



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 603

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 14 luglio 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 14

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 17

4^a - Difesa:

Plenaria » 25

5^a - Bilancio:

Plenaria » 28

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 33

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 39

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	59
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	63
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 206)</i>	»	64
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	65

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	68
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	80
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	86
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	87
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	95
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	96
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	182
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	184
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	185
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	187
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	188
<i>Plenaria</i>	»	188

COMMISSIONI CONGIUNTE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera
EPIFANI

Interviene il Vice Presidente della Commissione europea per il mercato unico digitale Andrus Ansip.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente EPIFANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Vice Presidente della Commissione europea per il mercato unico digitale, Andrus Ansip, sulle strategie dell'Unione europea per il mercato unico digitale

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente EPIFANI introduce l'audizione in titolo.

Il vice presidente ANSIP svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori FISORE (*PD*), GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), BONFRISCO (*CoR*) e i deputati COPPOLA (*PD*), BRUNO BOSSIO (*PD*), FAUTILLI (*DeS-CD*), BIASOTTI (*FI-PdL*) e Paolo Nicolò ROMANO (*M5S*).

Il vice presidente ANSIP risponde ai quesiti posti.

Il presidente EPIFANI ringrazia il vice presidente Ansip per l'esauriente relazione svolta e dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

23^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Muovendo dalle considerazioni già svolte nel corso della seduta della Commissione Difesa, poc'anzi conclusasi, il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) invita le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di programmare un intervento del Governo, con la presenza dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri in seduta congiunta con le omologhe Commissioni permanenti della Camera dei deputati in ordine alla decisione assunta nel recente vertice NATO di Varsavia di prolungare fino al 2020 la missione in Afghanistan e ai conseguenti effetti che ciò comporta sull'operato e sulle condizioni di sicurezza del contingente italiano, ad oggi in fase di ritiro da quel Paese.

Il presidente LATORRE e il presidente della Commissione Affari esteri CASINI assicurano il senatore Mauro che si adopereranno per garantire al Parlamento l'informazione adeguata su un tema di estrema delicatezza come peraltro riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio.

IN SEDE REFERENTE

(1917-B) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente LATORRE (*PD*), in qualità di relatore, illustra brevemente il provvedimento, all'esame del Senato in quarta lettura, soffermandosi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

In particolare, al comma 3 dell'articolo 1 vengono specificate nuovamente nel dettaglio le risoluzioni delle Nazioni unite in tema di «Donne, Pace e sicurezza», posteriori alla n. 1325 del 2000; al comma 2 dell'articolo 2 viene quindi sottratta al Governo la discrezionalità in relazione all'applicazione del Codice penale militare di Guerra (in quanto, qualora l'esecutivo intendesse prevedere l'applicazione a una specifica missione delle norme del predetto Codice, dovrà infatti presentare al Parlamento un apposito disegno di legge); infine, agli articoli 20, comma 2, e 26, sono dettate norme specifiche sull'entrata in vigore delle disposizioni transitorie relative alla composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che saranno vigenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

Dopo aver rilevato che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, informa le Commissioni riunite che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 10 di ieri, risultano presentati 5 emendamenti: 3 da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle e 2 da parte del senatore Divina (pubblicati in allegato), osservando preliminarmente che l'emendamento 26.2 è da considerarsi improponibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non concernente parti modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Avverte che si passerà all'illustrazione delle restanti proposte.

Il senatore MARTON (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1, ponendosi criticamente sulla scelta operata dalla Camera dei deputati in ordine al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge.

Al riguardo, domanda delucidazioni sugli orientamenti del Governo: al termine dell'esame in seconda lettura presso il Senato, infatti, l'esecutivo si era espresso in senso favorevole all'eliminazione dell'enumerazione puntuale delle risoluzioni successive alla n. 1335 del 2000, laddove l'esito delle votazioni in terza lettura presso la Camera dei deputati sembrerebbe suggerire un orientamento opposto.

Il senatore PEGORER (*PD*) domanda da quale Gruppo sia promanata, in sede di esame in terza lettura, la proposta di reintrodurre la puntuale enumerazione delle risoluzioni in parola.

Il presidente LATORRE, pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Marton, osserva che, ancorché con l'attuale disposizione eventuali nuove risoluzioni delle Nazioni Unite non siano pertanto ricomprese nella disposizione, si tratterebbe comunque di atti provenienti da un'organizzazione internazionale di cui l'Italia è membro particolarmente impegnato, restando quindi un rilevante vincolo politico in grado di superare eventuali limiti formali derivanti dall'articolato.

Sottolinea, da ultimo, l'inopportunità di dar luogo ad un'eventuale quinta lettura presso la Camera dei deputati.

Il senatore MARTON (*M5S*) dissente dall'interpretazione data dal Presidente, osservando che, qualora le Nazioni unite dovessero procedere all'emanazione di ulteriori risoluzioni sul punto, ciò imporrà, di volta in volta, un intervento formale sulla disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 1.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) illustra brevemente l'emendamento 26.1, sottolineando l'opportunità a che l'entrata in vigore sia la stessa per tutte le disposizioni del disegno di legge.

Con riferimento all'emendamento 1.1 si associa quindi al senatore Marton, osservando che l'argomento meriterebbe approfondita discussione, che le forze di maggioranza e lo stesso Governo dovrebbero meglio chiarire le rispettive posizioni sul punto.

Stigmatizza, altresì, l'atteggiamento assunto dalla Presidenza, che appare orientato a un'ingiustificata compressione dei tempi del dibattito.

Conclude riservandosi, a nome della propria parte politica, di ricorrere a comportamenti di natura ostruzionistica ovvero non partecipare oltre ai lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente LATORRE osserva che, in ogni caso, la modifica da parte di un ramo del Parlamento di un testo deliberato dall'altro rientra comunque nella normale dialettica parlamentare.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) illustra le proposte 2.1 e 2.2, volte a trovare un momento di sintesi tra due opposte esigenze: quella secondo cui l'applicazione del Codice penale militare di guerra non deve essere frutto della semplice discrezionalità del Governo e quella, del pari importante, di poter garantire la tempestiva applicazione all'operazione internazionale della disciplina penale prescelta.

Il presidente relatore LATORRE (*PD*) e il presidente relatore della Commissione affari esteri CASINI (*AP (NCD-UDC)*) esprimono, con riferimento agli emendamenti presentati, parere contrario.

Il sottosegretario ALFANO esprime del pari parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge.

Per quanto attiene, nello specifico, le problematiche sottese alla proposta 1.1, la cui competenza specifica sarebbe comunque del Dicastero degli esteri, osserva che il dibattito presso la Camera dei deputati è stato comunque articolato e approfondito.

In replica al senatore MARTON (*M5S*), che reputa insufficienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo; il presidente LATORRE osserva che la questione potrà essere approfondita anche nel corso del dibattito in Assemblea, lamentando, contestualmente, l'assenza di un rappresentante del Dicastero degli affari esteri.

Dinanzi al dissenso ribadito dal senatore MARTON (*M5S*), ad avviso del quale si impone come necessaria anche un'approfondita discussione nella sede attuale, il sottosegretario ALFANO fa notare che la materia avrebbe potuto essere affrontata con un ordine del giorno.

A seguito della richiesta del senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) di verificare la possibilità di un intervento di un rappresentante del Ministero degli affari esteri, il presidente LATORRE rileva che ciò comporterebbe un'inopportuna sospensione dell'esame del provvedimento, mettendo a rischio la conclusione dell'esame nelle Commissioni riunite.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) osserva che il Governo non ha fornito risposte soddisfacenti alle questioni di merito poste dalla sua parte politica, dissentendo altresì dalla proposta di rinviare in Assemblea la discussione sul punto.

Il presidente LATORRE, precisando che il Governo ha comunque fornito i pareri prescritti, nota altresì che, per quanto attiene all'approfondimento del dibattito nel corso dell'esame in Assemblea, il suo intervento non era volto a limitare il dibattito nella sede decentrata, bensì a rammentare l'esistenza di un ulteriore passaggio procedurale onde poter proseguire il confronto.

Il senatore MARTON (*M5S*) ribadisce il proprio avviso favorevole sull'emendamento 1.1.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinte anche le proposte 2.1, 2.2 e 26.1.

Il presidente LATORRE constata che è esaurito l'esame delle proposte emendative riferite alle parti del disegno di legge modificate dalla Ca-

mera dei deputati. Rileva, altresì, che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto sul mandato ai relatori.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori Casini e Latorre a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1917-B

Art. 1.

1.1

MARTON, SANTANGELO, BERTOROTTA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013».

Art. 2.

2.1

DIVINA

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'esercizio da parte del Governo della facoltà di cui all'articolo 19, comma 2 per prevedere l'applicazione al personale impegnato in una o più specifiche missioni del Codice penale militare di guerra è tempestivamente comunicata alle competenti Commissioni parlamentari, che l'approvano per un anno o la respingono secondo i rispettivi regolamenti».

2.2

DIVINA

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'esercizio da parte del Governo della facoltà di cui all'articolo 19, comma 2 per prevedere l'applicazione al personale impegnato in una o più specifiche missioni del Codice penale militare di guerra è disposta con apposito decreto-legge».

Art. 26.

26.1

SANTANGELO, BERTOROTTA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fatta eccezione per l'articolo 20», fino alla fine del periodo.

26.2

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67 è abrogato».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

409^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(687) *GIACOBBE ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

(579) *DI BIAGIO. – Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti*

(994) *Fausto Guilherme LONGO. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti*

(1759) *ZIN. – Proroga dei termini e nuove disposizioni per il riacquisto della cittadinanza da parte degli Italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti*

(1819) *ZIN. – Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti*

(2003) *Fausto Guilherme LONGO. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di origine italiana*

- e petizione n. 777 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 687, 579 e 994, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1759, 1819 e 2003 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 gennaio 2014.

La PRESIDENTE avverte che, a partire dalla seduta odierna, la funzione di relatore è svolta dal senatore Mancuso, in sostituzione della senatrice De Monte.

La Commissione prende atto.

Il relatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) ricorda brevemente che il disegno di legge n. 687 era già stato assunto quale testo base per il seguito dell'esame e che ad esso sono riferiti gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 dicembre 2013. Si riserva, in ogni caso, di presentare quanto prima ulteriori proposte emendative.

Riferisce, quindi, su tre disegni di legge, presentati successivamente e riguardanti comunque il tema del riacquisto della cittadinanza italiana.

Il disegno di legge n. 1759, d'iniziativa del senatore Zin, dispone una nuova proroga, della durata di tre anni, del termine per la presentazione della dichiarazione volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Ricorda, in proposito, che i termini del riacquisto della cittadinanza per coloro che risiedono all'estero, come previsti dalla predetta legge n. 91 del 1992, sono scaduti con l'ultima proroga il 31 dicembre 1997.

La riapertura dei termini riguarda anche i discendenti degli *ex* cittadini italiani, in linea retta fino al secondo grado, purché dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura italiane superando un test di cultura civica da effettuare presso gli istituti italiani di cultura all'estero.

La proposta n. 1819, anch'essa d'iniziativa del senatore Zin, modifica l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992 ed estende la cittadinanza italiana alle donne che l'hanno perduta a seguito di matrimonio con cittadini stranieri, anche se contratto prima del 1° gennaio 1948. Riconosce, inoltre, il diritto di cittadinanza ai figli di queste donne nati anteriormente al 1° gennaio 1948, eliminando definitivamente la disparità di trattamento tra cittadini sorta per effetto della legge n. 55 del 1912 e tuttora presente nell'ordinamento.

Infine, anche il disegno di legge n. 2003, presentato dal senatore Fausto Guilherme Longo, apporta modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di riconoscimento dello *status* di cittadino italiano agli stranieri di origine italiana.

Segnala, in particolare, l'introduzione di una nuova procedura per proporre l'istanza di riconoscimento dello *status civitatis* italiano agli stranieri di origine italiana, che prevede la presentazione della domanda al Comune di nascita dell'ascendente emigrato all'estero o a un Comune della medesima Regione. Il Comune italiano presso il quale sarà instaurato il procedimento, verificati tutti i presupposti, la documentazione prodotta ed effettuati gli accertamenti previsti presso le autorità italiane o estere, avrà centocinquanta giorni per completare l'*iter* preliminare e inviare una comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare personalmente entro dodici mesi la richiesta definitiva e la documentazione in originale, al fine di ottenere la certificazione del riconoscimento della cittadinanza

italiana. Con tale certificazione l'interessato potrà poi chiedere l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), anche per poter esercitare il diritto di voto. Il Comune, tramite un provvedimento specifico e motivato, potrà rifiutare la concessione della cittadinanza solo in caso di presentazione di documentazione irregolare o di esito negativo degli accertamenti effettuati presso le autorità italiane all'estero o di quelle straniere. È previsto, inoltre, il versamento dei diritti di stato civile, pari a 500 euro, a favore del Comune ove verrà effettuata l'istanza.

Propone, quindi, di trattare le proposte illustrate congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il senatore MICHELONI (*PD*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per la ripresa dell'esame dei disegni di legge in titolo, segnala che il tentativo di limitare il riacquisto della cittadinanza ai discendenti in linea retta di secondo grado di cittadini italiani, posto in essere con i disegni di legge all'esame, potrebbe essere vanificato da una circolare emessa dal Ministero dell'interno l'8 aprile 1991 e ancora applicabile.

Infatti, tale circolare, nell'esplicitare le linee guida per gli uffici comunali sulle procedure di esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* da cittadini stranieri di origine italiana, faceva riferimento alla disciplina della legge n. 555 del 1912, che consentiva di estendere la cittadinanza anche ai discendenti di seconda, terza e quarta generazione e oltre.

In secondo luogo, sarebbe opportuno introdurre il requisito della conoscenza della lingua italiana, anche per avere certezza della piena comprensione, ad esempio, della documentazione necessaria per il voto in occasione delle elezioni politiche.

Infine, ritiene che per gli italiani emigrati all'estero che presentino istanza di riacquisto della cittadinanza italiana, alla quale essi avevano dovuto rinunciare quando non era consentita la bipolidia, dovrebbe essere prevista una procedura di riconoscimento più celere.

Il sottosegretario MANZIONE introduce un ulteriore elemento di riflessione, rilevando che, con l'integrale sostituzione dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, prevista dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1 del disegno di legge n. 687, verrebbe meno la possibilità di riconoscimento della cittadinanza *iure soli* ai figli di stranieri nati in Italia, sancita dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 91.

Osserva, inoltre, che potrebbero esservi difficoltà di quantificazione degli oneri della norma all'esame, in considerazione dell'impossibilità, secondo il Ministero degli affari esteri, di stimare il numero di istanze di riconoscimento che sarebbero eventualmente presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria**113^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario DELLA VEDOVA risponde alla interrogazione n. 3-01435 presentata dal senatore Fravezzi ed altri, ricordando che la normativa italiana prevede che agli atleti stranieri, ai loro allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, possano essere concessi visti d'ingresso di diverse tipologie, in ragione della specifica attività da svolgere e della durata del soggiorno.

I visti «per gara sportiva» consentono l'ingresso per partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive con un visto Schengen di breve durata (massimo 90 giorni utilizzabili in un periodo di 180 giorni) per la cui emanazione è richiesta una specifica autorizzazione del CONI. Vi è, inoltre, la possibilità di rilasciare un visto nazionale di lunga durata (fino a 12 mesi) per esercitare, su ingaggio, attività professionale in Italia per un periodo di tempo stagionale o continuativo. In ogni caso, le domande di visto devono essere presentate personalmente dal richiedente presso l'Ufficio visti delle sedi diplomatico-consolari. Le uniche eccezioni, espressamente stabilite dal Codice Europeo dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009), sono previste per i richiedenti noti per integrità ed affidabilità, fatto salvo l'obbligo di raccolta delle impronte. In attuazione di tale normativa, nel 2015 l'Italia ha emesso complessivamente

4.467 visti d'ingresso per gara sportiva in favore di sportivi stranieri (5.317 nel 2014) e 750 visti per lavoro subordinato a sportivi professionali stranieri (709 nell'anno precedente).

Precisa che la direttiva emanata dal CONI il 24 ottobre 2014 alle Federazioni sportive, citata dall'interrogante, non incide sulla normativa esistente, che non ha subito alcuna modifica a decorrere dal 1° gennaio 2015, né sono previste al momento innovazioni legislative in materia.

Tale direttiva riflette la crescente preoccupazione del Comitato per richieste di visti d'ingresso da parte di società sportive che hanno solo parte dei loro interessi in Italia e che sarebbero interessate al visto per atleti che intendono in realtà recarsi in altro Paese Schengen. In tali casi, il CONI ha correttamente individuato una violazione del principio secondo il quale lo Stato competente per l'esame di una domanda di visto e per la decisione sul merito è quello il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara soddisfatto per la risposta puntuale fornita dal Governo. Sottolinea l'importanza di favorire la circolazione degli atleti all'interno del continente europeo.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA risponde quindi alla interrogazione n. 3-02179 presentata dal senatore Cociancich ed altri, informando che i connazionali Fabio e Filippo Galassi, padre e figlio, detenuti in Guinea Equatoriale dallo scorso anno con l'accusa di mancato pagamento di salari e per altre presunte irregolarità nella gestione della loro azienda, sono stati condannati in primo grado rispettivamente a 33 e 21 anni di reclusione, oltre al pagamento dei danni. A seguito della sentenza, il loro legale ha presentato, il 6 aprile scorso, ricorso alla Corte Suprema e il relativo procedimento, non ancora iniziato, potrebbe concludersi nell'arco di sei mesi.

Segnala che, fin dal principio, la Farnesina e l'Ambasciata a Yaoundé sono intervenute ai più alti livelli sulle Autorità locali sia direttamente, sia convocando l'Ambasciatore della Guinea Equatoriale a Roma. Tale azione di sensibilizzazione da parte italiana è stata ulteriormente intensificata dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, estremamente dura nei confronti dei due italiani. Attraverso una Nota verbale ufficiale trasmessa il 22 febbraio scorso all'Ambasciata della Guinea Equatoriale a Roma, il Governo italiano ha rappresentato la viva aspettativa che vengano assicurati ai nostri connazionali, nel corso del procedimento di appello, i diritti e le garanzie previste dalle norme internazionali in materia di difesa e di giusto processo. Tale messaggio è stato ribadito di recente.

Anche l'Ambasciata a Yaoundé continua a prestare, attraverso il Console Onorario in loco, ogni possibile assistenza consolare ai nostri connazionali, i quali ricevono visite regolari anche del loro legale, e comunicano periodicamente con la famiglia in Italia.

Il Governo ha interessato della vicenda sia il Servizio Europeo per l'Azione Esterna a Bruxelles sia l'Ambasciata spagnola in Guinea Equatoriale, che esercita la Presidenza di turno dell'Unione Europea *in loco*, perché intervengano a garanzia di un processo giusto e rapido per i nostri connazionali.

Il Governo continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi processuali, la cui definizione è preconditione per attivare eventuali ulteriori iniziative a tutela dei connazionali.

Il senatore COCIANCICH (PD) dichiarandosi soddisfatto per le informazioni ricevute, esprime la propria preoccupazione per le notizie fornite dal Governo e in particolare per la durezza delle pene comminate ai due connazionali, anche in considerazione delle pesanti condizioni di detenzione nel Paese africano. Esprime tuttavia rammarico per il ritardo nella risposta da parte del Governo, che ha impedito attività di sensibilizzazione delle autorità locali anche da parte del Parlamento.

Il presidente CASINI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2466) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente CASINI (AP (NCD-UDC)), relatore, segnala l'importanza del provvedimento in discussione che, oltre che prevenire fenomeni di evasione fiscale, faciliterebbe le attività economiche condotte da numerose società italiane operanti in Cile. Auspica pertanto una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare. Ricorda che il testo in esame si ispira al modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione per le persone fisiche e giuridiche residenti in uno degli Stati, limitatamente all'imposizione sui redditi.

L'Accordo accoglie il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile.

Per gli utili di capitale viene stabilita una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione. La potestà impositiva è invece esclusiva per lo Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, per plusvalenze derivanti da alienazioni di navi o aeromobili.

Ci sono poi norme sul trattamento fiscale dei redditi da servizi professionali, da lavoro subordinato e così via.

In materia di pensioni, il testo prevede in linea generale la tassazione soltanto nello Stato di residenza.

Per evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede il metodo di imputazione ordinaria.

Gli oneri vengono valutati in circa 425 mila euro annui.

Il senatore PETROCELLI (M5S) esprime una valutazione positiva sull'Accordo in esame, in particolare per gli strumenti che fornisce nella lotta alla evasione fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente CASINI (AP (NCD-UDC)), relatore, ricorda che entrambi i trattati in discussione rispecchiano i modelli *standard* per questa tipologia di accordi.

Il Trattato di estradizione impegna le due Parti a consegnare persone, presenti sul proprio territorio, ricercate o condannate. L'extradizione è possibile per fatti punibili con una pena minima superiore ad un anno; o per l'esecuzione di una condanna definitiva con una pena residua di almeno sei mesi.

Come è prassi internazionale, l'extradizione può essere negata per i reati politici e quelli che palesino nei confronti della persona richiesta un *fumus persecutionis* con motivazioni di discriminazione. In nessun caso alla persona estradata potrà essere applicata la pena di morte. Viene inoltre stabilito il cosiddetto principio di specialità in base al quale la persona eventualmente estradata non possa essere perseguita, salvo alcune eccezioni, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione.

C'è anche la possibilità di una procedura semplificata di estradizione, previo consenso della persona interessata.

L'altro Accordo riguarda la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale. Lo scambio di informazioni riguarda la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, e le transazioni che possono costituire infrazione doganale.

L'assistenza può essere rifiutata o differita, in caso essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali del Paese.

Gli oneri complessivi del provvedimento sono valutati in circa 38 mila euro annui, di cui 23 mila per il Trattato di estradizione, e 15 mila per l'Accordo di cooperazione doganale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2467) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (*PD*), illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera, recante ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritto nel maggio 2015. Ricorda che il Turkmenistan, repubblica sovietica fino al 1991, è oggi una repubblica presidenziale abitata da poco più di 5,2 milioni di abitanti, vanta ricchi giacimenti di gas e occupa un'area strategica in Asia centrale, fra l'Afghanistan, l'Iran, il Kazakistan e l'Uzbekistan.

L'intesa, come altre già esaminate dalla Commissione, è basata sostanzialmente sul modello predisposto dall'OCSE, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale. Essa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra i due Paesi attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale, necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. L'Accordo rappresenta una delle basi per potere inserire il Turkmenistan nella lista dei Paesi che consentono un adeguato grado di trasparenza fiscale.

Il Trattato disciplina nel dettaglio le tipologie di informazioni che possano essere richieste e prevede, fra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia. Le Parti possono effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché, in circostanziate ipotesi, negare la comunicazione delle informazioni.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Non sono previsti oneri o minori entrate per le finanze pubbliche.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi al contrario a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2468) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (PD), ricorda che l'intesa in esame, come quella appena esaminata, riferita al Turkmenistan, ricalca sostanzialmente il modello predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale. Il testo è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale. Essa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. Si ricorda che il Governo di Bermuda ha già sottoscritto intese della medesima natura con altri Stati membri dell'Unione europea quali Regno Unito, Francia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Portogallo.

Composto di 13 articoli, l'Accordo definisce innanzitutto il proprio oggetto e campo di applicazione, gli ambiti giurisdizionali e le imposte oggetto del possibile scambio informativo.

Il testo disciplina nel dettaglio le tipologie di informazioni che possano essere richieste, prevedendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia.

Sono previste procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 3 articoli che dispongono in merito, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore dell'Atto bilaterale.

Nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, rientrando il testo fra quelli che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi altresì a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (n. COM (2016) 431 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*AL-A*) ricorda che la proposta di decisione sottoposta all'esame della Commissione concerne una iniziativa volta alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Giordania. Ricorda che l'assistenza macrofinanziaria è uno strumento, nell'ambito delle politiche europee di vicinato, per rafforzare la stabilità economica dei Paesi beneficiari, incoraggiandoli altresì all'attuazione di adeguate riforme strutturali.

Ricorda che la Commissione, lo scorso 5 aprile, ha approvato una risoluzione, su un'analogha proposta di assistenza finanziaria, in quel caso a favore della Tunisia. A seguito dell'iniziativa, il Presidente del Senato ha ricevuto una lettera di apprezzamento da parte della Commissione europea, a firma del Vicepresidente Timmermans e del Commissario per gli affari economici Moscovici.

Tornando al merito del provvedimento, sottolinea il ruolo strategico della Giordania nel quadro di una delle regioni fra le più instabili del pianeta. Il Regno hascemita cerca storicamente di facilitare il processo di pace fra israeliani e palestinesi e rappresenta un *partner* privilegiato dei Paesi europei e degli Stati Uniti, distinguendosi per una consolidata politica filo-occidentale e per un partenariato duraturo con la NATO. Non a caso essa è parte attiva alla *partnership* anti-*Daesh* promossa dagli Stati Uniti.

Dal 2011 la Giordania subisce pesantemente le conseguenze dei conflitti in atto nei vicini Iraq e Siria, ad oggi ospitando quasi 2 milioni di rifugiati.

In una congiuntura internazionale debole, le turbolenze della regione stanno mettendo a dura prova le finanze pubbliche della Giordania, segnate dal calo degli introiti del turismo e degli investimenti diretti esteri, dal blocco delle rotte commerciali e dalle interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto.

In questo scenario, nel 2012 la Giordania e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) hanno concordato un primo programma di aggiustamento, che, completato con successo ad agosto 2015, è stato integrato da una prima operazione di assistenza macrofinanziaria da parte dell'Unione europea per un importo di 180 milioni di euro già erogato tra febbraio e ottobre 2015.

Nonostante i progressi in termini di riforme e stabilizzazione macroeconomica compiuti dal Paese nell'ambito di questo primo programma, nel corso del 2015 si è registrato un ulteriore deterioramento della situazione

economica, a causa dello scenario geopolitico e dell'aggravarsi della crisi dei rifugiati.

Per questi motivi, il Governo giordano ha chiesto agli organismi internazionali di poter usufruire di un ulteriore sostegno economico. Con il FMI è stato negoziato un nuovo accordo finanziario, che dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2016, con un nuovo programma economico della probabile durata di 3 anni. L'Unione europea ha disposto uno stanziamento addizionale di 2,39 miliardi di euro, incluso un prestito di 200 milioni di euro per la seconda operazione di assistenza macrofinanziaria, di cui al documento oggi in discussione.

L'assistenza proposta dall'Unione europea aiuterebbe la Giordania a coprire parte del fabbisogno residuo di finanziamento esterno per il periodo 2016-2017, stimato a circa 3,2 miliardi di dollari. Questa nuova assistenza andrebbe in particolare a sostenere il bilancio del Paese e quindi, come la prima, aiuterebbe la Giordania a coprire anche una parte dei costi di bilancio associati alla crisi dei rifugiati siriani.

L'erogazione dell'assistenza è previsto avvenga attraverso due rate di prestito di 100 milioni di euro ciascuna, la prima delle quali versata sul finire del 2016, la seconda nel secondo trimestre del 2017. I pagamenti, in ogni caso, sono subordinati anche ai risultati positivi delle valutazioni previste dal nuovo accordo finanziario del FMI.

La Commissione è chiamata a valutare la proposta di decisione sotto l'aspetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Entrambe le valutazioni non possono che essere positive. Il sostegno è infatti conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui gli obiettivi di superamento delle difficoltà della bilancia dei pagamenti della Giordania non possono essere conseguiti nel breve termine in misura sufficiente tramite il solo sostegno dei singoli Stati membri. La proposta in esame appare poi conforme al principio di proporzionalità, giacché si limita al minimo indispensabile per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine per il Paese e si colloca unicamente ad integrazione di un programma complessivo di supporto, che coinvolge in maniera ben più rilevante il Fondo Monetario Internazionale.

Per quanto concerne lo strumento adottato – l'assistenza macrofinanziaria –, esso appare come il più idoneo per realizzare efficacemente gli obiettivi che ci si propongono.

In conclusione, ricordando come la Giordania sia spesso stata al centro delle riflessioni della Commissione come Paese meritevole di sostegno ed incoraggiamento anche per il ruolo che è chiamata a svolgere nel difficile quadro mediorientale, propone la formulazione di una risoluzione favorevole al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

DIFESA (4^a)

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

181^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,20.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE dà conto di un invito ricevuto dall'ammiraglio Credendino, comandante della missione EU-NAVFOR MED-Sophia, per visitare il Comando dell'operazione, ubicato in Roma.

Sottopone quindi alla Commissione la deliberazione della visita.

La Commissione conviene.

AFFARI ASSEGNATI

Riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente LATORRE introduce l'Affare in titolo, originato da una richiesta del senatore Gasparri approvata in Ufficio di Presidenza, ricordando che il fondamento normativo del riordino delle carriere delle Forze di polizia si rinviene nell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015. Il termine per esercitare la delega, inizialmente previsto per il 27 agosto 2016, è stato peraltro prorogato di ulteriori sei mesi (27 febbraio 2017), grazie a

un emendamento al disegno di legge di conversione dell'ultimo decreto missioni.

Per quanto riguarda le Forze armate, il fondamento normativo si ritrova invece nell'articolo 1 della legge n. 244 del 2012, come modificato dal decreto-legge n. 185 del 2015. In particolare, si prevede che una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa (di parte corrente e di natura permanente), derivanti dall'implementazione della legge sia utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni, con le medesime procedure previste dall'articolo in questione, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione tra le Forze di polizia e le Forze armate.

Dopo aver osservato che non pare ravvisarsi, a proprio avviso, la necessità di effettuare specifici cicli di audizioni, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) rimarca l'opportunità offerta dall'Affare in titolo, che consente alla Commissione, nell'imminenza dei provvedimenti governativi sul tema, di offrire un importante e decisivo contributo per il tramite di una risoluzione contenente specifici indirizzi all'Esecutivo.

La tematica è infatti quanto mai delicata: a fronte di una sentenza della Corte costituzionale sullo sblocco dei contratti del pubblico impiego, non sono seguiti, da parte del Governo, provvedimenti concreti e anche il *bonus* degli 80 euro mensili, comunque limitato all'anno corrente, non compensa la vacanza contrattuale tutt'ora in essere. Tuttavia, in tempi recenti, il Presidente del Consiglio avrebbe annunciato il rinnovo del contratto per gli operatori delle Forze di polizia, inserendo la tematica nell'agenda del Governo.

Parallelamente al rinnovo del contratto emerge poi la problematica del riordino delle carriere, dove si sono concentrate numerose aspettative da parte del personale del comparto difesa e sicurezza. In ragione di ciò, sarebbe peraltro opportuno che la Commissione producesse un atto di indirizzo al Governo prima dell'inizio della pausa estiva in vista della presentazione alle Camere del disegno di legge di stabilità.

Dopo aver osservato che l'intervento normativo operato dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016 ha già in buona parte risolto la questione dell'allineamento temporale delle distinte deleghe relative alle Forze armate e alle Forze di polizia, ricorda che rimane tuttavia aperta quella delle risorse economiche, ad oggi drammaticamente insufficienti e tali da non garantire un autentico ed efficace riordino delle carriere.

Conclude rimarcando il fondamentale contributo offerto dal comparto contro la lotta al terrorismo internazionale, argomento assunto agli onori della cronaca anche in sede europea e che dovrebbe indurre il Governo a sollecitare, proprio in quel contesto, maggiore flessibilità in ordine alle risorse ad esso destinate.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) rimarca, con riferimento alle problematiche inerenti alle risorse economiche, l'opportunità di udire sul punto i funzionari della Ragioneria generale dello Stato che hanno in carico i pertinenti capitoli di bilancio.

Invita quindi la Commissione a soffermarsi anche sulle implicazioni della decisione assunta nel recente vertice NATO di Varsavia, accettata dall'Italia, di prolungare fino al 2020 la missione in Afghanistan. Il contingente italiano, infatti, sarebbe attualmente in fase di ritiro e un cambiamento così radicale della missione comporterebbe una totale ridefinizione degli assetti, nelle more della quale la sicurezza del personale operante *in loco* potrebbe anche risultare pregiudicata. In ragione di ciò, sarebbe quanto mai opportuno udire sul punto, anche in sede di Commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato, lo stesso Presidente del Consiglio.

Conclude precisando che la richiesta di tale audizione non ha alcuna valenza provocatoria: è infatti motivata dalla necessità di avere dei puntuali chiarimenti su una decisione che l'Alleanza atlantica sta già provvedendo ad attuare.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nel condividere i rilievi formulati dal senatore Gasparri, sottolinea l'importanza del contributo che il Parlamento è chiamato a fornire sul tema, anche e soprattutto sulla problematica delle risorse, al fine di fornire risposte alle giuste aspettative del personale del comparto.

Anche il senatore PEGORER (*PD*) sottolinea la particolare delicatezza dell'argomento, che è strettamente legato alla ristrutturazione dello strumento militare nazionale.

Con riferimento specifico all'oggetto dell'Affare assegnato, il PRESIDENTE osserva che la proposta di audizione del senatore Mario Mauro potrà essere discussa in apposito Ufficio di Presidenza.

Per quanto attiene alla proposta di udire il Presidente del Consiglio sugli esiti del Vertice NATO di Varsavia, con particolare riferimento alla prosecuzione della missione in Afghanistan, ricorda innanzitutto che lo stesso presidente Renzi ha a suo tempo precisato che il Parlamento sarebbe stato interpellato. In ogni caso la Presidenza si attiverà al fine garantire un pieno confronto parlamentare sul punto, ricercando le opportune sinergie con la Presidenza della Commissione affari esteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria**606^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)**(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *f*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SANTINI (*PD*), alla luce delle osservazioni formulate dagli intervenuti nel dibattito della seduta pomeridiana di ieri, in particolare dal senatore D'Alì, propone l'approvazione di un parere, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO, dichiarando anzitutto di considerare positivamente l'osservazione del relatore, riferisce di aver sollecitato gli uffici della Ragioneria generale dello Stato per avere una risposta sulle questioni sollevate nella discussione di ieri in relazione alla variazione del gettito derivante dalle tasse di ancoraggio e portuali in seguito all'ingresso in un'autorità portuale di un porto che precedentemente non ne facesse parte. La nota resa disponibile dagli Uffici ribadisce che l'ingresso di un nuovo porto in un'autorità portuale non produce effetti sul saldo del

conto consolidato della pubblica amministrazione, in quanto le variazioni del gettito sono compensate da corrispondenti riduzioni delle spese correnti, rendendo l'operazione neutrale per la finanza pubblica. Nonostante ciò, ritiene opportuna l'osservazione inserita nel parere circa la necessità di verificare ed eventualmente compensare gli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno in aggiunta a quanto già specificato per quanto riguarda l'indebitamento netto, almeno per la parte concernente i canoni demaniali ove ciò si recedesse necessario.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ringrazia il vice ministro per la sua puntuale attenzione alle richieste della Commissione, anche in fase di risposta, ma si dichiara non convinto della validità degli elementi appena illustrati. In linea più generale ritiene tale occasione utile per constatare la pressoché irrilevante efficacia del parere della Commissione bilancio sui decreti legislativi in quanto di fatto la Commissione non può controllare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Tale problema, a suo parere, è meritevole di ulteriori approfondimenti da parte della Commissione, in aggiunta all'altro già segnalato precedentemente circa l'eccesso di presupposti inseriti nei pareri per rendere conto della adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento di nuovi compiti o funzioni attribuite alle amministrazioni pubbliche. Conclude ringraziando il Governo e il relatore per l'opportunità di svolgere una discussione così interessante, dichiarando di non avere nulla da eccepire sul parere.

Il presidente TONINI ringrazia il senatore D'Alì per l'occasione di approfondimento e si dichiara d'accordo sulla necessità di approfondire seriamente il meccanismo di valutazione delle deleghe e dei decreti legislativi.

Alla luce del dibattito svoltosi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori alcune relazioni tecniche sugli emendamenti richiamati dal relatore. Fa presente quindi che l'emendamento 4.1 (testo 2) non comporta effetti finanziari ne-

gativi, così come gli emendamenti 9.1 (testo 2), 9.0.1 (testo 2) e 14.0.1 (testo 2), specificando per quest'ultimo che la spesa prevista è comunque contenuta entro il limite complessivo fissato per l'intero provvedimento.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) interviene in merito all'emendamento 9.0.1 (testo 2) osservando che la relativa relazione tecnica fa riferimento a una forte riduzione degli organi del Ministero della cultura nel settore cinema e audiovisivo senza specificare se si tratti di soppressione o di mera riorganizzazione. A suo parere ciò giustifica il dubbio che le spese necessarie per l'attività del Consiglio superiore oggetto della proposta possano essere coperte integralmente a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente. In termini più generali si dichiara contrario alla continua istituzione di nuovi consigli e organismi, che ritiene caratteristica specifica di questa legislatura.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) concorda con il senatore D'Alì esprimendo perplessità sulla reale capacità delle risorse già disponibili a legislazione vigente di compensare le probabili nuove spese derivanti dall'emendamento.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi un parere contrario sulle proposte 18.0.1 (testo 2) e 18.0.3 (testo 2), in quanto le riformulazioni non consentono di superare i problemi, presenti nei testi originari, relativi alla commisurazione del credito d'imposta sull'intero reddito dei soggetti beneficiari. Esprime quindi un parere non ostativo sull'emendamento 19.3 (testo 2), sul quale la relazione tecnica è stata positivamente verificata, mentre chiede di sospendere l'esame dei rimanenti emendamenti 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2), in quanto le relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni di competenza appaiono ancora lacunose.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.12 (testo 2), 18.0.1 (testo 2) e 18.0.3 (testo 2). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100, 18.100/1, 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2) su cui il parere resta sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il PRESIDENTE sollecita i chiarimenti richiesti al rappresentante del Governo, il quale assicura che fornirà al più presto le risposte alle questioni sollevate dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 303**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, osserva in linea generale che nei casi in cui il Governo adotta provvedimenti legislativi ai quali sono ascritti risparmi di spesa, sarebbe auspicabile che tali risparmi fossero quantificati allo scopo di essere scontati, anche nel medio periodo, nei saldi di finanza pubblica al fine di consentire al Parlamento e all'Esecutivo medesimo di verificare l'efficacia dell'azione legislativa e conseguentemente di quella amministrativa.

Ciò premesso, e preso atto dei chiarimenti forniti in ordine alle questioni rilevate, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

– atteso che l'eventuale trasferimento del gettito delle tasse portuali e dei canoni demaniali attualmente percepiti dall'autorità marittima dal bilancio dello Stato alle Autorità di sistema portuale per i porti di interesse nazionale inseriti in tale nuovo sistema non produce effetti sull'indebitamento netto in quanto il gettito medesimo permane all'interno del perimetro delle amministrazioni pubbliche, sarebbe tuttavia opportuno valutare la previsione di una copertura sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno in considerazione degli effetti sulle entrate del bilancio dello Stato e sui flussi di cassa.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria**383^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02938.

Il vice ministro CASERO ricorda che, come riportato dal comunicato n. 204 del 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze ha conferito al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) l'incarico di individuare, tra le esperienze internazionali, buone pratiche che potrebbero essere adottate anche dalla nostra amministrazione fiscale.

In merito ai contenuti dei rapporti di OCSE e FMI osserva che tali organizzazioni internazionali hanno formulato raccomandazioni per il miglioramento della procedura di riscossione, che sono all'attenzione del Governo e rappresentano la base per il dibattito sul futuro assetto delle Agenzie fiscali.

Ricorda inoltre che il Governo, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha emanato il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. L'articolo 1 del decreto legislativo dispone che le Agenzie fiscali procedano alla riorganizza-

zione delle proprie strutture in funzione del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo, con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente; nei programmi di riorganizzazione le Agenzie perseguono la riduzione dell'invasività dei controlli e dei connessi adempimenti.

Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, gli schemi di convenzione da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie stabiliscono tra l'altro specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Per la misurazione di tali obiettivi le predette convenzioni definiscono, per ciascuna Agenzia, indicatori specifici della produttività, della qualità e della tempestività dell'attività svolta, nonché indicatori della complessiva efficacia ed efficienza gestionale.

La senatrice GUERRA (*PD*) replica dichiarando la propria parziale soddisfazione, in quanto la risposta fornita dal rappresentante del Governo non fornisce indicazioni circa l'attendibilità delle notizie di stampa in merito al giudizio sulla condotta delle Agenzie fiscali nel rapporto con i contribuenti, nonché in merito alle prospettive della società Equitalia, derivanti dai rapporti degli organismi internazionali che dovrebbe costituire oggetto di una riflessione condivisa con il Parlamento.

Si passa quindi allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02960.

Il vice ministro CASERO segnala che la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha comunicato che le società del gruppo Deiuemar non sono mai state sottoposte alla vigilanza dell'Istituto.

Dal 2000 la società Deiuemar è stata interessata da indagini giudiziarie per abusivo esercizio dell'attività finanziaria a motivo dell'intensa attività di raccolta del risparmio attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari. Nell'ambito delle indagini, sia l'Ufficio Italiano Cambi sia la Banca d'Italia hanno collaborato con gli organi inquirenti anche segnalando, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, l'anomalo volume dei prestiti obbligazionari iscritti dalla società a bilancio negli esercizi 1999 e 2000. Inoltre la Consob ha fatto presente che le obbligazioni emesse dalla Deiuemar non sono mai state negoziate sui mercati regolamentati, né su sistemi multilaterali di negoziazione, né sui previgenti sistemi di scambi organizzati. Dall'esercizio sociale 2004 la società ha emesso obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante sino a quando, a seguito della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 2 maggio 2012, che ne ha dichiarato il fallimento, non è stata più inclusa nel relativo elenco. Quale emittente obbligazioni diffuse, Deiuemar era tenuta al rispetto delle relative disposizioni legislative e regolamentari; in particolare, ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, che rinvia all'articolo 114 del medesimo decreto, nonché

delle relative norme attuative, di cui, in particolare, l'articolo 109 del regolamento n. 11971 del 1999 («regolamento emittenti»), gli emittenti in questione sono tenuti ad informare il pubblico su eventi e circostanze rilevanti. Inoltre, gli emittenti medesimi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento Emittenti, a trasmettere alla Consob, solo su richiesta, il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione.

La società utilizzò, quale strumento di finanziamento della propria attività, oltre ai finanziamenti bancari, l'emissione di prestiti obbligazionari a partire dal 1984. La Consob non ha mai autorizzato alcun prestito obbligazionario della società, non avendo, in via generale, il potere di autorizzare l'emissione dei prestiti obbligazionari. Con riferimento alle emissioni obbligazionarie anteriori all'entrata in vigore dell'obbligo di dematerializzazione, la società prorogò, in data 30 novembre 2009, la scadenza di tutte le emissioni al 31 dicembre 2018, previa delibera favorevole delle rispettive assemblee degli obbligazionisti. Con riferimento al prestito obbligazionario emesso nel 2007 e collocato nel 2008, la società effettuò un'offerta nei confronti del pubblico, ai sensi della vigente disciplina del TUF, sulla base di un prospetto informativo depositato presso la Consob in data 28 dicembre 2007 e dalla stessa approvato; il prestito in questione risulta regolarmente accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

Con riguardo alla diffusione di «obbligazioni» non emesse dalla Deiuemar e non contabilizzate nei suoi bilanci anche se formalmente intestate ad essa (cosiddette obbligazioni «irregolari»), è da ricordare che in data 23 gennaio 2012 Deiuemar Holding S.p.A., socio unico dell'emittente, presentò un esposto all'autorità giudiziaria in merito all'emersa circolazione di certificati irregolari di tipo obbligazionario al portatore intestati alla Deiuemar Compagnia di Navigazione e che a seguito della denuncia della Deiuemar Holding e dei successivi accertamenti avviati da quest'ultima sulla controllata, venne attivata una procedura di verifica dei titoli irregolari in circolazione, i cui esiti furono resi noti in un comunicato stampa diffuso dalla società in data 27 marzo 2012. Sulla base di quanto dichiarato dalla società in detto comunicato, l'importo complessivo delle obbligazioni irregolari in circolazione era pari a circa 684 milioni di euro, mentre i portatori delle stesse risultavano essere circa 10.500.

Il 18 aprile 2012, l'assemblea degli azionisti di Deiuemar deliberava: la costituzione in bilancio di un apposito fondo rischi riferito alle pretese dei portatori delle obbligazioni irregolari; l'approvazione della situazione economico-patrimoniale della Società al 29 febbraio 2012, dalla quale emergeva un patrimonio netto negativo pari a circa 846 milioni di euro, comprensivo della voce relativa al predetto fondo rischi; l'autorizzazione all'organo amministrativo a proporre un concordato preventivo; l'attribuzione all'organo amministrativo medesimo della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile per deliberare uno o più aumenti di capitale.

I poteri di vigilanza assegnati alla Consob dalla vigente legislazione in materia di correttezza dell'informativa finanziaria degli emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, quali la Deiuemar, hanno una

portata notevolmente ridotta rispetto a quelli esercitabili nei confronti degli emittenti quotati nei mercati regolamentati. In particolare le disposizioni che attribuiscono alla Consob il potere di impugnare la delibera di approvazione dei bilanci (articolo 157, comma 2, del TUF), ovvero di richiedere la pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato in caso di non conformità delle relazioni finanziarie alle norme che ne disciplinano la redazione (articolo 154-ter, comma 7, del TUF), non trovano applicazione agli emittenti strumenti finanziari diffusi. Questi ultimi, peraltro, non rientrano tra i soggetti vigilati cui si applicano le disposizioni sul controllo dell'informativa finanziaria su base campionaria, previsto dall'articolo 118-bis del TUF per i soli emittenti quotati.

Nel caso della Deiuemar non era riscontrabile alcun elemento tale da segnalare il rischio di una possibile alterazione delle informazioni rese al mercato dalla società né, tanto meno, del fenomeno relativo alla circolazione delle obbligazioni «irregolari». In particolare, la Consob ha comunicato di non aver ricevuto alcun tipo di segnalazione, né da parte dei soggetti interessati (se non a partire dal mese di febbraio 2012), né da parte dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, le relazioni emesse dalla società di revisione K.P.M.G. S.p.A. nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 (anno in cui la Deiuemar è stata inclusa nell'elenco degli emittenti diffusi) ed il 31.12.2010 (data dell'ultimo bilancio approvato) contenevano tutte un giudizio positivo sulla correttezza dei bilanci della società e non riportavano alcun rilievo o richiamo di informativa tale da generare incertezze sulla conformità di detti documenti alle regole di redazione degli stessi. Tale circostanza trovava riscontro negli esiti delle verifiche svolte dalla controllante Deiuemar Holding e confermate dalla stessa società di revisione, secondo le quali, la società sarebbe risultata del tutto estranea alle operazioni di emissione e rimborso delle obbligazioni «irregolari». Anche le relazioni emesse dal collegio sindacale nello stesso periodo contengono un parere favorevole all'approvazione dei bilanci e non evidenziano alcun profilo di criticità concernente la gestione della società.

Emerge dunque che dalle informazioni in possesso della Consob non era possibile rilevare alcuna anomalia concernente l'informativa finanziaria di Deiuemar, tanto meno con riguardo all'esistenza di passività non iscritte nei bilanci, tali da richiedere lo svolgimento di approfondimenti istruttori mediante l'attivazione dei, sia pur più limitati, poteri di vigilanza previsti per gli emittenti diffusi (essenzialmente riconducibili, ex articolo 116, comma 1, del TUF, recante disciplina sugli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, alle previsioni di cui agli articoli 115 e 114 dello stesso Testo unico).

A seguito degli accertamenti ispettivi eseguiti dalla Banca d'Italia, con sentenza dell'11 luglio 2014 si è concluso in tempi abbastanza rapidi il procedimento penale svoltosi innanzi al Tribunale di Roma, che ha condannato tutti gli imputati, disponendo la confisca delle somme già oggetto di sequestro.

Con riferimento al mancato pagamento dell'acconto ai creditori della procedura fallimentare, alla luce delle informazioni acquisite dal Tribunale di Torre Annunziata, fa presente che agli inizi del novembre 2015 il collegio dei curatori, ravvisando la possibilità di distribuire somme, seppur minime, a beneficio del ceto chirografario, riteneva opportuno programmare un secondo riparto parziale, anche e soprattutto al fine di verificare, e per quanto possibile risolvere, le molteplici difficoltà gestionali che si sarebbero certamente incontrate nella materiale distribuzione di somme in favore di oltre 10.000 creditori. A tale scopo, poiché da una prima verifica era emerso che soltanto il 6 per cento dei creditori aveva provveduto a fornire le proprie coordinate bancarie, con avviso pubblicato sul sito della procedura il 2 novembre 2015 si provvedeva a sollecitare i creditori medesimi ad effettuare la registrazione al portale dei creditori e a comunicare le coordinate bancarie da utilizzare per la corresponsione delle somme: tutto ciò con largo anticipo rispetto ai tempi previsti per il riparto, nell'ottica di assicurare una maggiore speditezza della procedura.

L'attività che la curatela fallimentare richiedeva ai creditori interessati veniva costantemente monitorata dai curatori, i quali, dopo circa un mese e mezzo, dovevano constatare che soltanto il 37 per cento dei creditori aveva provveduto alla comunicazione delle coordinate bancarie. La curatela, pertanto, con un nuovo avviso pubblicato sul sito in data 18 dicembre 2015, sollecitava nuovamente i creditori ad effettuare gli adempimenti richiesti. Benché, tuttavia, a distanza di ulteriori tre mesi, soltanto il 65 per cento dei creditori interessati avesse ottemperato al suddetto invito, la curatela provvedeva, con l'ausilio di apposito applicativo informatico, ad effettuare dei controlli in ordine alla correttezza dell'indicazione delle coordinate bancarie da parte dei creditori. Avendo riscontrato vari errori e anomalie, la curatela decideva, a tutela della procedura, di optare per l'emissione e la consegna ai creditori di assegni circolari non trasferibili, intestati ai beneficiari del piano di riparto dichiarato esecutivo in data 17 marzo 2016.

Il successivo 12 aprile 2016 venivano dunque ritirati i mandati di pagamento per 10.447 creditori, tempestivamente trasmessi all'istituto bancario per l'emissione degli assegni circolari. Al fine di contenere, per quanto possibile, i costi per la procedura, i curatori provvedevano altresì a predeterminare con l'istituto bancario un costo per ogni singolo assegno circolare pari ad euro 0,80 (in luogo di euro 1,20), in tal modo ottenendo un risparmio di oltre 4.000 euro, e ciò nonostante il maggior onere attribuito alla banca, consistente nell'indicare, su ogni assegno circolare, anche il codice fiscale del beneficiario, al fine di risolvere l'ulteriore difficoltà legata a numerosi casi di omonimia. Al fine di portare a compimento questo riparto «pilota», un'ulteriore difficoltà era rappresentata dall'individuazione di una struttura idonea, dei mezzi e del personale necessario per dar corso alla materiale distribuzione degli assegni circolari, soprattutto in ragione del fatto che gli immobili di proprietà della società fallita non erano giudicati utilizzabili a tale scopo.

Benché all'udienza del 17 marzo 2016 (fissata per la verifica delle domande tardive) si fosse acquisita la disponibilità del comitato dei creditori a collaborare nella ricerca di un immobile idoneo ad ospitare le attività di consegna (offerta alla quale non aveva fatto seguito alcuna iniziativa concreta), la curatela fallimentare si attivava a tal fine, individuando un soggetto disposto ad offrire una locazione temporanea di un ufficio attrezzato di circa 22 mq., da utilizzare per il ricevimento dei creditori, la distribuzione degli assegni circolari e la contestuale acquisizione di dichiarazioni per la comunicazione ufficiale delle coordinate bancarie da utilizzare per i successivi e auspicati riparti.

Ha la parola per la replica il senatore PUGLIA (M5S), il quale si dichiara parzialmente soddisfatto, notando che, la pur approfondita ricostruzione esposta dal vice ministro Casero non comprende alcuna indicazione riguardante la posizione del Ministero della giustizia in merito alle anomalie e ai ritardi nelle procedure fallimentari concernenti la società Deiuemar. Auspica peraltro l'impegno delle istituzioni al fine di conseguire l'obiettivo della soddisfazione dei diritti dei creditori della società.

Il PRESIDENTE, d'intesa con l'interrogante e il rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02952. Dichiarando quindi concluso lo svolgimento delle odierne procedure informative.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Facendo riferimento ai temi oggetto dell'interrogazione n. 3-02938, appena svolta, il PRESIDENTE dà conto dell'invito rivolto a tutta la Commissione dal Ministro dell'economia e delle finanze alla presentazione dei rapporti di FMI e OCSE sulle migliori pratiche nell'organizzazione e nel funzionamento delle agenzie fiscali, che si svolgerà martedì 19 luglio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva che le informazioni contenute in tali rapporti possono costituire materiale di grande interesse per la Commissione, al fine della definizione del miglior percorso di analisi circa il miglioramento del sistema dell'amministrazione finanziaria.

La seduta termina alle ore 14,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

257^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ASTORRE (*PD*) chiede di riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge sul contrasto alle false cooperative, per i quali egli è relatore.

Il presidente MUCCHETTI assicura che l'esame dei disegni di legge n. 2188 e 1230 sarà ripreso nelle prossime sedute, compatibilmente con le esigenze connesse alla conclusione dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) presenta due riformulazioni degli emendamenti 52.0.400 e 52.0.500, pubblicate in allegato, segnalando che le modifiche apportate riguardano la clausola di invarianza finanziaria.

Preannuncia la presentazione, a breve, di ulteriori riformulazioni e di un emendamento, chiedendo che la seduta in corso possa riprendere, a tal fine, al termine della seduta dell'Assemblea.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) propone di non fissare un termine per subemendamenti alle riformulazioni dei relatori, considerato il tipo di modifica apportata.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) chiede invece la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il presidente MUCCHETTI propone che i subemendamenti già presentati al testo originario dei due emendamenti dei relatori 52.0.400 e 52.0.500 si intendano tutti ripresentati ai rispettivi testi 2, senza fissare quindi un termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti; propone invece di fissare sin d'ora alle ore 10 di lunedì 18 luglio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento e alle riformulazioni che saranno presentate alla ripresa della seduta.

Concorda la Commissione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede alla Presidenza di sollecitare la revisione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'emendamento 33.0.4, da lui già richiesta dinanzi alla Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di segnalare la questione.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 13,50.

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) presenta gli emendamenti 3.100/200, 36.100 (testo 3), 40.0.100 (testo 3) e 50.0.100, pubblicati in allegato.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che, come convenuto prima della sospensione, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti ora presentati è fissato alle ore 10 di lunedì 18 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085**

Art. 3.

3.100/200

I RELATORI

All'emendamento 3.100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso «Art. 132-ter»:*

a) al comma 4, sostituire le parole: «o concorrente» con le seguenti: «o principale o paritaria»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4; b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.»;

c) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. L'Ivass verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.»;

2) *nel «Conseguentemente», al capoverso 2., sostituire le parole: «è adottato dall'Ivass entro 120 giorni» con le seguenti: «è adottato dall'Ivass entro 90 giorni».*

Art. 36.

36.100 (testo 3)

I RELATORI

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente

al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente Unico S.p.A per il tramite dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano – OCSIT, attribuita ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente Unico S.p.A. con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all’OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l’autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall’OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l’esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all’OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal Comitato per la Gestione del Fondo bombole metano di cui all’articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 40.**40.0.100 (testo 3)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)*

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di man-

cato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

Art. 50.

50.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disciplina IVA delle agenzie di viaggio fuori dall'Unione europea)

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1 le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA, maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede:

a) Quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) Quanto a 13,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 52.

52.0.400 testo 2/1

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori».

52.0.400 testo 2/2

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «o individuale di persone», inserire le seguenti: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini».

52.0.400 testo 2/3

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi di mobilità ai più moderni standard tecnologici, ivi compresi quelli che si svolgono con applicazioni web e quelli che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione tra passeggeri e operatori del servizio;»;*

b) *alla lettera c), alla parola «regolare» premettere le seguenti: «promuovere e»;*

c) alla lettera d), dopo le parole: «del servizio garantendo» inserire le seguenti: «la sicurezza del trasporto e la professionalità del conducente, nonché le informazioni necessarie ad»;

d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) definire gli standard nazionali per l'individuazione da parte delle regioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione efficiente dei servizi di mobilità di cui alla lettera a);»;

e) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/4

LANZILLOTTA

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;»;

b) alla lettera c), sostituire la parola «regolare» con la seguente: «promuovere»;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/5

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;».

52.0.400 testo 2/6

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai più moderni» con le seguenti: «e incentivare l'utilizzo dei più moderni».

52.0.400 testo 2/7

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di internet e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

52.0.400 testo 2/8

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire la parola: «regolare» con la seguente: «promuovere»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/9

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «regolare la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

52.0.400 testo 2/10

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «regolare la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

52.0.400 testo 2/11

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire la parola: «regolare», con la seguente: «promuovere».

52.0.400 testo 2/12

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), dopo le parole: «la concorrenza», inserire le seguenti: «tutelando altresì i diritti dei lavoratori, attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, nonché evitando possibili ricadute sui livelli salariali.».

52.0.400 testo 2/13

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, PALERMO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) eliminare l'obbligo, posto a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, di fare ritorno in rimessa alla fine di ogni singolo servizio reso, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività secondo criteri di efficienza ed economicità;».

52.0.400 testo 2/14

CERVellini

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

52.0.400 testo 2/15

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/16

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea.».

52.0.400 testo 2/17

CERVellini

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera f), dopo la parola: «abusivismo», inserire le seguenti: «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili.».

52.0.400 testo 2/18

MANCUSO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «g) introdurre una definizione norma-

tiva di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici.».

52.0.400 testo 2/19

BARANI, RUVOLO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al fine di favorire la concorrenza nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e di adeguare l'offerta dei servizi in favore dei consumatori anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, la prenotazione dei servizi di noleggio autovetture con conducente di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 può essere effettuata direttamente o tramite servizi tecnologici per la mobilità presso idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture e per la gestione delle prenotazioni nella disponibilità giuridica dei soggetti di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il documento comprovante la prenotazione del servizio può essere trasmesso alle vetture svolgenti il servizio anche telematicamente, in tal caso deve contenere un codice di identificazione unico della prenotazione riscontrabile in caso di accertamento.».

Conseguentemente, all'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», sostituire la rubrica con la seguente: «(Norme per favorire la concorrenza dei servizi di NCC e delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autotrasporti pubblici non di linea)».

52.0.400 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione

della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicurano agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni *standard* tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o conte-

stualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

52.0.500 testo 2/1

RUVOLO

All'emendamento 52.0.500, alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 53», aggiungere il seguente:

«Art. 54.

1. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE si applica in presenza di infrazioni già commesse e accertate, inerenti unicamente la specifica attività assicurativa, esercitata in stabilimento o in libere prestazioni di servizi da parte dell'impresa di assicurazione avente sede sociale in uno Stato membro della UE operante sul territorio italiano.»

52.0.500 testo 2/2

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta» e le parole: «decreti legislativi» con le seguenti: «disegni di legge».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

52.0.500 testo2/3

DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «sviluppo urbano integrato multidisciplinare» inserire le seguenti: «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

52.0.500 testo 2/4

COMPAGNA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici sui veicoli che svolgono un servizio pubblico, senza oneri per i cittadini e per le imprese;».

52.0.500 testo 2/5

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «di persone» inserire le seguenti: «, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,».

52.0.500 testo 2/6

SCALIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/7

DI BIAGIO, MARINELLO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/8

PELINO, PICCOLI

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e pro-

porzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/9

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/10

SCALIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «senza maggiori oneri per i cittadini» con le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500 testo 2/11

DI BIAGIO, MARINELLO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «senza maggiori oneri per i cittadini» con le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500 testo 2/12

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando che i costi relativi alle "scatole nere" quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti;».

52.0.500 testo 2/13

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) vigilare al fine di assicurare che i costi relativi all'installazione dei dispositivi non siano scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative, attraverso ingiustificati aumenti di prezzo;».

52.0.500 testo 2/14

CONSIGLIO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità,» con le seguenti: «garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter, comma 1, lettera b, e articolo 9, comma 1, della presente legge, disciplinare».

52.0.500 testo 2/15

CONSIGLIO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma;».

52.0.500 testo 2/16

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentitil'IVASS» inserire le seguenti: «e le principali associazioni di tutela dei consumatori».

52.0.500 testo 2/17

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza.»

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» fino a: «smart city» con le seguenti: «lo sviluppo delle smart city e misure volte alla promozione della mobilità sostenibile».

52.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53.

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette “scatole nere” o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che

beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi descritti al comma 1, insieme ai relativi *standard*, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi descritti al comma 1;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della *privacy*, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal secondo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza per l'esercizio della delega è prorogata di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredate di relazione tecnica che dia conto della neutralità

finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria**364^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 305)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo un differimento di due giorni del termine per l'espressione del parere, stante la particolare complessità del provvedimento, la necessità di compiere ulteriori approfondimenti anche con l'Esecutivo, nonché l'esigenza di armonizzarne il contenuto con il testo che sarà posto in votazione dalla Camera dei deputati.

Il rappresentante del GOVERNO, consapevole della tempistica del provvedimento e delle problematiche ricordate dalla relatrice, ritiene che nulla osti a posticipare l'espressione del parere.

Alla richiesta del senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), che chiede delucidazioni sull'esigenza di fornire un parere in qualche modo coordinato con la XII Commissione della Camera dei deputati, la PRESIDENTE ricorda che lo schema di decreto in esame dà attuazione alla delega prevista dall'articolo 11 della legge n. 124 del 2015 e che, ai sensi di

tale disposizione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti è di tipo rafforzato, nel senso che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari, è previsto un ulteriore passaggio parlamentare del provvedimento prima che questo possa essere definitivamente adottato.

Interviene in discussione generale la senatrice MATTESINI (PD) ricordando preliminarmente che lo schema di decreto si inserisce nel quadro ampiamente positivo di riforma della pubblica amministrazione delineato dalla legge n. 124 del 2015. Il provvedimento riconosce la centralità della figura del *manager*: tuttavia, se ciò è positivo, non appare giusto, come fa in più passaggi la relazione illustrativa del provvedimento, rimarcare come tale riforma sia diretta a superare le inefficienze derivanti dall'eccessiva politicizzazione delle nomine. Al riguardo, ritiene pertanto necessario distinguere sempre tra buona e cattiva politica, mentre, in termini generali, ritiene che la politica debba essere messa in grado di decidere autonomamente i soggetti cui affidare la realizzazione degli obiettivi. Andando ad analizzare nello specifico il testo del provvedimento, apprezza anzitutto la scelta di realizzare un albo nazionale con l'obiettivo di migliorare la qualificazione del *management*. Al riguardo ritiene importante l'esigenza di contemperare l'acquisizione dei risultati con un efficiente uso delle risorse a disposizione. Sulla necessità di disporre di una adeguata qualificazione del *management* sussistono elementi su cui intervenire, quali, ad esempio, la necessità di meglio definire il possesso di titoli di studio attinenti all'attività da svolgere. Riguardo alla necessità di disporre di comprovate esperienze dirigenziali ritiene che andrebbero particolarmente valorizzate le esperienze maturate nello specifico settore, con particolare riferimento all'ambito socio-sanitario. Sul requisito anagrafico per l'iscrizione all'elenco nazionale, concorda con quanto puntualizzato in un precedente intervento dal senatore Bianco, ricordando come la previsione del requisito dei 65 anni necessario per l'iscrizione consenta poi, nel caso di conferimento dell'incarico, di giungere ad un limite di età maggiore. Riguardo alla Commissione esaminatrice, ritiene opportuna la presenza al suo interno di soggetti particolarmente qualificati, in grado di valutare adeguatamente i candidati, quali ad esempio esperti di *management*. Sottolinea l'esigenza di contemperare trasparenza e qualità nella definizione dei criteri di selezione. Con riferimento alla valutazione di titoli formativi e professionali, ritiene errato che siano state messe sullo stesso piano attività scientifiche ed attività di gestione manageriale. In termini generali ritiene che la creazione di un albo nazionale sia un passaggio importante per realizzare quelle esigenze di uniformità richiamate anche nel testo di riforma della Costituzione recentemente approvato dal Parlamento. Sul conferimento degli incarichi di direttore generale, segnala l'opportunità di individuare al momento della nomina anche una serie di specifici obiettivi. Conclude stigmatizzando la mancata previsione di compensi e rimborsi ai componenti delle Commissioni, da cui potrebbe derivare un'eccessiva concentrazione a livello territoriale dei partecipanti alle stesse.

La senatrice MATURANI (PD) formula un giudizio complessivamente positivo sul testo in esame, che ha il pregio di mettere al centro della discussione le capacità manageriali della figura del direttore generale. Più in dettaglio, nel concordare con molti dei rilievi già approfonditi dai senatori precedentemente intervenuti, rimarca anzitutto come la mancata previsione di compensi e rimborsi per i componenti delle Commissioni sia figlia di un sentimento populista che caratterizza attualmente il Paese e finisce però per privare del giusto riconoscimento coloro che sono chiamati a svolgere attività particolarmente delicate e complesse. Sul tema dei criteri di valutazione, se il riconoscimento della capacità manageriale deve costituire un aspetto fondamentale della figura dirigenziale, non si capisce perché si individuino tra i criteri fondamentali le pubblicazioni scientifiche che, se pur importanti, non possono costituire un elemento dirimente rispetto alle esperienze gestionali. Sulla previsione di un limite di età, condivide quanto precedentemente affermato dalla senatrice Mattesini, ritenendo importante l'individuazione di un tetto massimo. In conclusione non condivide la scelta effettuata dal testo di individuare un medesimo percorso tanto per i direttori sanitari che per i direttori amministrativi, dal momento che per i vertici sanitari sarebbero necessari criteri di scelta meno rigidi e burocratici.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ritiene particolarmente delicata la fase di individuazione dei Commissari tenuti ad esaminare i candidati che, a suo avviso, dovranno essere soggetti altamente qualificati. In particolare manifesta qualche perplessità sull'idoneità dei magistrati ad esprimere valutazioni in materia di organizzazione e gestione aziendale. Sul tema della remunerazione dei direttori generali ritiene che, stante la loro centralità nell'ambito del sistema sanitario nazionale, questa debba essere proporzionata alla dimensione ed alla complessità dell'azienda sanitaria locale che si va a dirigere, anche nell'ottica di creare una competizione tra *manager* per la gestione delle strutture di maggior rilievo. Evidenzia infine come, a proprio parere, sia in qualche modo necessario prevedere un meccanismo che impedisca ad un direttore generale di essere remunerato in misura minore rispetto ad un primario ospedaliero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(998-B) TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore AIELLO (AP (NCD-UDC)) evidenzia che il disegno di legge in esame, ritrasceso con modifiche dalla Camera dei deputati, è inteso ad introdurre l'obbligatorietà di alcuni accertamenti diagnostici neo-

natali – da inserire nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) –, al fine di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, mediante un tempestivo trattamento delle patologie (articolo 1). In particolare, ricorda che, in base al testo approvato in prima lettura dalla 12^a Commissione del Senato in sede deliberante e confermato in sostanza, sul punto, dalla Camera, il disegno di legge prevede come obbligatori gli accertamenti diagnostici neonatali – da effettuarsi, come specificato dalla Camera, nell’ambito degli *screening* neonatali – per le malattie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico (articolo 2). Riguardo alle modifiche operate dalla Camera, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla 12^a Commissione del Senato in sede deliberante, segnala che: nell’articolo 1, si è introdotto un riferimento alla finalità di consentire diagnosi precoci; nell’articolo 3, relativo all’istituzione, presso l’Istituto superiore di sanità, del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali, oltre ad alcune modifiche esclusivamente formali e all’introduzione di una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, si è specificato che ai membri del Centro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (il testo approvato dalla 12^a Commissione del Senato prevedeva, in termini più sintetici, la partecipazione a titolo gratuito), si è soppresso – riguardo al compito del Centro di individuare standard comuni per la realizzazione degli *screening* neonatali – il riferimento al controllo (da parte del Centro) dei costi degli *screening* e si è elevato da 24 a 48 ore il termine massimo (decorrente dal prelievo) per la consegna, presso i centri di *screening* di riferimento per la regione, dei campioni di sangue previsti dal comma 4, lettera f); nell’articolo 4, relativo alla predisposizione di un protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali ed ad una valutazione di HTA (*Health technology assessment*), da parte dell’AGENAS, su quali tipi di *screening* neonatale effettuare, è stata inserita una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica; nell’articolo 6, comma 1, si è modificato il termine per l’inserimento nei LEA degli accertamenti diagnostici neonatali in oggetto, ponendolo in 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (il termine previsto nella precedente versione era il 31 dicembre 2015). In merito alla procedura per il medesimo inserimento nei LEA, le modifiche apportate dalla Camera ai successivi commi 2 e 6 riguardano l’aggiornamento dei richiami alle norme sulle procedure di revisione dei LEA e variazioni formali alle disposizioni per la copertura finanziaria; con l’introduzione di nuovi commi (da 3 a 5) nell’articolo 6, sono state inserite clausole di monitoraggio e di salvaguardia finanziari, oltre che una clausola di natura contabile.

La PRESIDENTE comunica l'intendimento di sottoporre alla Commissione la proposta di richiesta di trasferimento del disegno di legge in titolo dalla sede referente alla sede deliberante.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 14,45 di oggi la prevista audizione del Sindacato Medici italiani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

365^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(447) Maria RIZZOTTI. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

(1611) VACCARI ed altri. – Disciplina delle attività funerarie

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

La relatrice MATURANI (PD) ricorda come successivamente alla presentazione dell'Atto Senato n. 1611, d'iniziativa del senatore Vaccari, si sia svolto un ciclo di audizioni che hanno consentito alla Commissione di raccogliere informazioni particolarmente significative sulle maggiori problematiche del settore. Fa presente altresì come nello scorso mese di aprile sia stato congiunto al citato disegno di legge n. 1611 l'Atto Senato n. 447, d'iniziativa della senatrice Rizzotti. Preannuncia pertanto che intende procedere d'intesa con la senatrice Rizzotti al fine di predisporre

un testo base unificato su cui successivamente i membri della Commissione potranno più proficuamente intervenire.

Il senatore GAETTI (*M5S*), facendo presente che il provvedimento in esame riguarda un tema di grande interesse, preannuncia un proprio intervento in una prossima seduta.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) concorda con quanto proposto dalla Relatrice, dichiarando la propria disponibilità per la predisposizione di una bozza di testo base da sottoporre alla Commissione nelle prossime settimane.

La PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto, in attesa della presentazione da parte della Relatrice di un testo unificato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 206

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,25

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO DEI MEDICI ITALIANI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria**244^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
CALEO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il vice ministro Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione n. 3-02426, facendo preliminarmente presente che con la pubblicazione in G.U. n. 85 dell'11 aprile 2013 del decreto direttoriale 22 marzo 2013, relativo alla graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni in favore dei programmi di investimento, riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto 13 dicembre 2011, la Iavazzi Ambiente S.c. a r.l., risultava ammessa alle agevolazioni di cui al decreto 13 dicembre 2011 «Bando Filiere delle Biomasse». Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 del citato bando, gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico hanno richiesto alla società di trasmettere, entro l'11 giugno 2013, ad Invitalia, in qualità di soggetto gestore, la documentazione necessaria alla formale adozione del provvedimento di concessione, previsto dall'articolo 13, comma 3, del citato decreto ministeriale. Con comunicazione del 7 giugno 2013, la società ha inviato parte della documentazione e ha richiesto contestualmente una proroga al 31 dicembre 2013, per l'invio della documentazione mancante. Nonostante l'ulteriore sollecito di Invitalia, lo scorso 22 novembre 2013, la ditta beneficiaria non ha completato nei termini l'invio della documen-

tazione necessaria all'istruttoria e ha presentato, il 30 dicembre 2013, un'ulteriore generica richiesta di proroga, senza alcuna indicazione dei tempi, per la trasmissione dei documenti restanti. Pertanto, considerato il notevole arco temporale intercorso dalla suddetta comunicazione e non risultando ancora pervenuta la documentazione richiesta, il Ministero dello sviluppo economico, il 13 novembre 2014 ha diffidato la Iavazzi Ambiente S.c. a r.l., intimando alla stessa di provvedere alla trasmissione, entro sessanta giorni dal ricevimento della diffida di una corposa documentazione. Allo scadere del termine assegnato, essendo ormai trascorso il lasso di tempo utile senza che tale documentazione fosse pervenuta, il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 27 luglio 2015, ha comunicato alla ditta la decadenza dal contributo e del diritto a fruire delle agevolazioni previste. Per quanto di competenza, il Ministero dell'interno, ha comunicato che la Iavazzi Ambiente S.c. a r.l., destinataria del provvedimento interdittivo antimafia del 13 agosto 2015, e costituita dalle consorziate Impresud S.r.l. e Ecologia Iavazzi S.r.l., destinatarie anch'esse in data 13 agosto 2015 di informative ostative antimafia, nonché di provvedimenti di diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1 – comma 52 – della legge 6 novembre 2012, n. 190, cosiddetto *white list*. La Iavazzi Ambiente S.c. a r.l. ha proposto ricorso al TAR Campania avverso il provvedimento ostativo. Tale ricorso non risulta ancora definito. Anche la Ecologia Iavazzi S.r.l. e la Impresud S.r.l., avverso le relative informative ostative, hanno proposto ricorsi al TAR Campania. Il TAR li ha respinti con sentenze n. 209/2015 e n. 210/2015. Per la riforma di dette sentenze, le società hanno proposto ricorsi in appello al Consiglio di Stato, ad oggi, non ancora definiti. Il Ministero dell'ambiente ha rappresentato che non vi è, agli atti, documentazione relativa al progetto in questione, né si intravedono aspetti riconducibili alle competenze dello stesso Ministero, che ha precisato che, in materia di valutazione di impatto ambientale, spettano allo Stato le competenze relative alle centrali termiche e agli altri impianti di combustione con potenza termica maggiore di 300 megawatt, mentre le competenze relative alle tipologie di centrali indicate nell'interrogazione spettano alla Regione. Ciò vale anche per quanto attiene gli aspetti autorizzativi.

La senatrice MORONESE (*M5S*) si dichiara insoddisfatta della risposta poiché la ricostruzione dei fatti rappresentata dal vice ministro Bellanova ha trascurato rilevanti elementi di valutazione, quale ad esempio la circostanza per la quale la regione Campania ha rilasciato le autorizzazioni nonostante l'avviso contrario delle istituzioni scientifiche e sanitarie competenti. Sollecita il Ministero dello sviluppo economico ad intervenire nei casi in cui le amministrazioni regionali perseverino in comportamenti non coerenti con la tutela ambientale.

Il presidente CALEO dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) interviene in merito alla procedura informativa testé conclusa, rilevando la necessità che gli atti parlamentari di indirizzo e controllo consentano di individuare soluzioni condivise nell'interesse del Paese, prevedendo la supplenza dello Stato nel caso di gravi inadempienze regionali.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sollecita la trattazione del disegno di legge n. 2323, recante «Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura», sottolineando che l'oggetto di questa proposta legislativa risulta di particolare attualità in considerazione delle recenti notizie di cronaca.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) chiede che venga dato corso alla sua richiesta di una procedura informativa sul Centro intermodale merci – CIM. In provincia di Novara, che sembrerebbe operare in assenza delle autorizzazioni prescritte, anche in relazione al raddoppio della superficie dedicata allo svolgimento delle attività operative.

Il presidente CALEO fa presente che riferirà al presidente Marinello quanto richiesto dai senatori intervenuti. Comunica inoltre che il disegno di legge n. 2323 sarà trattato nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio

S. 2451, approvato dalla Camera

(Parere alla 5^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 5^a Commissione Bilancio del Senato sul testo del disegno di legge S. 2451, già approvato dalla Camera, recante «Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio».

Ricorda che la Commissione ha espresso un parere favorevole, nella seduta del 21 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.

Richiamando la relazione svolta in quella sede circa il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio, rileva che oggetto della proposta di legge è l'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, con il principale obiettivo di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità.

La nuova legge di bilancio viene dunque articolata in due sezioni, la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di

finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni.

Sono poi modificati i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio. In particolare viene posposto al 27 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora fissato al 15 ottobre) per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Vengono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina (di cui all'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. Viene inoltre previsto che in annesso al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), istituendo a tal fine un apposito Comitato presso l'ISTAT.

Risultano altresì ampliati i contenuti della Nota di aggiornamento, nonché della relazione tecnica al disegno di legge di bilancio e sono modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Sempre con riferimento alle leggi di spesa una specifica disposizione esclude che per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito IRPEF, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Si interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Segnala infine come il carattere sostanziale della legge di bilancio non venga esteso alla legge di assestamento, alla quale vengono affidate soltanto variazioni compensative (limitatamente all'esercizio in corso) tra le dotazioni finanziarie, anche se appartenenti ad unità di voto diverse; viene comunque arricchito il contenuto informativo di tale disegno di legge.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sprechi alimentari

S. 2290 approvato, in un testo unificato, dalla Camera

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

L'onorevole Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9^a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge A.S. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi».

Ricordo che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, in data 9 marzo 2016.

Il disegno di legge è costituito da diciotto articoli ripartiti in tre Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, reca le finalità dell'intervento legislativo e le definizioni.

L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento, che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano; favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo programma, nonché alla riduzione della quantità di rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni.

L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento. Oltre a quella di operatori del settore alimentare e di soggetti donatori – qualificati come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – rileva, ai fini della normativa proposta con il disegno di legge, quella di «eccedenze alimentari». Esse consistono nei prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento

dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause – indicate in via non esaustiva – ovvero nei prodotti non idonei alla commercializzazione. Oggetto di definizione è anche la donazione, qualificata come cessione di beni a titolo gratuito. Si dà anche la definizione di spreco alimentare, vale a dire i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza. Quest'ultima sostituisce il termine minimo di conservazione – inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione, conserva le sue proprietà specifiche – per alimenti molto deperibili; oltre la data di scadenza gli alimenti molto deperibili sono considerati a rischio.

Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 12, reca misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari.

L'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari – da parte degli operatori del settore alimentare – ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario. La cessione deve essere gratuita e destinata prioritariamente a favore di persone indigenti. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio.

L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione; è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse – nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza – in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti della panificazione.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita: gli operatori del settore alimentare, che effettuano le cessioni gratuite, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità con la normativa nazionale ed europea vigente.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo, il comma 1 reca una novella all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia penale. In caso di confisca di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. Deve trattarsi di enti che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, ivi comprese le organizzazioni non lucrative

di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

L'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti – nella normativa vigente limitato alle ONLUS – agli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, richiamati al precedente articolo 6.

L'articolo 8 prevede, in attuazione di quanto già disposto all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, l'integrazione – con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali – delle funzioni e della composizione del Tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012. In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), attribuisce al Tavolo il compito di promuovere iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con funzioni consultive, propositive, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze. Lo stesso comma 1, alla lettera *b*), ne disciplina la composizione per un totale di 29 soggetti. Nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione posta dal parere di questa Commissione, concernente la necessità di rinforzare la rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI nell'ambito del Tavolo di coordinamento in questione, originariamente limitata a un rappresentante delle regioni e delle province autonome e un rappresentante dell'ANCI, e modificata, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, nel senso di prevedere due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e due rappresentanti dell'ANCI. Il comma 2 precisa che le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere; al comma 3 si dispone che la partecipazione al Tavolo sia gratuita.

L'articolo 9 prevede che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere (comma 1): a tale previsione non si applica la clausola di invarianza finanziaria disposta dal comma 6 dell'articolo. È poi prevista, al comma 2, la promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché del recupero e della redistribuzione per fini di beneficenza: ciò avverrà mediante campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e del consumo di risorse naturali e delle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi. Il comma 3 estende le campagne informative alla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose, nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri

avanzi di cibo. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, alle Regioni è consentita, dal comma 4, la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e fornire ai ristoratori contenitori riciclabili, tali da permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi; tali iniziative possono essere promosse nel sito *internet* dei comuni interessati. Anche questa disposizione sfugge dalla clausola di invarianza finanziaria disposta dal comma 6. Infine il comma 5 rimette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.

L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 11, al comma 1, rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012. Contestualmente il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale.

L'articolo 12 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio – istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007 – alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari (comma 1). In relazione alle nuove finalità, il comma 2 incrementa la dotazione del fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 18, reca ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 13 amplia la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite, equiparandoli, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali ai fini del corretto stato di consumazione, trasporto, deposito e utilizzo dei prodotti ceduti. Oltre alle ONLUS, già previste dalla legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza

fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale.

L'articolo 14 prevede l'equiparazione alle cessioni a titolo gratuito in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento, purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.

L'articolo 15 modifica la disciplina sui sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati e sull'eventuale successivo impiego dei medesimi, stabilita dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di donazione di medicinali inutilizzati ad ONLUS. Rispetto alla disposizione vigente, la definizione delle modalità di donazione e di utilizzazione di tali medicinali, nonché la definizione dei requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e delle procedure concernenti la tracciabilità dei lotti di medicinali distribuiti è demandata ad un decreto del Ministro della salute, sopprimendo, tuttavia, sia il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, sia il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome. La novella specifica che è vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto delle suddette donazioni.

L'articolo 16 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario, in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 17 conferisce al comune – con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014 – la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive che producono e distribuiscono beni alimentari: ciò purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale. Il coefficiente di riduzione della tariffa eventualmente applicato dal comune deve risultare proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

L'articolo 18 prevede, infine, che alle cessioni di beni a titolo gratuito di cui al provvedimento in esame non si applicano i requisiti di forma *ad substantiam* delle donazioni e la restante disciplina codicistica che le regola.

Preso atto del fatto che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione posta dalla Commissione nel parere espresso in data 9 marzo 2016, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari

C. 1159 Vacca

(Parere alla VII Commissione della Camera)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (*PD*), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione Cultura della Camera sul testo della proposta di legge C. 1159 Vacca ed altri, recante «Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari».

La proposta di legge modifica la disciplina in materia di contributi pagati dagli studenti universitari, prevede sanzioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università ed interviene in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. *spending review*). Tali modifiche riguardano i limiti della contribuzione studentesca, incidendo sui criteri per individuare la tassazione massima a carico dello studente. Sono nello specifico modificate le modalità di calcolo del limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione studentesca totale – ossia la somma di tutte le tasse pagate dagli studenti in un singolo ateneo – rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario assegnato dallo Stato alla singola università. Originariamente questo calcolo veniva effettuato sommando la contribuzione della totalità degli studenti, sia in corso che fuori corso. Dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 95 del 2012, ai fini del calcolo della contribuzione studentesca totale è stata scorporata la contribuzione degli studenti fuori corso; conseguentemente non sono più considerate le tasse pagate dagli studenti fuori corso, che, in media, rappresentano il 40 per cento degli iscritti. La proposta di legge, abrogando le modifiche recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, introduce dunque nuovamente il limite massimo dell'ammontare della contribuzione studentesca rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, riconsiderando nel calcolo della contribuzione studentesca totale anche gli studenti iscritti fuori corso.

L'articolo 2 specifica che, ai fini dell'applicazione della disciplina vigente, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo. La relazione illustrativa fa presente, al riguardo, che, attualmente, alcune università scorporano dal totale della contribuzione studentesca il contributo per il funzionamento di laboratori o biblioteche.

Il comma 2, confermando di fatto la disciplina vigente, dispone che il limite previsto per la contribuzione studentesca si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario dello Stato.

Il comma 3, lettera *a*), dispone che ogni università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario ad essa erogato. La lettera *b*) prevede che alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca superi il limite del 20 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario erogato, non è corrisposto l'importo del Fondo spettante per l'esercizio successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza, a meno che nella riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella in cui è approvato il conto consuntivo non sia predisposto dalla stessa università un piano per la restituzione agli studenti – con spese a carico dell'ateneo – della quota di contributi risultata eccedente. La lettera *c*) dispone infine l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti il cui ISEE familiare sia inferiore a 11.000 euro.

Il comma 4 dispone che il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adegua la normativa regolamentare vigente, alle disposizioni recate dall'articolo 2.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura

S. 2217 Governo

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

L'onorevole Francesco RIBAUDO, *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 9^a Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge A.S. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura».

Il disegno di legge è costituito da nove articoli.

Gli articoli da 1 a 5 modificano la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-*bis* del codice penale, consistente nello svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, esercitata «mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori». L'attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento. Per tale reato sono previste la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro

per ciascun lavoratore reclutato, nonché le pene accessorie di cui all'articolo 603-ter del codice penale.

Le modifiche introdotte dal provvedimento in esame concernono i seguenti profili:

- le circostanze attenuanti, in relazione alle quali l'articolo 1, comma 1, primo capoverso, amplia, per il reato in questione, rispetto alla disciplina vigente (di cui all'art. 600-septies.1 del codice penale), un'ipotesi di circostanza attenuante: quest'ultima, nella nuova formulazione, concerne i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Resta fermo che, per il caso di applicazione della circostanza attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà;

- la confisca obbligatoria, in relazione alla quale il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 1, inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è obbligatoria – anziché costituire un'ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, la confisca obbligatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato. Sulla medesima materia della confisca interviene anche la novella di cui all'articolo 3. Esso inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica;

- l'impiego dei proventi derivanti dalle medesime confische, in relazione al quale l'articolo 5 prevede che i proventi delle confische (inerenti al delitto in esame) siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, destinato al finanziamento di programmi di assistenza e di integrazione sociale, a finalità di protezione sociale e a indennizzi in favore delle vittime di alcuni reati);

- l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, in relazione al quale l'articolo 2 inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato;

- la responsabilità amministrativa (derivante dal delitto) a carico dell'ente privato, in relazione alla quale l'articolo 4 modifica l'inquadra-

mento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In base a tale normativa, gli enti, le società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici sono responsabili (sotto il profilo di sanzioni amministrative) per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In base alla novella di cui all'articolo 4, con riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente viene elevata da 100 a 400 quote, mentre la misura massima resta pari a 1.000 quote; si inserisce inoltre il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente, consistente in una o più delle seguenti tipologie: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che nel 2014 istituì presso l'INPS la «Rete del lavoro di qualità». Ad essa possono partecipare le imprese agricole in possesso di determinati requisiti: mantenuto quello dell'essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, la novella di cui al comma 1 modifica in senso estensivo il requisito attinente all'assenza di condanne penali. Attualmente, infatti, si richiede che l'imprenditore non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La novella recata dalla lettera *a*) aggiunge anche l'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per delitti contro il sentimento per gli animali.

La lettera *b*) dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.

La lettera *c*) prevede che alla cabina di regia - che sovrintende alla Rete ed è composta da rappresentanti delle istituzioni centrali e territoriali, da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è presieduta dal rappresentante dell'INPS - partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro; la relazione governativa

spiega che ciò avviene in considerazione delle competenze loro attribuite in materia di immigrazione e di controlli sul lavoro.

La lettera *d*) aggiunge – alle funzioni della cabina di regia – ulteriori compiti. Si prevede anzitutto che essa debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il compito sarà espletato valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. La cabina di regia dovrà inoltre promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti in materia, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

In base alla lettera *e*), i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA), cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale.

Secondo quanto disposto dalla lettera *f*), ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare una convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione – l'accesso ai contributi da loro istituiti. La violazione – da parte del trasportatore – di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione di diritto della medesima e la decadenza del trasportatore dai benefici concessi dalle amministrazioni comunali. Viene, infine, riconfermata dalla lettera *g*) la clausola per cui l'INPS, per le attività di cui alla disciplina della Rete, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 prevede che le amministrazioni statali - direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo - predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. Il piano - tendente a migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - sarà oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e prevederà il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza per tutte le amministrazioni interessate dal provvedimento in esame: ognuna di essa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 reca la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Rileva che il provvedimento in esame reca disposizioni incidenti sulle materie «ordinamento penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro», ascritta alla competenza concorrente ai sensi del terzo comma dello stesso art. 117.

Sul provvedimento si è espressa la Conferenza unificata, con un parere favorevole che tiene conto delle richieste avanzate da ANCI e UPI, e condivisa dalle Regioni, affinché la composizione della Cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo di qualità sia integrata con un rappresentante di ciascuna delle due associazioni.

Sul provvedimento la Conferenza delle Regioni ha approvato (e trasmesso alla Commissione agricoltura del Senato) un documento in cui si suggerisce, fra l'altro, di introdurre disposizioni volte a condizionare l'erogazione di risorse pubbliche alle imprese operanti nel settore agricolo al rispetto dei diritti dei lavoratori e a favorire l'adozione di iniziative da parte degli enti locali tese ad incentivare il trasporto pubblico per assicurare forme di collegamento con i luoghi in cui si svolgono lavori soprattutto di carattere stagionale, anche al fine di arginare uno dei principali punti di forza del cd. caporalato.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,30.

ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio
(S. 2451, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2451, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243», approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «sistema contabile dello Stato» e «armonizzazione dei bilanci pubblici», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Sprechi alimentari
(S. 2290 approvato, in un testo unificato, dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi», approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

espresso apprezzamento per l'avvenuto recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione formulata nel predetto parere, concernente la necessità di rinforzare la rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI nell'ambito del Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 8, con la presenza di due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e due rappresentanti dell'ANCI (in luogo di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome e di un rappresentante dell'ANCI),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari
(C. 1159 Vacca)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo della proposta di legge C. 1159 Vacca ed altri,
recante «Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari»;
considerato che la proposta di legge è riconducibile alla materia
«sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost.), e alla ma-
teria «istruzione», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni
(art. 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura
(S. 2217 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»;

condivisa la finalità del provvedimento di garantire azioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

rilevato che il provvedimento:

– agli articoli da 1 a 5, modifica la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-*bis* del codice penale, intervenendo nella materia dell'«ordinamento penale», rientrante – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione – tra quelle di competenza esclusiva dello Stato;

– all'articolo 6, apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità, introducendo disposizioni incidenti sulle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), della Costituzione. Talune disposizioni dell'articolo 6 nonché l'articolo 7 – concernente la predisposizione di un piano volto a migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli da parte delle amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata e con il coinvolgimento delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore – sono da ricondurre alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», ascritta alla competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevata l'opportunità di integrare la Cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo di qualità con un rappresentante di ANCI e uno di UPI;

considerata infine l'opportunità di favorire l'adozione di iniziative da parte degli enti locali tese ad incentivare il trasporto pubblico locale per

assicurare forme di collegamento con i luoghi in cui si svolgono lavori soprattutto di carattere stagionale, anche al fine di arginare uno dei principali punti di forza del cd. caporalato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l'opportunità di modificare l'articolo 6 con la previsione che la composizione della Cabina di regia che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità sia integrata con un rappresentante di ANCI e uno di UPI;

2) sia valutata l'opportunità di introdurre disposizioni tese ad incentivare il trasporto pubblico locale affinché siano assicurate forme di collegamento con i luoghi in cui si svolgono lavori soprattutto di carattere stagionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il direttore di RaiUno, Andrea FABIANO.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore di RaiUno, Andrea Fabiano

(Svolgimento e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Nicola FABIANO, *direttore di RaiUno*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Roberto RUTA (*PD*) e Alberto AIROLA (*M5S*) e i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Maurizio LUPI (*AP*).

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Fabiano e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

*QUESITO PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 468/2285 al n. 469/2287)*

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il Direttore dell'Internal Auditing della RAI, Gianfranco Cariola, ha comunicato le sue dimissioni dall'azienda della TV pubblica;

il sopracitato Direttore, nel corso del suo incarico, avrebbe portato all'attenzione dei vertici dell'azienda, con «report» e nel corso di riunioni ufficiali, numerose critiche riguardanti le procedure usate per affidare le commesse esterne e i lavori;

secondo indiscrezioni giornalistiche il Direttore Cariola avrebbe segnalato un consistente numero di errori di gestione posti in essere dall'attuale *management* denunciando, in particolare, «l'assenza di procedure minime di trasparenza nei processi di affidamento delle commesse» e «la totale assenza di verifica sui fornitori»;

considerato che:

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avrebbe aperto un fascicolo per valutare i criteri di trasparenza utilizzati di recente per l'assunzione in Rai di alcuni dirigenti esterni, circa venti;

dette assunzioni avrebbero provocato, oltre alle numerose e scontate polemiche, anche numerose «fuoriuscite» come quella dell'ormai *ex* capo del personale;

il Direttore Cariola non avrebbe firmato neanche l'ultimo piano per la trasparenza siglato da Viale Mazzini «per motivi di conflitto d'interesse» ovvero perché detto piano era concomitante con le sopracitate indagini avviate dall'Autorità presieduta da Cantone;

la politica aziendale della RAI dovrebbe essere quella di ricorrere, prima di qualunque assunzione esterna, alla procedura del cosiddetto «*job posting*» ovvero alla selezione interna;

secondo indiscrezioni giornalistiche, (si veda «La Stampa» del 18 giugno 2016) ad oggi sarebbe in corso una «campagna acquisti» per ricercare nuove energie da destinare alla riorganizzazione dell'azienda radiotelevisiva che, nelle intenzioni, dovrebbe trasformarsi in una «*media company*»;

si chiede di sapere:

quali siano le reali e oggettive motivazioni alla base delle dimissioni del Direttore Cariola;

quali e quanti siano i «report» stilati dal direttore dimissionario e quali siano i contenuti integrali;

quali e quante sarebbero le «fuoriuscite» dall'azienda a seguito delle citate assunzioni di personale esterno;

se sia effettivamente allo studio una riorganizzazione dell'azienda e, in caso affermativo, quali siano le strategie, le finalità e i dettagli alla base di detta riorganizzazione di Viale Mazzini;

se per detta riorganizzazione si intenda fare ricorso alle procedure del «job posting» ovvero quali siano le motivazioni per cui si intende fare ricorso ad assunzioni esterne e, nel caso, attraverso quali modalità.

(468/2285)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai abbia avviato nei mesi scorsi – all'interno del complesso percorso di rinnovo della concessione che vede, quale punto qualificante, la ridefinizione del perimetro e dei contenuti della missione di servizio pubblico – un processo di profonda trasformazione di tutta l'offerta, con l'obiettivo di rendere un servizio migliore a tutti i cittadini che pagano il canone. L'obiettivo principale di tale percorso complessivo è quello di riempire di contenuti una strategia di forte recupero del ruolo di servizio pubblico che la Rai ha svolto nei decenni passati ma che oggi, alla luce delle rilevanti trasformazioni in atto nello scenario di riferimento, richiede decisi interventi di discontinuità. Basti pensare, a tal proposito, all'evoluzione delle pratiche di comportamento e di consumo dei contenuti, definiti dalle nuove tecnologie e dall'utilizzo di devices non tv-nativi – ma ormai utilizzati anche per la visione e l'ascolto di contenuti radiotelevisivi – che sono in grado pertanto di essere fruiti in molti più contesti rispetto al passato.

Questo ha reso quanto mai necessario strutturare meccanismi di gestione della complessa macchina operativa della Rai tali da garantire l'efficacia del processo stesso; due sono state le linee direttrici sin qui perseguite:

creazione di nuove strutture aziendali in grado di progettare con efficacia lo sviluppo dei processi evolutivi sopra richiamati (quali, a titolo di esempio, la Direzione Editoriale per l'offerta informativa, la Direzione Rai Digital, la Direzione Creativa);

individuazione per la struttura organizzativa di tutte le competenze necessarie per far fronte a quest'importante fase di cambiamento con l'obiettivo di affrontare con adeguata tempestività e in modo organico ed unitario le rilevanti sfide imposte in questo decisivo momento della vita dell'azienda.

Al riguardo, in linea generale, l'obiettivo è quello di pervenire alla definizione di un progetto e, successivamente, di individuare le risorse più adeguate alla trasformazione della Rai in Media Company. Più nello specifico, sul tema delle assunzioni per elevati livelli di responsabilità si è

mantenuta una consolidata policy aziendale: prima viene effettuata una ricerca tra il personale interno all'azienda, valutando i profili disponibili e, solo dopo aver verificato l'impossibilità di individuare all'interno dell'Azienda i profili ricercati, ci si rivolge – a seconda dei casi anche attraverso l'utilizzo di società di head hunting – al mercato esterno. Per quanto riguarda le modalità operative di selezione, si ritiene opportuno mettere in evidenza come lo strumento del job posting interno tenda a risultare maggiormente efficace per il reperimento delle professionalità da inserire nelle strutture già esistenti e con una mission chiaramente delineata.

Nel quadro sopra sintetizzato sono da inserire le «fuoriuscite» dall'azienda, che – per un'azienda delle dimensioni della Rai che sta attraversando una fase di forte cambiamento – sembrano apparire del tutto fisiologiche anche in considerazione del bilanciamento rispetto agli inserimenti intervenuti.

Ciò premesso, per quanto attiene più specificamente alla scelta del Direttore dell'Internal Auditing Gianfranco Cariola di lasciare la Rai questa – come peraltro pubblicamente dichiarato dallo stesso Cariola – è da ricondurre a motivazioni «di natura esclusivamente professionale ed è legata ad una prospettiva di crescita in un contesto di business più ampio e di maggiore respiro internazionale. Ogni lettura differente si tradurrebbe in una distorta rappresentazione di una scelta che, ribadisco, ha esclusivo fondamento professionale».

Gianfranco Cariola ha, nello svolgimento della propria attività di Direttore dell'Internal Auditing, elaborato numerosi report procedendo, sulla base delle procedure interne, secondo le seguenti linee direttrici:

fornire supporto specialistico al Vertice aziendale e al management in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di favorire l'efficacia, l'efficienza e l'integrazione dei controlli nei processi aziendali;

assicurare le attività di gestione delle segnalazioni;

assicurare accertamenti, analisi, valutazioni e raccomandazioni in merito al disegno e al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Rai al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia e supportarne la valutazione da parte degli organi societari e delle strutture aziendali preposte;

curare i rapporti con le società di revisione, gli organi sociali e gli organismi costituiti in relazione alla governance aziendale.

FICO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

l'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi stabilisce che sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, fra gli altri, «la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informa-

zioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione [...\$œ nel rispetto della dignità della persona»;

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in ragione della propria specifica missione, è soggetta ad ulteriori obblighi concernenti la qualità della programmazione e dei contenuti informativi;

l'articolo 3 del contratto nazionale di servizio fra Rai e Ministero dello sviluppo economico prescrive alla Rai di «improntare, nel rispetto della dignità della persona, i contenuti della propria programmazione a criteri di decoro, buon gusto, assenza di volgarità, anche di natura espressiva», principi ribaditi nel Codice Etico;

nella puntata di «Porta a porta» del 23 maggio 2016, in seguito a uno scambio di battute fra Barbara Lezzi, senatrice del Movimento 5 Stelle, e Mario Orfeo, direttore del Tg1, quest'ultimo ha chiesto al conduttore della trasmissione di ammonire, o meglio di censurare il comportamento della senatrice, che aveva etichettato il Tg1 «Pd1»;

mentre la senatrice proseguiva nel proprio ragionamento sugli effetti del cosiddetto «Brexit», il direttore faceva avvicinare Bruno Vespa alla sua sedia, continuando a sollecitare un intervento nei confronti di Barbara Lezzi. A quel punto il conduttore, con un atteggiamento di chiara deferenza nei confronti di Orfeo, chiedeva: «Che devo fare? La prendo a schiaffi?»;

dopo aver pronunciato tali gravi ed imbarazzanti parole, Bruno Vespa rincarava la dose rivolgendosi alla senatrice Lezzi e chiedendole di essere rispettosa e di osservare le regole del Galateo;

non è chiaro a quale titolo, con quale ruolo, il direttore di una testata della stessa rete sia stato ospitato in una trasmissione dedicata agli effetti del Brexit; in ogni caso, una volta tra gli ospiti, il direttore del Tg1 avrebbe dovuto accettare le consuete opinioni critiche espresse in qualsiasi trasmissione di approfondimento informativo, senza pretendere di censurarle avvalendosi della propria veste di direttore;

si chiede di sapere:

se ritengano che possa essere minimamente coerente con il principio della libertà di espressione il fatto che il conduttore di una trasmissione informativa e un suo ospite, in questo caso il direttore di una testata – possano disquisire sulla sanzione da infliggere a un altro ospite della trasmissione per opinioni – sia pure fortemente critiche – espresse nel più totale rispetto dei principi che regolano l'informazione radiotelevisiva;

se non ritengano che il comportamento del conduttore di «Porta a porta» e del direttore del Tg1, oltre a calpestare il principi della libertà di espressione, sia stato manifestamente lesivo dei principi e delle norme contenuti nel contratto di servizio e nel Codice etico, con particolare riguardo all'obbligo di improntare la programmazione a criteri di decoro, buon gusto e, soprattutto, assenza di volgarità espressiva;

se non ritengano che il direttore del Tg1, una volta ospitato nella trasmissione, avrebbe dovuto accettare il confronto che caratterizza qual-

siasi programma di approfondimento informativo, senza tentare di avvalersi della propria veste di direttore per censurare le opinioni a lui sgradevoli;

quali urgenti iniziative intendano assumere affinché i telespettatori dei programmi di approfondimento informativo siano rispettati nella loro sensibilità e non assistano più a episodi di questo genere;

quali provvedimenti urgenti intendano assumere nei confronti dei due protagonisti di questo sgradevole episodio, il cui comportamento dovrebbe apparire inaccettabile per il servizio pubblico radiotelevisivo.

(469/2287)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come la presenza di Mario Orfeo nel corso della trasmissione del 23 maggio accanto ad altri giornalisti fosse giustificata – oltre che dall'autorevolezza della testata dallo stesso diretta – dal fatto che il programma veniva svolto in collaborazione con il Tg1. Nella corso della trasmissione la senatrice Lezzi si è rivolta a freddo al direttore del Tg1 definendolo «direttore del Pdl», giudicandone il ruolo professionale asservito agli interessi di un partito politico. Come accade da sempre quando uno degli ospiti – pur nel pieno esercizio della propria libertà d'opinione – si rivolge in modo irrispettoso ad altri, il conduttore ha ritenuto di richiamare la senatrice Lezzi al rispetto delle regole del galateo che hanno sempre caratterizzato «Porta a porta».

Per quanto attiene invece specificamente alla frase richiamata nell'ambito dell'interrogazione di cui sopra, ancora, la stessa era un fuori onda rivolto non alla senatrice Lezzi ma al direttore Orfeo al quale con una battuta colloquiale è stato fatto presente che l'invito al galateo rivolto alla senatrice poteva essere ritenuto già sufficiente.

BRUNETTA. – Al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – Premesso che:

il 23 giugno scorso su Raiuno è andata in onda, in prima e seconda serata, una puntata speciale del programma «Porta a porta», per commentare «a caldo» i risultati del referendum svoltosi, nello stesso giorno, in Gran Bretagna sulla cosiddetta Brexit;

nel corso della trasmissione, a parere dell'interrogante si è dato esclusivo spazio alle ragioni del «remain», contro l'ipotesi dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea; si è registrato infatti un forte sbilanciamento dell'intera trasmissione, con ospiti e servizi giornalistici quasi tutti orientati a favore della Gran Bretagna nell'UE;

il conduttore della trasmissione, il giornalista Bruno Vespa, a parere dell'interrogante non ha tenuto conto dei principi cardine su cui dovrebbe basarsi il servizio pubblico radiotelevisivo, cioè la correttezza, la

completezza, l'imparzialità e il pluralismo dell'informazione; inoltre il giornalista non ha rispettato alcuna deontologia professionale, riguardo agli ospiti politici, presenti in trasmissione e rappresentanti dei maggiori gruppi parlamentari di opposizione, con particolare riferimento, oltre al sottoscritto interrogante, anche alla senatrice del M5S Barbara Lezzi;

in particolare, il conduttore non ha presentato correttamente il finanziere Davide Serra, omettendo di dichiarare la sua vicinanza al premier Renzi;

ne è scaturito uno scontro nel quale il giornalista Vespa, mancando completamente di rispetto al sottoscritto interrogante, ospite della trasmissione, dichiarava quanto segue: «Onorevole Brunetta sta impazzendo? Sta parlando una persona, stia al suo posto ... lei non ha il diritto..., che titolo ha..., chi è lei per decidere chi parla e chi no...?!»;

il sottoscritto aveva semplicemente rilevato che il conduttore, eludendo le regole della deontologia professionale, non aveva evidenziato la vicinanza politica al premier Renzi del finanziere Davide Serra (suo finanziatore, relatore in varie edizioni della Leopolda e consulente finanziario), chiedendo quindi a Vespa una maggior trasparenza e chiarezza in tal senso, nei confronti del pubblico;

Vespa ha ulteriormente replicato, offendendo il sottoscritto e parlando di «propaganda politica», quando invece, il suo comportamento è stato in completa violazione delle più elementari norme proprie della deontologia giornalistica, oltreché del buonsenso;

la senatrice Barbara Lezzi del M5S, interrotta nel suo intervento dal direttore del Tg1 Orfeo, lo definiva direttore di Pd1; Orfeo, chiedeva sostanzialmente a Vespa di essere difeso; a quel punto il conduttore si avvicinava alla postazione di Orfeo, affermando, «Che devo fare? La prendo a schiaffi?»;

si sono verificati, come risulta piuttosto evidente dalle registrazioni della trasmissione, una serie di comportamenti inaccettabili da parte del conduttore, completamente irrispettosi degli ospiti presenti in studio e in violazione dei principi, già richiamati, di pluralismo, imparzialità e completezza dell'informazione;-

si chiede di sapere:

se i vertici Rai siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritengano urgente fornire gli opportuni chiarimenti circa la gestione della puntata in questione di «Porta a porta».

(469/2288)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In merito all'interrogazione sopra citata – nel rimandare al riscontro fornito all'interrogazione prot. n.2287/COMRAI per una più completa disamina dell'episodio avvenuto nella trasmissione di «Porta a porta» del 23 maggio – si informa di quanto segue.

In primo luogo per quanto concerne l'orientamento della trasmissione del 23 giugno, questo era favorevole alla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, avendo il conduttore ritenuto opportuno impostare il programma tenendo conto delle posizioni di quasi tutti i partiti politici italiani che – con l'eccezione della Lega Nord al cui leader Matteo Salvini è stato peraltro doverosamente assicurato ampio spazio per manifestare il proprio dissenso – si erano schierati a favore del «remain».

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come «Porta a porta» abbia sempre garantito – pur nel doveroso contrasto di opinioni, talvolta anche molto acceso – il rispetto delle regole di buona educazione. In tale quadro con riferimento alla parte del programma in cui il corrispondente del TGI da Londra Marco Varvello ha presentato il finanziere Davide Serra – residente a Londra e intervistato da tutti i media per la sua conoscenza del mercato finanziario internazionale – il conduttore ha ritenuto di non metterne in risalto le qualifiche amicali in considerazioni del fatto che mai, per ovvie ragioni, sono state messe in risalto qualifiche di tal genere; da tale situazione è nato il vivace battibecco determinato dalla necessità di dover tutelare l'ospite in collegamento da Londra (in posizione tecnicamente più debole) e di mantenere il dibattito in studio nei necessari binari della correttezza.

Da ultimo, il riferimento alla «propaganda politica» è da riferire al fatto che il dibattito fosse stato fatto sconfinare dalla Brexit a tematiche di tutt'altra natura.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione del dott. Alessandro Donati, Maestro dello sport del CONI
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Alessandro Donati, *Maestro dello sport del CONI*, dedicata alla sua recente denuncia della presenza di una forma di mafia nel mondo dello sport e in particolare nel settore dei controlli antidoping.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Alessandro Donati per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

Esame della proposta di relazione sulla situazione della bonifica del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino (relatori: on. Bratti, sen. Arrigoni, on. Cominelli)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 23 giugno i relatori avevano presentato una proposta di relazione. Sulla base delle osservazioni e delle proposte di modifica pervenute, hanno poi predisposto un nuovo testo, che è già stato trasmesso a tutti i componenti la Commissione.

Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la presidenza porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), *relatore*, e Laura PUPPATO (*PD*), la deputata Miriam COMINELLI (*PD*), *relatore*, nonché Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, il quale dopo aver espresso alcune considerazioni, pone in votazione il nuovo testo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato*).

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci

(Rinvio dello svolgimento)

Alessandro BRATTI, *presidente*, introduce l'audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci. Avverte quindi che, come già comunicato ai componenti della Commissione per le vie brevi, la dottoressa Checcucci ha reso nota la propria indisponibilità, per ragioni di salute, a partecipare alla presente audizione, che avrebbe dovuto avere ad oggetto lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nei Sin della Puglia e la situazione dei «Siti Caffaro». Al riguardo, la presidenza della Commissione ha fatto pervenire alla dottoressa Checcucci una richiesta di documentazione, riservandosi di aggiornare lo svolgimento dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle ore 8,35.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI:
IL SIN DI BUSSI SUL TIRINO**

(Relatori: **On. Alessandro Bratti, Sen. Paolo Arrigoni e On. Miriam Cominelli**)

INDICE

1. Premesse e attività della Commissione.....	3
2. Inquadramento normativo	5
2.1 Norme sulle bonifiche e leggi speciali per il SIN di Bussi	5
2.2 Legge di stabilità 2016	7
3. La situazione del SIN di Bussi sul Tirino.....	8
4. Le vicende giudiziarie	25
4.1 Il processo in Corte di Assise a Chieti	25
4.2 Il contenzioso Solvay - Edison.....	48
4.3 Il procedimento penale "Bussi-bis"	56
5. Sviluppi recenti.....	57
6. Conclusioni	65

1. Premesse e attività della Commissione

La Commissione, nella legislatura in corso, ha compiuto la scelta di procedere a singoli approfondimenti in tema di bonifiche - che anticipino una relazione di carattere complessivo nella quale affrontare comparativamente le diverse situazioni - e che consentano di focalizzare con immediatezza e in forme snelle quanto accade in questo campo, evidenziando criticità e rischi di comportamenti illeciti o comunque tali da non consentire o ritardare i processi di bonifica dei siti contaminati.

Ciò corrisponde al contenuto della legge 7 gennaio 2014, n. 1, istitutiva della Commissione, che individua tra gli oggetti d'inchiesta, all'articolo 1, lettera e) "l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica".

Come la Commissione ha avuto modo di premettere ad altra relazione¹, "l'esame del complesso intreccio operativo, amministrativo, normativo in tema di bonifiche, e la descrizione delle principali attività in corso in questo campo è utile a orientare le scelte del Parlamento e a portare a conoscenza i cittadini di quanto accade in un settore di fondamentale rilevanza economica, sociale, ambientale": il caso del SIN di Bussi sul Tirino lo evidenzia in maniera peculiare.

L'attività della Commissione sul tema oggetto della presente Relazione ha avuto inizio con le audizioni, nella seduta del 21 aprile 2015, di Luca Lucentini, primo ricercatore presso l'Istituto superiore di sanità, e Riccardo Crebelli, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità; di Adriano Goio, commissario delegato per il bacino Aterno-Pescara²; di Maurizio Pernice, direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; di Leonardo Arru, responsabile del servizio emergenza ambientale dell'ISPRA, e Paola Di Toppa, dell'ISPRA.

E' seguito un sopralluogo sul sito di Bussi sul Tirino il 28 maggio 2015, con le successive audizioni, in Pescara, dei pubblici ministeri della procura della Repubblica di Pescara Anna Rita Mantini e Giuseppe Bellelli, del presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e dell'assessore all'ambiente Mario Mazzocca, del sindaco di Bussi Salvatore La Gatta, del presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco e dell'avvocato difensore di Legambiente e WWF Abruzzo Luciano Di Tizio.

Il tema delle bonifiche è rientrato nelle audizioni del Ministro dell'ambiente; e da ultimo, il 2 marzo 2016 è stata audita la direttrice generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci.

Salvo quanto si dirà più specificamente in seguito, va in sintesi premesso che il SIN di Bussi sul Tirino è stato istituito nel 2008, a fronte di un quadro di elevata contaminazione delle acque sotterranee e dei terreni.

¹ Relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il «Quadrilatero del Nord» (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna) – Doc. XXIII n. 11

² Adriano Goio, nato nel 1936, è deceduto a Trento il 31 marzo 2016.

La contaminazione delle matrici ambientali deriva dalle attività industriali esercitate per oltre un secolo nel polo chimico, inclusa la produzione bellica protrattasi nel corso dei due conflitti mondiali, tra i cui prodotti figurava anche il gas yprite; all'interno del polo operava anche la SIAC, che ha prodotto a lungo piombo tetraetile, additivo di carburanti.

L'inquinamento deriva altresì da rifiuti industriali collocati in due discariche interne, e, a valle dello stabilimento, in una grande discarica abusiva in località Tre Monti.

Il sito si trova in una posizione estremamente critica, dove si concentra circa un terzo di tutte le acque dell'Abruzzo, con scorrimento sia superficiale (fiume Pescara e fiume Tirino, suo affluente) che sotterraneo; e al confine tra il parco nazionale Gran Sasso e il parco nazionale Maiella Morrone.

Salvo quanto emerso in sede giudiziaria penale, ad attestare la portata dell'impatto ambientale di quelle attività industriali "storiche" è sufficiente un'affermazione di uno dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità in sede di audizione della Commissione: "soprattutto le sostanze organiche clorate hanno causato un rischio di esposizione significativo. In effetti, parliamo di circa una tonnellata al giorno di rifiuti tossici scaricati in acque di processo, con diluizioni che non è dato conoscere".

Il SIN comprende territori di undici comuni (vedi allegato 1) e si estende dal polo chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla confluenza del fiume Orte, dove sono presenti impianti industriali dismessi in cui Montedison produceva fertilizzanti azotati, acido solforico e altri prodotti di chimica di base, rilasciando inquinamento diffuso da arsenico³.

³ Nell'audizione del 21 aprile 2015 il direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente ha riferito: "Il sito di Bussi, tanto per fare una precisazione seppure nel modo più semplice possibile, non è costituito soltanto dalla discarica Tre Monti e dall'area industriale di Bussi. Ci sono anche alcune aree al di fuori del polo chimico di Bussi. C'è l'area di pertinenza della stazione ferroviaria. C'è il problema del fondovalle, dove si incrociano il fiume Pescara e il fiume Tirino. Sono comprese l'area del sito dismesso ex Montecatini, l'area dell'invaso diga di Alanno, l'area centrale presa ENEL 4° salto e l'area centrale rilascio ENEL 4° salto. Rispetto al complesso di queste aree incluse nel sito di interesse nazionale il 27 ottobre 2014 la regione Abruzzo ha chiesto una, che prevede, ridefinizione del perimetro ai sensi della legge n. 134 del 2012 laddove non sussistano più i presupposti perché un sito sia qualificato di interesse nazionale, o per quelle aree che non presentano i requisiti previsti dalla legge, con particolare riferimento a determinate attività previste dalla legge stessa, la possibilità o escluderle dai SIN, o di ridefinirne il perimetro. Questa richiesta è stata esaminata, ma è stato evidenziato che ci vuole una delibera di Giunta, ci vuole un'istruttoria con i comuni e bisogna motivare perché non sussistano più le ragioni che avevano determinato l'inserimento di quell'area nel SIN. Da questo punto di vista, per la parte che riguarda la ripermetrazione, l'istruttoria è ancora in corso." Va tuttavia, a questo proposito, precisato che, come risulta dalla nota trasmessa dalla regione Abruzzo e pervenuta alla Commissione il 27 giugno 2016 (Doc. 1344/1-2) con DGR n. 896 del 10 novembre 2015 la regione Abruzzo ha approvato una proposta di ripermetrazione, inviata al Ministero dell'ambiente in data 21 gennaio 2016. La conferenza di servizi decisoria per l'approvazione della proposta di ripermetrazione del SIN si è svolta in data 20 giugno 2016. Nella conferenza di servizi si è provveduto ad approvare lo stralcio dal perimetro del SIN di un'area di circa 27.000 mq da destinare a eventuali interventi di reindustrializzazione; la ripermetrazione conseguirà all'emanazione del relativo decreto ministeriale.

In sintesi, le aree di maggior rilievo e criticità ambientale sono quelle del Polo chimico di Bussi, della discarica Tre Monti, della zona di fondovalle del fiume Pescara, e dell'area ex Montecatini in comune di Bolognano.⁴

Il SIN di Bussi sul Tirino rappresenta un esempio di quello che la Commissione sta evidenziando nelle sue inchieste, cioè di un insediamento in cui nel corso di molti decenni si sono svolte attività industriali "pesanti" nel settore della chimica, venute progressivamente a cessare, lasciando un sito contaminato, e come tale formalmente dichiarato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e bonifica che potrebbe preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività con produzioni a minore impatto ambientale nella medesima area, caratterizzata da posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture. Si tratta in questo caso di un'area estesa, la cui accessibilità è garantita dalla vicina uscita Bussi-Popoli della A14, nonché dalla collocazione sulla linea ferroviaria Roma - Pescara.

La Commissione ha rilevato criticità e ritardi nella gestione commissariale per quanto riguarda le attività di messa in sicurezza e bonifica del sito, a fronte dei quali le amministrazioni locali tuttavia premono per una ipotesi di parziale reindustrializzazione.

In epoca recente sono intervenuti, con effetti di possibile accelerazione del processo di bonifica, l'entrata in vigore di una norma specifica - articolo 1, comma 815, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) - e un'ipotesi di accordo di programma proposto il 21 marzo 2016, che verranno esaminati nella presente Relazione.

2. Inquadramento normativo

2.1 Norme sulle bonifiche e leggi speciali per il SIN di Bussi

⁴ Per quanto in particolare riguarda il sito ex Montecatini ubicato nella frazione di Piano d'Orta ed esteso circa 35.000 metri quadrati, la citata nota trasmessa dalla Regione Abruzzo - Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali, pervenuta alla Commissione il 27 giugno 2016 (doc. 1344/1-2) precisa che un'originaria caratterizzazione ambientale conseguente a sequestro penale eseguito nel 2007 aveva a suo tempo evidenziato una serie di criticità nelle diverse matrici ambientali, essendo state rilevate nel sottosuolo e nel suolo contaminazioni da metalli pesanti (arsenico, piombo, mercurio, berillio, rame, vanadio, zinco e selenio, con consistente presenza di alluminio e ferro) mentre le acque sotterranee risultavano contaminate da arsenico, ferro, manganese e solfati. Sullo stato attuale degli interventi, viene riferito: "La conferenza dei servizi decisoria tenutasi presso il MATTM in data 21/09/2015 ha deliberato di approvare il "Piano della caratterizzazione dell'area ex Montecatini di Piano d'Orta", trasmesso dal Comune di Bolognano con nota del 31/10/2014 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo verbale. Con nota prot.n. 14232 del 17/09/2015 Edison ha comunicato di voler partecipare al procedimento. Nella conferenza decisoria del 21/09/2015 il MATTM ha chiarito che Edison potrà prendere visione del PdCa redatto dal Comune ed approvato dalla Conferenza ed estrarne copia, anche al fine di procedere direttamente alla sua esecuzione nei tempi stabiliti e sotto il controllo dell'ARTA Abruzzo".

Il procedimento relativo alla bonifica, aperto dal 2001, è proseguito con il succedersi di tre fasi, ciascuna sotto la guida di un diverso soggetto formalmente competente: comune di Bussi sul Tirino (2001 - 2007); regione Abruzzo (2007); Ministero dell'ambiente dal 2008.

Ma le attività relative, in forza di norme succedutesi nel tempo, sono state affidate a un commissario.

Il sito di Bussi e la sua gestione commissariale hanno dunque fruito, nel corso del tempo, di norme speciali, anche primarie, introdotte al fine di garantire al commissario risorse economiche e la prosecuzione del suo mandato, nonché di norme secondarie e provvedimenti amministrativi aventi la medesima finalità.

In sintesi, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3614 del 4 ottobre 2007 il dottor Adriano Goio, già "Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno", ha ricevuto anche l'incarico di "porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi"⁵.

Il commissario avrebbe dovuto a tal fine provvedere a diffidare i soggetti responsabili allo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di rispettiva competenza e provvedere in via sostitutiva in caso di inadempienza dei medesimi. Al medesimo scopo il commissario era autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, tra l'altro, agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le predette finalità venivano stanziati due milioni di euro.

I compiti formalmente affidati al commissario dall'articolo 2, comma 3-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevedevano in particolare: "le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione." Queste attività venivano finanziate con la somma di 50 milioni di euro (15 milioni per l'anno 2011, 20 per l'anno 2012 e 15 per l'anno 2013) a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile") convertito, con modificazioni, dalla

⁵ Il Commissario viene citato nell'ordinanza 3536/2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri ("Disposizioni urgenti di protezione civile", un provvedimento *omnibus* che si occupa di diverse questioni), all'art. 9: "1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006, è integrato con quattro componenti di cui due designati dalla regione Abruzzo, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, al commissario delegato è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al trattamento economico in godimento ai direttori della regione Abruzzo, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 della medesima ordinanza di protezione civile.

legge 24 giugno 2009, n. 77⁶.

L'articolo 34, quinto comma, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), ha nuovamente autorizzato il commissario delegato a proseguire le sue attività: "5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti".

Il mantenimento delle ampie risorse finanziarie a disposizione della gestione commissariale è stato garantito dall'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 118 del 30 settembre 2013 ("Disposizioni per favorire e regolare il subentro della regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno") con la quale è stato stabilito che, al fine di completare gli interventi relativi alla bonifica del sito inquinato di interesse nazionale Bussi sul Tirino, e per le finalità di cui al precedente articolo 34, comma 5, il commissario delegato provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3911 che rimane al medesimo intestata⁷.

2.2 Legge di stabilità 2016

La situazione sopra descritta si è significativamente evoluta in occasione dell'approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 815, ha previsto la chiusura della decennale gestione commissariale:

"Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede entro il 30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi finalizzati alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

⁶ "1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18."

⁷ http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG42206
<http://www.commissarioatermopescara.it/index.php/riferimenti-normativi.html>

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, utilizzando a tale fine le risorse destinate al medesimo sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino giacenti sulla contabilità speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del 2007. Decorso il predetto termine, il capo del dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le modalità della cessazione delle funzioni del commissario delegato, fissando altresì un termine per la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino, individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis⁸ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”⁹

Con questa norma si è inteso dare impulso alla realizzazione degli interventi finalizzati alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito, facendo leva sulle disponibilità economiche della gestione commissariale derivanti dagli interventi legislativi citati in precedenza.

3. La situazione del SIN di Bussi sul Tirino

La ricostruzione del quadro della situazione, dello sviluppo storico delle attività e del succedersi di provvedimenti, relativi al sito di interesse nazionale, è avvenuta in primo luogo sulla base delle informazioni istituzionali fornite alla Commissione e successivamente aggiornate da parte del Ministero dell'ambiente (da ultimo con nota pervenuta il 2 marzo 2016 della direttrice generale per la salvaguardia del territorio e delle acque¹⁰), nonché di quanto acquisito dal commissario e dagli enti pubblici interessati, sia in via documentale che nel corso delle audizioni.¹¹

La criticità del sito di Bussi assume rilievo nazionale nel 2007 a seguito della scoperta da parte del Corpo forestale dello Stato di ingenti quantitativi di rifiuti industriali tombati in un'ampia area adibita a discarica abusiva in prossimità

⁸ Articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006: Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

⁹ Il testo della norma è quello approvato dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2015 su proposta Braga, Castricone e altri, come riformulato dai relatori Melilli e Tancredi, con parere favorevole del Governo. La disposizione relativa al sito di Bussi sul Tirino si inserisce in un più ampio ambito di interventi in materia ambientale.

¹⁰ Acquisita dalla Commissione come Doc. n. 1069/1

¹¹ Una descrizione del sito è altresì contenuta nella nota trasmessa dalla Regione Abruzzo – Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali, pervenuta alla Commissione il 27 giugno 2016 (doc. n. 1344/1-2) che individua le aree critiche in: polo chimico di Bussi sul Tirino; discarica prospiciente la stazione ferroviaria di Bussi sul Tirino; area di pertinenza della stazione ferroviaria; zona di fondovalle adiacente le sponde del fiume Pescara dalla sua confluenza con il fiume Tirino fino a poco oltre il campo pozzi Colle S. Angelo, sito industriale dismesso ex Montecatini in località Piano d'Orta; area invaso diga di Alanno; area Centrale presa Enel- IV salto; area Centrale rilascio Enel- IV salto.

della confluenza dei fiumi Tirino e Pescara.¹²

All'architetto Adriano Goio, già Commissario delegato per l'emergenza del bacino del fiume Aterno, vengono affidati poteri di intervento per la discarica abusiva, anche in deroga agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino viene successivamente istituito e perimetrato con decreto ministeriale del 29 maggio 2008.

Con l'istituzione del SIN di Bussi sul Tirino la titolarità dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica passa dalla regione Abruzzo al Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A questa competenza si sovrappone quella del commissario delegato, come individuata nei provvedimenti citati nel capitolo 2; da ultimo, come detto, la legge di stabilità 2016, ha previsto un termine per le funzioni del Commissario.

Come in altri casi di siti da bonificare, numerose sono le conferenze di servizi tenutesi nel corso del tempo.

I documenti del Ministero dell'ambiente acquisiti dalla Commissione citano le conferenze di servizi istruttorie del 28 ottobre 2008 e del 14 dicembre 2009, seguite dalla conferenza di servizi decisoria dell'11 febbraio 2010, la conferenza di servizi istruttoria del 6 dicembre 2012, la conferenza di servizi per la ripermutazione del SIN del 20 novembre 2014 e, da ultimo, la conferenza di servizi istruttoria tenutasi il 6 febbraio 2015 e la conferenza di servizi decisoria del 21 settembre 2015 (le successive e ultime attività sono riportate nel capitolo 5).

All'esordio della sua audizione davanti alla Commissione, il 21 aprile 2015, il commissario delegato per il bacino Aterno-Pescara ha così sintetizzato la situazione: "vedo la situazione di Tre Monti abbastanza tranquilla. Abbiamo anche realizzato, come era stato chiesto dal Ministero dell'ambiente, delle palancole per evitare la penetrazione dell'acqua sotto la discarica, che è in fregio al Pescara, quindi c'è una certa facilità di raggiungimento da sotto e di leccatura nella parte bassa, portando fuori i veleni (attualmente abbiamo visto che vi è una fase di riduzione). L'ultima attività che stiamo facendo - e che abbiamo fatto in parte - è la caratterizzazione: fondamentale. Se infatti un giorno ci saranno risorse per bonificarla, la caratterizzazione è fondamentale. [...] la legge numero 10 mi ha affidato 50 milioni di euro, che di fatto sono diventati 48 perché la *spending review* ne ha tagliati una parte. Attualmente, ho in contabilità speciale questi 48 milioni di euro, in piccola parte spesi, ma comunque le risorse che ho - la legge è specifica e puntuale - servono per mettere in condizione le aree o alcune aree del SIN di Bussi di essere reindustrializzate".

Non si può non rilevare che queste sono affermazioni rese nell'aprile 2015 da un soggetto che svolgeva le sue funzioni dal marzo 2006 e, per quanto riguarda le criticità ambientali *in loco* dall'ottobre 2007.

Nella medesima sede risulta altrettanto singolare l'affermazione circa la mancata conoscenza degli sviluppi industriali possibili del sito. Il Commissario,

¹² In un' informativa del Corpo forestale dello Stato risalente al 10 marzo 2008 si parla di "presenza di una miscela composta per il 79 per cento da percloroetilene e per il 15,7 per cento da clorurati organici "tipici dei processi di clorurazione".

dopo aver affermato “vi è una società che ha fatto delle *avance* al comune e al Ministero dell’ambiente, proponendo di assumere il tutto, ma solo una volta che sia stata realizzata la maggior parte dei lavori di bonifica”, alla domanda della Commissione su quale fosse la società, ha risposto “non conosco il nome della società, ma credo che sia di un certo signor Filippi, che ha un’attività di confezionamento di prodotti farmaceutici.”

Più che i documenti scritti forniti alla Commissione, il tenore delle dichiarazioni rese in sede di audizione fornisce l’immagine di una gestione commissariale fortemente autocentrata e poco incline agli articolati rapporti con gli *stakeholder* di un complesso procedimento di bonifica:

“A me non andava bene il suggerimento del Ministero dell’ambiente per cui dovevo lavorare, sulle stesse aree, gomito a gomito con Solvay. Trovavo che fosse insensato che un commissario di Governo pubblico lavorasse assieme a una società privata sugli stessi terreni per operazioni così delicate di caratterizzazione, per vagliare il materiale, portarlo via, destinarlo alle varie discariche di pericolosi, non pericolosi, inerti e così via”; e tuttavia “di recente ero ad una riunione, a pranzo con rappresentanti di SOGIN e Solvay per dirimere le ultime questioni e penso che la soluzione possa essere accettabile”; e subito dopo, parlando della - lungamente attesa - rimozione di materiali dall’interno del sito il commissario invoca un presidio militare (“dovranno esserci dei militari a sorvegliare l’area”).

Il commissario, poi, nonostante quanto detto sulla dotazione finanziaria, in effetti non impiegata per attività di bonifica, aggiunge “l’invito che rivolgo a una Commissione come la vostra è soprattutto quello di verificare se ci siano da grattare ancora risorse, perché c’è il bisogno di un mare di risorse”.

Nell’audizione del 28 maggio 2015 il sindaco di Bussi sul Tirino ha espresso le sue posizioni con riferimento alla storia industriale del luogo, sposando senz’altro, come gli sviluppi successivi hanno confermato, la tesi della necessità di persistenza di attività produttive, e lamentando l’inazione di altri organi pubblici:

“Se fosse stato approvato il piano di caratterizzazione nel 2001, Montedison avrebbe dovuto iniziare la messa in sicurezza dopo 48 ore. Se fosse stato approvato nel 2004, Solvay avrebbe dovuto mettere in sicurezza il sito dopo 48 ore [...] Il piano di caratterizzazione è stato approvato il 6 febbraio 2015, sulla scorta dei piani presentati nel 2004, 2005, 2006 e 2007, integrati da ulteriori ricerche e validazioni dell’ARTA [...] nessuno ha un’idea certa di quante risorse finanziarie servano per bonificare veramente tutta l’area. Non c’è mai stata una presa di posizione da parte dello Stato, che non ha mai detto se su quel territorio ci mette una lira o un centesimo. Le uniche risorse che sono state trovate, grazie al lavoro di alcuni parlamentari abruzzesi, sono quelle individuate all’interno dei fondi del terremoto. Si tratta di 50 milioni di euro destinati a Bussi. Infatti, all’interno dell’area sismica, è prevista sia la ricostruzione delle abitazioni, sia il rilancio delle aree colpite dal sisma. Pertanto, sono stati individuati questi 50 milioni di euro che sono finalizzati a una messa in sicurezza e a una bonifica per la reindustrializzazione.

[...] Questa amministrazione, come la precedente, sa che Solvay sta abbandonando il sito. La Solvay non decide oggi di abbandonare il sito. Nel 2002, quando ha acquistato il gruppo Ausimont, Solvay ha affermato già che il sito industriale di Bussi non rientra nelle strategie del gruppo, per cui lo chiuderanno, anche se in modo graduale. Ripeto che già la passata amministrazione nel 2011 aveva fatto un avviso di manifestazione di interesse, per vedere se c'erano aziende disposte a reindustrializzare sul territorio. Allora ne emerse una soltanto, che era la Toto SpA, che poi, nel corso degli anni, non ha più manifestato questa volontà, non presentando neanche un progetto preliminare. Pertanto, questa amministrazione ha rifatto un avviso di manifestazione di interesse, a cui hanno risposto circa 22 aziende, alcune interessate a investire fuori dal sito industriale e altre interessate a investire dentro. Noi, come consiglio comunale, abbiamo deliberato che dentro è opportuno che si dia continuità all'esistente, ovvero alla produzione di cloro e di Eureco, ma abbiamo bisogno di un progetto aggiuntivo, perché dobbiamo ricollocare centinaia di disoccupati che nel frattempo si sono creati sul territorio. Questo è quello che stiamo facendo.

Sul problema delle aree cedute al comune, concordo col fatto che è una responsabilità enorme per un comune assumersi un carico di questo genere. Allora, per quale motivo il comune sta valutando l'eventualità di accettare questa grande responsabilità? A oggi, di tutte le aziende che hanno manifestato interesse, nessuna ha mai affermato di voler acquisire il terreno, neanche gratuitamente.

Solvay ha detto più volte che lei può lasciare il sito in qualsiasi momento, anche perché gli unici obblighi che ha sono la messa in sicurezza interna ed esterna e le opere che, come ci siamo detti, sta realizzando. Solvay ha ribadito, anche a verbale, che lei è disposta a continuare questo percorso con il comune, con la regione, con la provincia e con tutti quelli che si stanno adoperando per reindustrializzare l'area, a condizione che ci sia un passaggio delle aree al pubblico. Il pubblico, in questo caso il comune, si assume questa responsabilità solo a condizione che da parte del Ministero ci sia una certificazione che attesti che le opere di messa in sicurezza e di bonifica che si realizzeranno sul territorio non renderanno il comune responsabile di future situazioni. Inoltre, il comune un mese fa ha ufficializzato che, oltre alla certificazione del Ministero, vuole un'analisi di rischio finalizzata. Mi spiego meglio. Normalmente è già prevista l'analisi di rischio generico, che certifica che in quell'area dove sono state realizzate opere di messa in sicurezza e di bonifica si può reindustrializzare. Io ho chiesto un'analisi di rischio finalizzata, cioè mi devono dire che in quell'area, con le opere di messa in sicurezza e di bonifica che si realizzano, si può installare un'azienda farmaceutica.

Se non avrà la certificazione e l'analisi di rischio che attestano questo, il comune non si prenderà le aree.

[...] La gestione del TAF costa nei primi anni almeno un milione di euro all'anno. Se il comune, oltre alle aree, si prendesse anche la gestione della centrale idroelettrica, avrebbe un ricavo intorno a 4-5 milioni di euro e potrebbe gestire in proprio il TAF. Se, invece, la gestione della centrale idroelettrica

venisse data al nuovo imprenditore, dovrebbe essere quest'ultimo a gestire il TAF."

Il presidente della regione Abruzzo, anch'egli audito il 28 maggio 2015, ha sottolineato l'esigenza - ritenuta allora non garantita - di raccordo istituzionale: "Dobbiamo trovare la maniera per allineare meglio questa triplicità di livelli istituzionali che sono coinvolti. Abbiamo, infatti, il Ministero dell'ambiente che naturalmente è convocato dai doveri concernenti il finanziamento e la scorrevolezza amministrativa e normativa riferiti alla bonifica; abbiamo il soggetto commissariale, che ha una sagoma molto precisa di attività da svolgere; infine abbiamo la platea del territorio, con i comuni danneggiati e la regione come soggetto esponenzialmente più rappresentativo, ma senza oggi tipica competenza.

Quello che ho rilevato, in questi undici mesi di presidenza della regione, è appunto una difficoltà di allineamento di volontà tra il Ministero dell'ambiente e il soggetto commissariale incaricato. A volte, addirittura, il soggetto commissariale l'ho percepito anche con una vocazione da appaltatore più del Novecento che corrispondente alle esigenze, che nello specifico emerge da quel sito, ma in generale anche nella *ratio* del legislatore.

Noi, come regione, abbiamo messo in campo una straordinaria bravura anche delle persone fisiche dell'ARTA - abbiamo uno dei soggetti più bravi anche a livello nazionale, posto che il direttore tecnico è stato direttore generale anche dell'Agenzia nazionale per l'ambiente - facendo in modo che ci potesse essere un dispiegamento puntuale, quotidiano, di grande competenza nel fare le caratterizzazioni e nell'organizzare anche una collaborazione, grazie alla quale le caratterizzazioni venissero regolarmente coperte anche dalla nostra finanza."¹³

Lo stato di attuazione al febbraio 2016 è utilmente descritto nel citato documento trasmesso alla Commissione dal Ministero dell'ambiente il 2 marzo 2016, e che di seguito si riporta, con riferimento alle citate aree di maggior rilievo ambientale (Polo chimico di Bussi, della discarica Tremonti, della zona di fondovalle del fiume Pescara, e dell'area ex Montecatini in comune di Bolognano).

"A) Area occupata dalla discarica prospiciente la stazione ferroviaria di Bussi sul Tirino (Discarica Tre Monti)

Il commissario delegato, ai sensi dell'OPCM n. 3614 del 2007 nell'ambito dei compiti affidati, in sostituzione ed in danno alla proprietaria Montedison (oggi Edison), e nelle more degli interventi di bonifica, ha adottato interventi di messa in sicurezza e di caratterizzazione dell'area.

Il commissario ha messo in sicurezza i rifiuti stoccati tramite copertura della superficie dell'area con geomebrana in HDPE, terreno a protezione del telo, sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, protezione

¹³ Critiche alla natura e alla durata dell'incarico commissariale nonché alla gestione delle attività, sono altresì contenute in un esposto delle associazioni Italia Nostra, Marevivo - Delegazione Abruzzo, Mila/Donnambiente - Pescara, ed EVA - Eco-istituto Verde Abruzzese, acquisito dalla Commissione come Doc. n. 494/1.

spondale con gabbionature e scogliera sul versante lungo il fiume Pescara. E' previsto anche un sistema per il drenaggio dei gas che potrebbero accumularsi sotto la superficie, così come un monitoraggio della qualità dell'aria.

Ad integrazione della messa in sicurezza è stata, inoltre, eseguita una cinturazione parziale a monte del sito con palancole metalliche con giunti impermeabilizzati.

Le attività previste dal piano di caratterizzazione dell'area sono state effettuate fra novembre 2013 e marzo/aprile 2014. Al riguardo ARTA Abruzzo, nel corso della riunione tenutasi in data 11 giugno 2014 presso il Ministero dell'ambiente, ha evidenziato che la propria attività è stata limitata alla sola realizzazione delle analisi per conto del commissario, mentre i campionamenti sono stati realizzati da terzi incaricati dal commissario stesso e, per tali motivi, ha ritenuto di non poter validare la campagna di indagine.

Con nota del 11 ottobre 2014 il commissario ha trasmesso su supporto informatico copia dei certificati analitici acquisiti da ARTA in data 17 luglio 2014 relativi ai campioni di suolo, acqua e rifiuti.

Al fine di poter consentire un corretto esame e valutazione dei dati trasmessi, la direzione generale TRI con nota del 7 novembre 2014 ha richiesto al commissario di fornire ulteriori informazioni, quali una relazione tecnica descrittiva delle attività di campionamento e dei risultati della caratterizzazione, apposite tabelle riassuntive con evidenze dei superamenti riscontrati e soprattutto una cartografia con indicazione dei punti di prelievo.

Con nota del 30 settembre 2015 ARTA Abruzzo ha evidenziato che il sistema di MISE messo in atto dal commissario non è funzionale a garantire il confinamento della contaminazione delle acque sotterranee, visti i superamenti per solventi clorurati ed altri parametri rilevati a maggio 2015 in campioni di acque di piezometri posti a valle della discarica. Pertanto, la competente direzione (DG STA) con nota del 30 ottobre 2015 ha richiesto informazioni al commissario circa le iniziative intraprese al fine di contrastare/impedire la diffusione della contaminazione sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello ambientale.

Il commissario delegato con nota del 3 novembre 2015 ha rappresentato che «dopo gli interventi di messa in sicurezza provvisori, la risoluzione finale al problema ambientale Tre Monti sarà conseguita attraverso interventi di bonifica specifica, obiettivo prioritario e dedicato dell'ufficio commissariale».

Ad oggi, malgrado i solleciti, non è pervenuta alcuna delle informazioni richieste sui risultati della caratterizzazione, né altre indicazioni sulle iniziative intraprese al fine di contrastare/impedire la diffusione della contaminazione sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello ambientale”.

E' significativamente negativo il rapporto di scarsa collaborazione, se non di vero e proprio conflitto, tra commissario e ARTA Abruzzo.

La mancanza di coordinamento con l'organismo tecnico che istituzionalmente di occupa di protezione ambientale ha fatto sì che il Ministero non si trovi nella condizione di convalidare i risultati eventualmente raggiunti dalla gestione commissariale: ma altresì concreta è l'incertezza sull'effettività di questi risultati

quanto all'estesa discarica abusiva scoperta sin dal 2007, e motivo iniziale di attribuzione di competenze al commissario tuttora in carica.

Va precisato che il Ministero dell'ambiente ha assunto altra iniziativa nei confronti di Edison, arenatasi nel contenzioso giudiziario, e così riferita: "Il Ministero dell'ambiente con nota prot. n. 47512/TRI del 09 settembre 2013 ha diffidato la società Edison a: rimuovere tutti i rifiuti depositati in modo incontrollato nelle discariche realizzate in località Tre Monti e nelle aree a monte dello stabilimento industriale; ripristinare integralmente lo stato dei luoghi mediante la rimozione delle discariche ed eventuali altre fonti di contaminazione ancora attive; procedere alla bonifica delle matrici ambientali che all'esito della completa rimozione dei rifiuti dovessero risultare contaminate. Il provvedimento di diffida è stato impugnato innanzi al TAR di Pescara che, con sentenza n. 204/2014, ha dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato nel merito il ricorso proposto dalla Edison SpA. tale sentenza è stata annullata in appello dal Consiglio di Stato nel marzo u.s. [2015]."

"B) Stabilimento chimico di Bussi sul Tirino ex-Montedison/Ausimont, oggi di proprietà Solvay (aree interne allo stabilimento ed aree esterne allo stesso)

B.1 Aree interne allo stabilimento

Il piano di caratterizzazione è stato approvato dagli enti locali prima dell'istituzione del SIN, e la caratterizzazione delle matrici ambientali è stata eseguita in più fasi (a partire dal 2001).

I risultati delle indagini di caratterizzazione hanno evidenziato una contaminazione dei suoli e della falda, ed in particolare:

la matrice suolo è risultata contaminata da metalli (mercurio, piombo, arsenico, cromo VI, piombo tetraetile e tetrametile, rame e zinco), idrocarburi C>12, idrocarburi C<12, BTEX, alifatici clorurati, alifatici alogenati;

la matrice acque sotterranee è risultata contaminata da metalli (mercurio, piombo, arsenico, cromo VI, cromo totale, piombo tetraetile, nichel e boro), idrocarburi totali (n-esano), benzene, IPA, alifatici clorurati (cancerogeni e non), alifatici alogenati, tetracloruro di carbonio, diclorometano ed esacloroetano.

La conferenza di servizi istruttoria del 6 dicembre 2012 ha ribadito a Solvay la richiesta, anticipata con nota del Ministero dell'ambiente, di adozione di idonee misure di prevenzione/interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

I risultati della caratterizzazione e delle successive integrazioni di caratterizzazione, sono stati validati da ARTA con note di dicembre 2012 e novembre 2014.

In data 6 febbraio 2015 la conferenza di servizi istruttoria ha preso atto dei risultati della caratterizzazione validati da parte di ARTA, e ha formulato una serie di prescrizioni ai fini del proseguimento delle procedure di bonifica/messa in sicurezza/misure di prevenzione: trattasi di prescrizioni relative alla caratterizzazione e gestione dei rifiuti e delle "terre rosse" presenti nelle aree in questione e di prescrizioni relative alle misure di prevenzione da adottare nelle aree in questione.

La conferenza di servizi decisoria tenutasi il 21 settembre 2015 ha definitivamente approvato le determinazioni della conferenza di servizi

istruttoria del 6 febbraio 2015.

In particolare, al fine di prevenire rischi per la salute e per l'ambiente la conferenza di servizi ha ribadito la necessità che Solvay provveda ad adottare idonee misure di prevenzione.

Nell'area a valle dello stabilimento è in esercizio un sistema di messa in sicurezza di emergenza (MISE) della falda, mediante 2 barriere idrauliche [attiva nella falda superficiale dal 2005 e nella falda profonda dal 2008] ed impianto di trattamento acque di falda (TAF).

Tale sistema risulta intercettare/contenere la maggior parte della contaminazione della falda, ma nei piezometri posti a valle della barriera sono stati riscontrati superamenti del limite normativo, seppur modesti rispetto a quelli rinvenuti all'interno dello stabilimento per il parametro CVM e, sporadicamente, del parametro 1,1-dicloroetilene.

A seguito degli esiti del monitoraggio periodico in atto e del rinvenimento di alcuni punti *hot spot* nella zona centrale dello stabilimento, il sistema in esercizio (barriera idraulica e TAF, *pump and treat*) è in corso di potenziamento da parte di Solvay (aggiunta pozzi/piezometri, raddoppiamento delle portate da emungere e trattare).

B.2 Aree esterne allo stabilimento

In queste aree sono localizzate due discariche autorizzate dalla Giunta regionale dell'Abruzzo rispettivamente con delibera n. 128/5 del 14 dicembre 1983 (discarica 2A per rifiuti urbani e speciali di 12.000 metri quadrati) e con delibera n. 2435 del 5 maggio 1988 (discarica 2B per rifiuti speciali tossici e nocivi di 8.000 metri quadrati).

Inoltre, nell'intorno delle due discariche sono stati depositati in modo incontrollato ingenti quantitativi di rifiuti.

I risultati delle indagini di caratterizzazione (eseguite in più fasi, a partire dal 2003) hanno evidenziato una contaminazione dei suoli e della falda, ed in particolare:

- la matrice suolo è risultata contaminata da metalli (mercurio, piombo, arsenico, cromo VI, rame e zinco), idrocarburi C>12, idrocarburi C<12, tetracloroetilene;
- la matrice acque sotterranee è risultata contaminata da metalli (mercurio, piombo, cromo VI, cromo totale, nichel e boro), alifatici clorurati (cancerogeni e non), alifatici alogenati, tetracloruro di carbonio ed esacloroetano.

Le indagini di caratterizzazione effettuate nel 2011 hanno confermato la presenza di superamenti delle CSC [concentrazioni soglia di contaminazione] per le acque sotterranee sottostanti o comunque influenzate dalle due discariche, da ciò si può dedurre che nelle discariche e nelle aree immediatamente circostanti sono stati smaltiti rifiuti non autorizzati e che le discariche non sono in sicurezza.

Per prevenire rischi ambientali e sanitari, il Ministero ha richiesto a Solvay, proprietaria del sito, di attuare le misure di prevenzione necessarie, nonché di valutare l'adozione di interventi di bonifica in coordinamento con il commissario Goio (alla luce dei compiti affidatigli per legge) al fine di

razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche. Solvay ha individuato quali misure di prevenzione delle aree esterne l'esecuzione di una copertura superficiale (*capping*) e la predisposizione di una barriera idraulica a valle delle discariche 2A e 2B.

Sia per le aree interne che per quelle esterne, con nota del 14 maggio 2015, il commissario delegato ha determinato di assumere la titolarità e responsabilità del procedimento di approvazione dei progetti che ha fatto predisporre (in forma propria, non associata con Solvay) e di autorizzazione dei relativi interventi di bonifica e messa in sicurezza.

Conseguentemente, in data 15 giugno 2015, lo stesso commissario ha presieduto una conferenza di servizi, presso la sede della regione Abruzzo in L'Aquila, che ha approvato i progetti preliminari riguardanti la reindustrializzazione dell'area ex Medavox di Bussi sul Tirino (area interna allo stabilimento) e gli interventi di bonifica aree esterne Solvay in Bussi sul Tirino.

Entrambi i progetti sono redatti dalla struttura tecnica del commissario medesimo: il progetto relativo alle aree esterne allo stabilimento Solvay prevede la rimozione del materiale di rifiuto e l'eventuale terreno misto a rifiuti fino a raggiungere valori ammissibili di concentrazioni soglia di contaminazione sui terreni in sito ed il trasporto a discariche autorizzate per lo smaltimento della totalità del materiale scavato, per un costo complessivo di 44.350.000 euro; il progetto relativo all'area ex Medavox prevede la copertura/pavimentazione dell'area, con un particolare pacchetto impermeabile, per un costo di circa 6.680.000 euro. Sui citati progetti la competente direzione di questo Ministero ha inviato le proprie osservazioni e prescrizioni con note del 19 maggio 2015 e del 12 giugno 2015, con allegati i pareri di ISPRA e Istituto superiore di sanità, ma nel verbale della citata conferenza locale, trasmesso dal commissario con nota del 1° luglio 2015, non vi sono riferimenti alle prescrizioni formulate dalla struttura di assistenza tecnica del Ministero dell'ambiente e da ISPRA.

In merito alle misure di prevenzione sulle aree esterne a monte dello stabilimento industriale, sono pervenute a questo Ministero note del commissario delegato nelle quali il commissario chiede a Solvay la sospensione dell'esecuzione del *capping* in quanto sostanzialmente incompatibile con gli interventi progettati dalla struttura commissariale (cfr: note del commissario del 14 maggio 2015, 4 agosto 2015, 16 novembre 2015 e del 30 dicembre 2015).

La competente direzione ha puntualmente dato riscontro alle predette note commissariali (note del 29 maggio 2015, 25 agosto 2015 e 30 dicembre 2015) evidenziando che le finalità delle misure di prevenzione è quella di impedire la diffusione della contaminazione nelle more del completamento degli interventi di bonifica delle aree, e che la sospensione, anche solo parziale, di queste misure è giustificabile solo se l'effettiva esecuzione degli interventi di bonifica è incipiente.

La direzione ha, inoltre, sottolineato che la società Solvay non può in ogni caso essere deresponsabilizzata rispetto alla mancata o alla ritardata esecuzione di interventi di prevenzione posti in capo al soggetto obbligato ai sensi degli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come già evidenziato alla società medesima con nota del 4 febbraio 2014.

Anche alla luce della Comunicazione da parte del commissario delle tempistiche relative agli interventi di bonifica dell'area "discariche 2A e 2B" (appalto entro giugno 2016, esecuzione in 810 giorni) Solvay ha comunicato la volontà (nota acquisita al prot. MATTM 560/STA del 15 gennaio 2016) di procedere con l'esecuzione del *capping* e di non prestare acquiescenza all'iniziativa Commissariale senza che il sito sia passato prima in mano pubblica.

Infine, alla luce del decreto di archiviazione, ex articolo 409 codice di procedura civile, del procedimento penale RGNR 3351/12 iscritto a carico di rappresentanti di Solvay e del verbale di dissequestro e restituzione delle aree del 03 novembre 2015, pervenuti alla DG STA [Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque] il 27 gennaio 2016, la DG STA con nota prot. n. 1491/STA del 29 gennaio 2016 ha ribadito alla Solvay la richiesta di trasmissione di una relazione tecnica di dettaglio sulle misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sulle relative modalità operative adottate nelle aree esterne site a monte dello stabilimento industriale.

Ad oggi nessuna relazione è pervenuta da parte di Solvay."

La parte preponderante degli interventi necessari nella prospettiva di bonifica del sito riguarda l'area dello stabilimento chimico.

Anche in questo caso si sono palesati contrasti tra il commissario e il Ministero dell'ambiente, in un contesto nel quale la società Solvay sta comunque procedendo alla realizzazione di interventi senza indicazioni univoche.

"C) Zona di fondo valle adiacente le sponde del fiume Pescara dalla sua confluenza con il fiume Tirino fino a poco oltre il campo pozzi "Colle S. Angelo" (aree pubbliche)

La richiesta all'ARTA Abruzzo di elaborazione e trasmissione del piano di caratterizzazione delle aree pubbliche, con particolare riferimento a quelle interessate dalla presenza di sedimenti fluviali, è stata effettuata fin dalla conferenza di servizi istruttoria dell'11 ottobre 2008, ribadita dalla conferenza di servizi decisoria dell'11 febbraio 2010 e nuovamente dalla conferenza di servizi istruttoria del 6 dicembre 2012.

ARTA ha presentato, a partire dal giugno 2010, numerose versioni (integrazioni, revisioni o correzioni) del piano di caratterizzazione.

Il piano di caratterizzazione definitivo delle aree pubbliche, trasmesso da ARTA Abruzzo a novembre 2014, è stato ritenuto approvabile con prescrizioni dalla conferenza di servizi istruttoria tenutasi lo scorso 6 febbraio 2015.

Nel mese di marzo 2015 ARTA ha trasmesso un elaborato contenente le informazioni/chiarimenti e integrazioni richieste dalla predetta conferenza di servizi e la documentazione è stata definitivamente approvata dalla conferenza di servizi decisoria del 21 settembre 2015.

Si è pertanto in attesa della trasmissione dei risultati delle indagini da parte di ARTA."

Va precisato che, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso alla Commissione una nota, pervenuta il 7 marzo 2016, nella quale si riportano gli esiti di attività di

controllo espletate con riferimento a “Zona 1- Aree esterne e a monte dello stabilimento Solvay, discariche ex 2A e 2B, e aree con presenza di rifiuti/riporti contaminati; Zona 2- Aree all'interno del perimetro dello stabilimento Solvay; Zona 3- Aree esterne e situate a valle delle barriere idrauliche dello stabilimento Solvay e distinte nel settore posto in prossimità del perimetro dello stabilimento Solvay e a monte della discarica Tre Monti, sinistra tracciato autostradale e settore prossimo alla confluenza dei fiumi Tirino-Pescara, a valle sia dello stabilimento che della discarica Tre Monti, destra tracciato autostradale”.

Di essa si darà conto *infra*.

“D) Area industriale dismessa ex Montecatini sita in località Piano d'Orta nel comune di Bolognano

La conferenza di servizi istruttoria del 28 ottobre 2008 ha preso atto dell'individuazione di una discarica (circa 3,5 ettari) in località Piano d'Orta all'interno dell'ex stabilimento chimico Montecatini. Ha preso inoltre atto che le indagini preliminari richieste dalla procura della Repubblica di Pescara hanno evidenziato una "pesante contaminazione" dei suoli e delle acque di falda da composti inorganici. In particolare, in alcuni punti il suolo, risulta pesantemente contaminato da composti inorganici contenenti arsenico, piombo, mercuri, berillio, rame, vanadio zinco e selenio, con valori che superano anche di centinaia di volte le CSC previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Anche la falda freatica risulta contaminata da sostanze della stessa natura di quelle inorganiche rinvenute nel suolo.

Atteso quanto sopra le Conferenze di Servizi del 28 ottobre 2008, del 14 dicembre 2009 e dell'11 febbraio 2010 hanno richiesto alla società Moligean, attualmente proprietaria del sito, l'attivazione di idonee misure di MISE [messa in sicurezza di emergenza] e la presentazione del piano della caratterizzazione.

Il comune di Bolognano in qualità di soggetto custode dell'area (sequestrata dalla procura nel 2007), ha trasmesso il piano di caratterizzazione dell'area ex Montecatini, che prevede anche l'esecuzione di interventi di MISE/misure di prevenzione (*capping* e regimazione delle acque). Tale piano di caratterizzazione è stato approvato con prescrizioni dalla conferenza di servizi istruttoria del febbraio 2015 e decisoria del 21 settembre 2015.

Recentemente la provincia di Pescara, a seguito di indagini condotte, ha individuato la società Edison SpA quale responsabile dell'inquinamento dell'area in qualità di successore giuridico della Montecatini/Montedison e con nota del 23 settembre 2015 ha trasmesso ad Edison l'ordinanza ex art 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ordinando alla stessa di provvedere alla messa e in sicurezza e bonifica ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 entro il termine di 30 giorni.

Il MATTM, con nota del 8 ottobre 2015 ha comunicato ad Edison le determinazioni della conferenza di servizi decisoria del 21 settembre 2015, offrendo ad Edison la massima disponibilità di accesso alla documentazione relativa al sito anche per permettere alla medesima società di procedere direttamente all'esecuzione del piano della caratterizzazione. Edison ha acquisito la suddetta documentazione in data 30 novembre 2015.”

La sovrapposizione di competenze e la presenza pubblica in una logica più di metodo procedurale che di risultato, incoraggiano atteggiamenti talora attendisti delle aziende.

L'effetto, come in questo caso, è il trascorrere di ben sette anni tra la prima conferenza di servizi istruttoria e la più recente conferenza di servizi decisoria, senza che in questa parte rilevante del sito si siano svolte attività effettivamente utili.

A sua volta il commissario, con nota trasmessa a questa Commissione il 6 marzo 2016¹⁴, ha così sintetizzato lo stato delle attività:

"A) Discarica abusiva in località I Tre Monti in comune di Bussi sul Tirino (PE)

Dopo due interventi di messa in sicurezza d' emergenza realizzati con procedura in danno a carico del proprietario dell'area, si è provveduto a definire la caratterizzazione del sito inquinato.

A valere sulle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - Programmazione 2014-2020, Finanziamento di interventi di messa in sicurezza e bonifica nei siti di interesse nazionale, l'Ufficio ha richiesto il finanziamento della spesa per la relativa bonifica, in attualità nell'importo quantificato di 60 milioni di euro.

B) Bonifica e messa in sicurezza aree inquinate funzionali a processi di reindustrializzazione

In data 15 giugno 2015, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria, sono risultati approvati i seguenti interventi:

- 1) Progetto preliminare intervento di bonifica "aree esterne Solvay" in Bussi sul Tirino
- 2) Progetto preliminare interventi finalizzati alla reindustrializzazione dell'area ex Medavox in Bussi sul Tirino.

L'intervento 1) si avvale delle risorse assegnate alla contabilità speciale con legge n.10 del 2011.

L'intervento 2) è assicurato - con impegno promesso - dalla società Solvay con uno stanziamento indicato di 6 milioni di euro, ma subordinato alla definizione del chiesto trasferimento (trapasso) in mano pubblica delle aree di proprietà.

In data 18 dicembre 2015 , l'ufficio commissariale ha bandito la gara europea dell'Intervento di bonifica "aree esterne Solvay" in Bussi sul Tirino, nell'importo a base d'asta di euro 38.531.750,83;

Il giorno 14 marzo 2016, ore 12,00 scade la presentazione delle offerte degli operatori economici concorrenti.

Entro il mese di giugno c.a., si prevede l'ultimazione del procedimento per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto.

Per l'attuazione del denominato "Interventi finalizzati alla reindustrializzazione dell'area ex Medavox in Bussi sul Tirino", l'ufficio commissariale ha proceduto con ricorso all'individuazione diretta della società NUCLECO del Gruppo SOGIN (del Ministero dell'economia e finanze).

C) Sugli Accordi di Programma

¹⁴ Acquisita dalla Commissione come Doc. n. 1080/1 - 2.

Spirati, senza esito di compiutezza, precedenti accordi di programma , finalizzati a definire soluzioni integrate coerenti con azioni di bonifica, messa in sicurezza ambientale e processi di reindustrializzazione attiva, risulta in attualità la definizione di un accordo di programma, finalizzato tra l'altro al trasferimento in mano pubblica - a titolo gratuito - del compendio promesso da Solvay.

A tale procedura, partecipa anche il reindustrializzatore, selezionato dal comune di Bussi sul Tirino, società Unichimica - Uniholding SpA, proponente attività d'impresa d'area farmaceutica.

In data 21 marzo 2016, è prevista la relativa seduta, presso la sede della regione Abruzzo.”

Al di là dell'abbondanza di maiuscole e degli impervi fraseggi, la situazione rappresentata nella breve nota permane priva di sviluppi orientati a una bonifica attesa da nove anni.

Di recente sono state in effetti proposte dal comune di Bussi sul Tirino e dalla regione Abruzzo delle ipotesi di accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree interne ed esterne allo stabilimento, finalizzate a mettere in moto concretamente le attività necessarie.

Di esse e degli ulteriori sviluppi recenti si darà conto nel capitolo 5.

A descrivere il quadro del sito concorre la citata attività di analisi da parte dell'ARTA Abruzzo.

Come detto, nella relazione pervenuta alla Commissione il 7 marzo 2016¹⁵ si riportano gli esiti delle più recenti attività di controllo espletate con riferimento a “Zona 1 - Aree esterne e a monte dello stabilimento Solvay, discariche ex 2A e 2B, e aree con presenza di rifiuti/riporti contaminati; Zona 2 - Aree all'interno del perimetro dello stabilimento Solvay; Zona 3 - Aree esterne e situate a valle delle barriere idrauliche dello stabilimento Solvay e distinte nel settore posto in prossimità del perimetro dello stabilimento Solvay e a monte della discarica Tre Monti, sinistra tracciato autostradale e settore prossimo alla confluenza dei fiumi Tirino-Pescara, a valle sia dello stabilimento che della discarica Tre Monti, destra tracciato autostradale”.

Le attività di controllo nelle aree Solvay situate a monte dello stabilimento, oggetto dei progetti di MIPRE della Solvay e di bonifica del commissario, sono state svolte al fine di rivalutare il quadro complessivo della contaminazione (dette aree non sono infatti soggette a monitoraggi periodici), nonché acquisire dati *ante operam* utili al proseguimento delle istruttorie e delle attività in corso, tra le quali, oltre ai citati interventi, vi è anche il piano di caratterizzazione delle aree pubbliche del SIN, redatto da ARTA, che prevede vari transetti sul fiume Tirino; “l'ARTA ha effettuato il controllo delle acque sotterranee in nove degli undici piezometri esistenti selezionati in base alla loro rappresentatività. I piezometri controllati sono posti a valle delle discariche e delle aree con presenza di rifiuti/riporti e in corrispondenza della perimetrazione del sito (punti di conformità-POC). Oltre al controllo dei piezometri, sono stati eseguiti

¹⁵ Acquisita dalla Commissione come Doc. n. 1072/2

anche tre campionamenti di acque superficiali nelle stazioni situate lungo il fiume Tirino in punti posti a monte ed a valle delle stesse aree.”

Evidenzia l’Agenzia che le acque di falda dei piezometri campionati sono contaminate principalmente da solventi clorurati e che le criticità maggiori si hanno a valle della discarica ex 2B e in subordine della discarica ex 2A. Nelle acque di falda non sono stati rinvenuti mercurio - nonostante i risultati desunti dal piano delle indagini di caratterizzazione individuassero la presenza di *hot spot* di contaminazione nei terreni - piombo e tetraconazolo. E’ stato rinvenuto esacloroetano a valle della discarica 2° (piezometro 2A1). Non sono stati riscontrati solventi nelle acque superficiali del fiume Tirino.

Sottolinea l’ARTA che “il piano di caratterizzazione delle aree pubbliche, comprendente anche il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, permetterà di ottenere ulteriori informazioni sulla qualità delle acque e dei sedimenti del fiume Tirino indispensabili per una adeguata valutazione” e che comunque “le attività di MISE/MIPRE delle matrici ambientali dovranno essere attivate nel minor tempo possibile al fine di contenere la contaminazione accertata”.

Per quanto riguarda le attività svolte all'interno dello stabilimento e nelle aree esterne fino alla zona Collettore 10/confluenza del fiume Tirino-Pescara, ARTA ha provveduto al campionamento delle acque secondo una distribuzione analiticamente descritta nella relazione. E’ emerso quanto segue:

“Aree nel perimetro dello stabilimento Solvay-Zona 2

I dati analitici [...] evidenziano:

- nei pozzi spia E8 e P74 posti a valle delle barriere idrauliche, in destra idrografica del fiume Tirino, il superamento delle CSC per boro, ferro, manganese e solventi;
- nell'area posta in sinistra idrografica del fiume Tirino che il settore a maggior contaminazione è quello localizzato al confine dello stabilimento. Infatti nei pozzi che costituiscono la barriera idraulica si osservano numerosi superamenti delle CSC in particolare per l'esacloroetano. È pertanto possibile che una sorgente secondaria di tale composto sia localizzata in corrispondenza di tale settore.

I dati evidenziano la necessità di procedere alla elaborazione da parte di Solvay dell'analisi di rischio in modalità inversa utilizzando le concentrazioni più cautelative derivanti dalle risultanze analitiche prodotte da ARTA e dal laboratorio di parte (in conformità con i "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", revisione 2 di marzo 2008 e le linee guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito -specifica» MATTM - registro ufficiale U.0029706.18-11 -2014).

Aree esterne a valle delle barriere idrauliche dello stabilimento Solvay-Zona 3

In quest'ultima area, era emersa la necessità di fare specifici approfondimenti di indagine al fine di chiarire l'origine della contaminazione rinvenuta, dato che le stesse sono a valle delle barriere idrauliche della ditta Solvay, delle aree della discarica Tre Monti oggetto di MISE da parte del commissario delegato e delle aree della stazione ferroviaria RFI di Bussi sul Tirino.

Nell'area di proprietà Solvay posta a valle della perimetrazione dello stabilimento, i risultati analitici individuano nel P62 (piezometro in emungimento), riportato in figura 4, un picco di contaminazione di: triclorometano, cloruro di vinile, dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, esaclorobutadiene, sommatoria organoalogenati, tetracloroetano, tetraclorometano, esacloroetano ed idrocarburi totali.

E' da segnalare che la concentrazione di alcuni composti come l'esacloroetano e idrocarburi totali rinvenuta nel P62 risulta molto più elevata rispetto a quella riscontrata nelle analisi del 2015 nei pozzi interni allo stabilimento, nei pozzi spia a valle dello stabilimento, a valle della discarica Tre Monti (piezometro PZ1, piezometri D e D') entro la residenza della F. di Virgilio ed a valle della stessa discarica in area di proprietà Solvay in prossimità della confluenza dei fiumi Tirino-Pescara (P41, P23).

La ricostruzione di Solvay indica rispettivamente ubicazione e piezometria simulata con presenza del piezometro P62 in emungimento, che evidenzia come tale piezometro P62 risulti a monte idrogeologico della discarica Tre Monti.

E' stato pertanto richiesto a Solvay di integrare la rete di monitoraggio delle acque sotterranee inserendo tutti i piezometri/pozzi presenti nelle aree esterne e poste a valle dello stabilimento (P62, P61, PP5, PP6, P41 e P23) nonché di predisporre un sistema di pozzi spia in grado di verificare direttamente l'effetto di contenimento della contaminazione prodotto dal pompaggio di P62, nonché di effettuare, contestualmente al campionamento delle acque sotterranee, anche quello delle acque superficiali del fiume Tirino nel tratto d'interesse.

Inoltre, poiché le analisi dei terreni effettuate in fase di caratterizzazione non hanno evidenziato superamenti per l'esacloroetano, è stato richiesto a Solvay di valutare, al fine dell'esclusione della presenza di rifiuti interrati, la necessità di approfondire la caratterizzazione con indagini dirette tramite trincee esplorative.

Per quanto riguarda le attività svolte, in corrispondenza dei piezometri Pz1 (B e T), D e D' (realizzati dal commissario Goio), alla presenza del personale del CFS, si sottolinea che i dati analitici evidenziano una difformità della distribuzione dei contaminanti rispetto a quanto individuato in P62, riconducibile alla presenza di una diversa sorgente della contaminazione individuabile nella discarica Tre Monti. I dati analitici più cautelativi delle acque sotterranee campionate nella residenza Di Virgilio, posto subito a valle della discarica Tre Monti, sono stati implementati per l'elaborazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale, effettuata con *software risk-net 2*, i cui risultati sono illustrati in tabella.

L'individuazione del rischio sanitario-ambientale [...] è superato sia per la salute umana, per quanto concerne l'inalazione di vapori indoor, sia per la protezione della risorsa idrica sotterranea.

Questi risultati, considerando uno scenario residenziale che subisce la contaminazione in quanto posto a valle della discarica Tre Monti, comporta l'avvio di azioni a tutela della salute umana dei residenti dell'abitazione in cui sono state svolte le indagini ambientali. Inoltre, i risultati delle analisi chimiche evidenziano che il sistema di MISE della discarica Tre Monti non è in grado di

contenere la contaminazione all'interno dei confini del sito e che pertanto deve essere integrata al fine, di garantire il rispetto delle CSC (decreto legislativo n. 4 del 2008) nei punti di valle idrogeologico posti al confine del sito."

Di seguito è riportata una tabella con i dati analitici ARTA più significativi comunicati con la citata relazione pervenuta alla Commissione il 7 marzo 2016 (oltre al controllo dei piezometri, sono stati eseguiti anche tre campionamenti di acque superficiali nelle stazioni Tri, Tr2 e Tr3 situate lungo il fiume Tirino in punti posti a monte ed a valle delle stesse aree.

		Aree con rifiuti interrati			Magazzini ex iprite		Discarica ex 2B			D. ex 2A	CSC ISS
		P79	P80	P81	P5	P6	P8	P7	2B3	2A1	
Codice R.d.P. PE/2015		6073	6074	6105	6075	6107	6109	6111	6138	6139	-
Boro	µg/L	73,0	708,8	639,3	2679	1093	1088	1279	849,1	1316	1000
Manganese	µg/L	197,2	2,4	<1	<1	<1	<1	<1	19,7	<1	50
Triclorometano	µg/L	0,05	0,27	0,22	1,61	0,06	7,44	3,51	5,71	2,56	0,15
Cloruro di vinile	µg/L	0,09	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,21	0,10	3,28	<0,05	0,5
1,1 Dicloroetilene	µg/L	0,009	<0,005	0,110	0,140	0,006	0,649	2,120	0,400	0,017	0,05
Tricloroetilene	µg/L	0,50	2,66	1,26	8,19	0,12	10,52	10,57	10,95	2,07	1,5
Tetracloroetilene	µg/L	0,12	1,91	14,11	45,90	3,85	168,01	165,80	107,36	30,20	1,1
Esaclorobutadiene	µg/L	<0,01	<0,01	0,05	0,03	<0,01	0,27	0,91	0,24	0,13	0,15
Sommatoria Organoclorogenati	µg/L	<1	4,940	15,750	55,870	4,036	187,099	192,900	127,940	34,850	10
1,2 Dicloropropano	µg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	1,21	0,01	0,12	0,15
1,1,2	µg/L	<0,01	0,02	0,17	0,78	0,01	0,95	<0,01	0,90	0,20	0,2
Tricloroetano											
1,2,3	µg/L	<0,001	<0,001	<0,001	n.d.	<0,001	0,039	0,068	0,027	0,024	0,001
Tricloropropano											
1,1,2,2	µg/L	0,238	0,674	0,499	3,598	0,041	3,090	5,660	2,140	0,595	0,05
Tetracloroetano											
Tetraclorometano	µg/L	<0,01	0,11	0,04	0,11	0,05	2,01	0,85	1,45	0,34	0,15
Esacloroetano	µg/L	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	5,740	0,05
1,1,1,2	µg/L	n.d.	n.d.	0,616	n.d.	n.d.	2,929	4,570	2,140	0,595	0,05
Tetracloroetano											

Va rammentato che nella relazione dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, nominati consulenti tecnici dell'Avvocatura dello Stato nel processo in corte di assise a Chieti¹⁶ si legge: "i siti nei quali sono stati conferiti in modo improprio ed incontrollato rifiuti tossici contenenti composti alifatici clorurati per più decenni, hanno rilasciato nelle falde idriche molteplici sostanze pericolose per la salute, alcune delle quali sostanzialmente stabili nel tempo, altre suscettibili di degradazione, con fenomeni che hanno dato luogo a presenza, anche in concentrazioni rilevanti, di composti chimici di accertata o sospetta attività cancerogena nell'uomo e/o nell'animale, ossia cloruro di vinile, tricloroetilene, esaclorobutadiene, tetracloruro di carbonio, cloroformio, 1,1-dicloroetilene, esacloroetano e tetracloroetilene; l'inquinamento dai siti di origine ha interessato in misura rilevante anche il Campo Pozzi Sant'Angelo; a partire dagli anni '80, il Campo Pozzi Sant'Angelo, almeno per oltre due decenni (per i quali esistono dati di monitoraggio) ha contribuito a trasferire le sostanze inquinanti dall'acqua di falda nella rete dell'acquedotto Giardino; le misure di mitigazione del rischio sono state in molti casi inadeguate ed intempestive e la contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile

¹⁶ Doc n. 374/2

è stata a più riprese documentata anche ai punti di utenza diretta, anche per evidente inefficienza dei trattamenti posti in essere”; rilevando poi che “gli elementi di definizione della pericolosità per la salute correlati all'utilizzo delle acque e le valutazioni effettuate in merito, sono anche evidentemente affetti da notevole sottostima, in quanto basati su limitati elementi informativi, in molti casi acquisiti con notevole distanza temporale rispetto ai fenomeni da controllare”.

La relazione di ARTA Abruzzo evidenzia altre due questioni.

La prima è la doglianza, già espressa, circa la ritenuta impossibilità per ARTA di “operare alcun sopralluogo, ispezione, prelievi diretti e conseguenti analisi di caratterizzazione presso la discarica in località Tre Monti abbancata sulla sponda sinistra del fiume, in quanto di competenza del commissario delegato architetto Adriano Goio. Si comunica a riguardo che, avendo avuto notizia della cessazione dell'attività commissariale prevista per il mese di giugno 2016, l'ARTA ha provveduto a richiedere al commissario la messa a disposizione e l'utilizzo dei dati in proprio possesso sul sito di discarica in località Tre Monti e all'utilizzo dei pozzi/piezometri realizzati. Il commissario ha espresso parere favorevole alla richiesta dell'Agenzia e pertanto si provvederà ad acquisire tutta la documentazione tecnica utile e ad effettuare i necessari controlli inserendo nelle prossime attività di monitoraggio anche la ripetizione dei campionamenti dai pozzi/piezometri a valle della citata discarica e degli altri ritenuti utili.”

Si tratta di una situazione di fatto di “gestione riservata” della discarica in sequestro da parte del commissario (e del Corpo forestale dello Stato) che confligge con quanto dichiarato dai pubblici ministeri della procura della Repubblica di Pescara, in ordine alla facoltà di accesso di enti pubblici qualificati per attività istituzionali, senza preclusioni: e che pare semmai confermare il clima di scarsa collaborazione tra la gestione commissariale ed altri soggetti.

La seconda è la questione della possibile esistenza di gallerie tombate all'interno del SIN, a tutt'oggi non controllate.

A richiesta dell'ARTA le aziende presenti nel sito hanno fornito comunicazioni non risolutive (e per quanto riguarda Edison e Solvay, condizionate dal contenzioso esistente):

“La ditta Solvay ha comunicato (con nota del 17 settembre 2015) ad ARTA, MATTM, regione Abruzzo, Nuova Saica Srl ed Edison SpA di non aver realizzato né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali manufatti e pertanto di non poter fornire informazioni e di chiederle ad Edison.

La ditta Edison (con nota del 17 settembre 2015) ha trasmesso ad ARTA, MATTM, regione Abruzzo, Solvay e Nuova Saica la documentazione relativa alla presenza di due ingressi collegati da una galleria, ricadenti uno in proprietà Edison, e chiuso da una rete elettrosaldata, ed uno in proprietà Solvay, inoltre dichiara che nel sito è presente un ulteriore setto, di cui allega alcune immagini, che risulta sgombro.

La ditta Nuova Saica S.r.l ha comunicato (con nota del 2 ottobre 2015) ad ARTA, MATTM, regione Abruzzo, a Solvay ed Edison SpA di non essere a conoscenza

dell'esistenza all'interno del proprio sito industriale di gallerie tombate (né manufatti e/o strutture analoghe) né di avere alcuna evidenza di altre presunte gallerie o costruzioni similari insistenti nei siti limitrofi. Inoltre fanno presente di non essere in condizione di poter effettuare approfondimenti mirati per verificare l'esistenza o meno di tali edificazioni.

I tecnici ARTA, nel corso dei sopralluoghi effettuati per l'esecuzione dei campionamenti delle matrici acque sotterranee e superficiali, hanno svolto un preliminare controllo visivo nelle prossimità delle discariche 2A e 2B ed entro il sito Solvay, in sponda sinistra del fiume Tirino, dal quale non è stato possibile individuare alcuna struttura o manufatto riconducibile a gallerie tombate.

Secondo comunicazioni del comune di Popoli e secondo le risultanze di un'inchiesta giornalistica che ha pubblicato testimonianze dirette, le citate notizie fornite all'ARTA riguarderebbero una galleria già nota, ispezionata e che non presenta criticità, mentre ne esisterebbero altre due interrato e realizzate in epoche passate".

La situazione della contaminazione del sito è, come si vede, non risolta, e anzi si sovrappongono in maniera singolare attività di messa in sicurezza, di bonifica, ed anche di caratterizzazione relative a più aree del SIN, denunciando una disorganicità di intervento complessivo.¹⁷

4. Le vicende giudiziarie

4.1 Il processo in Corte di assise a Chieti

Il 19 dicembre 2014 la corte di assise di Chieti ha pronunciato la sentenza di primo grado nel processo a carico di diciannove imputati per i delitti di avvelenamento di acque (articolo 439 del codice penale) e di disastro innominato (articolo 434, secondo comma, del codice penale) in relazione alle vicende del sito di Bussi sul Tirino. Le motivazioni sono state depositate il 2 febbraio 2015.

¹⁷ L'accordo di programma sottoscritto il 28 febbraio 2011 tra Ministero dell'ambiente, regione Abruzzo, provincia di Chieti, provincia di Pescara, comuni di: Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Chieti, Manoppello, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, prevedeva una serie di interventi (piano di caratterizzazione e indagini integrative, misure di prevenzione e interventi di messa in sicurezza, progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica) rimasti largamente inattuati: lo stato di fatto si legge attraverso quanto indicato nella citata nota trasmessa dalla Regione Abruzzo – Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali, pervenuta alla Commissione il 27 giugno 2016 (doc. n. 1344/1-2): "La Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi presso il MATTM in data 21/09/2015, ha approvato il Piano di Caratterizzazione delle aree pubbliche ricadenti nel SIN "Bussi sul Tirino", presentato dall'ARTA Abruzzo, Dipartimento di Chieti, con nota prot.n. 7374 del 19/11/2014, integrato con gli allegati 5a e 5b trasmessi dall'ARTA Abruzzo al fine di adeguare il predetto piano alle richieste della Conferenza dei servizi del 06.02.2015.

Con DGR n. 478 del 24/06/2015 la Regione Abruzzo ha approvato modifiche ed integrazioni all'Accordo di programma ed all'Allegato tecnico di cui alla DGR n. 124 del 25.02.2011 [...] È in corso la definizione della convenzione con tra MATTM, Regione Abruzzo e Arta Abruzzo per l'attuazione del PdCa approvato nella conferenza dei servizi decisoria del 21/09/2015".

Al di là dell'esito giudiziario e conformemente agli scopi d'inchiesta della Commissione, gli atti processuali - e gli sviluppi successivi alla sentenza di primo grado - contribuiscono a delineare la vicenda complessiva del sito e a dare le dimensioni dell'inquinamento prodotto.

La distribuzione delle acque di cui si tratta ha interessato circa settecentomila utenze.

Sono state identificate trentadue sostanze tossiche nelle varie matrici e nell'acqua alla distribuzione.

Uno degli elementi di cui tenere conto nella ricostruzione della vicenda che ha interessato il sito sotto il profilo dell'inquinamento delle acque è che, come hanno chiarito i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, consulenti dell'Avvocatura di Stato nel processo svoltosi in corte di assise a Chieti, "sull'arco temporale del ciclo produttivo, dal 1960 al 2010, non ci sono stati monitoraggi fino agli anni settanta - se non molto sporadicamente - per alcune sostanze, peraltro con metodi analitici sicuramente limitati nel tempo. È stata accesa una piccola lampadina in certi anni e poi, dal 2004 - ma più compiutamente dal 2006 - sono state ricercate le varie sostanze".

E' quindi plausibile pensare che la popolazione sia stata esposta agli effetti di sostanze tossiche di origine industriale in un arco temporale molto ampio senza che ve ne sia stata evidenza analitica (e neppure epidemiologica): i consulenti dell'Istituto superiore di sanità parlano di "significative frequenze e concentrazioni di composti alifatici clorurati, tra cui alcuni cancerogeni, con possibile sospetto meccanismo di tipo genotossico".

Le altre sostanze caratterizzanti le produzioni industriali storiche del sito sono il piombo, usato come antidetonante nei carburanti prodotti a Bussi e il mercurio, usato sin dalla prima metà del '900.

L'impiego del mercurio nel sito di Bussi risale al primo insediamento industriale del 1902 per la produzione di soda caustica, ipoclorito di sodio e acido cloridrico attraverso l'elettrolisi del cloruro di sodio; i primi dati sui reflui immessi in fogna risalgono al 1979 e riferiscono di quantitativi di mercurio pari a circa 200 g/giorno.

I composti alchilici del piombo si sono diffusi a causa di uno stoccaggio improprio delle scorie di lavorazione; secondo l'Istituto superiore di sanità "i pochi dati a disposizione mostrano che questa contaminazione si è propagata alla filiera alimentare. Purtroppo, non disponiamo di elementi per capire in che misura è esposta la popolazione residente attraverso la filiera alimentare, con quanto è coltivato *in loco*, ma non sono trascurabili neanche le polveri, che possono comunque trasmigrare anche lontano dall'insediamento industriale".

Dati di biomonitoraggio attestano tenori di piombo in alcuni tessuti biologici superiori alla media tra i pescatori dell'Adriatico, quindi con uno scenario della contaminazione molto più vasto rispetto al sito e alle aree limitrofe.

Il dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità, in sede di audizione, ha precisato quanto al mercurio: "analoga considerazione vale per il mercurio e per l'impianto di cloro soda, che è stato attivo per quasi un secolo. C'è un inquinamento da mercurio, una sostanza estremamente tossica, bioaccumulabile e persistente. Di questa persistenza c'è evidenza di livelli

veramente relevantissimi nei sedimenti fluviali: non ritroviamo piombo e mercurio nell'acqua, quindi tali sostanze sono state un po' trascurate nel procedimento che era mirato all'avvelenamento dell'acqua; ciò è atteso, perché questi composti hanno una minore solubilità e anche una minore mobilità dentro il terreno, quindi è difficile che possano raggiungere le falde profonde ed arrivare nell'acqua alla captazione, ma sono comunque nell'ambiente e possono portare a un'esposizione umana, per esempio entrando nella filiera alimentare. Nel caso del mercurio, può esserci anche l'esposizione ai vapori, che per la popolazione generale europea è la via di esposizione più importante. Purtroppo, anche in questo caso, a parte dati sporadici di monitoraggio o qualche campione che ne mostra la presenza nei pesci, non esistono dati di esposizione, per cui senza esposizione non è possibile una valutazione del rischio, ma non vuol dire che rischi eventuali non esistano".

Le valutazioni dell'Istituto tengono evidentemente conto di una circostanza, evidenziata nella relazione di consulenza tecnica svolta nel processo a favore dell'Avvocatura di Stato: "i dati che oggi abbiamo rispetto a tale contaminazione possono rilevare solo in parte l'entità dell'inquinamento sull'ambiente in quanto frutto di monitoraggio tardivo o molto tardivo rispetto alle attività di rilascio dei rifiuti e molto parziali per quanto riguarda matrici oggetto di analisi, estensione temporale e geografica"¹⁸.

¹⁸ Pag. 22 della relazione, acquisita dalla Commissione come Doc. n. 374/2; nello specifico la considerazione è svolta riguardo all'inquinamento da piombo; il documento riporta le tabelle relative a tutti i contaminanti presi in esame dall'Istituto.

Nella nota 58 di pag. 36 vengono riportate le seguenti considerazioni di sintesi:

“- indisponibilità di dati di gestione rifiuti negli anni 1902-1990;

- evidenze di smaltimenti di ingenti quantità di rifiuti solidi nelle discariche 2a e 2b, almeno fino al 1994 con livelli di contaminazione dei terreni ca. 2067 volte quanto consentito in terreni ad uso industriale (accertamenti su 19 sondaggi effettuati da ARTA nel 2006); dati del maggio-giugno 2007 in terreni interni allo stabilimento indicano concentrazioni di mercurio in aree interne allo stabilimento superiori ai livelli di legge in 33/34 campioni prelevati, con livelli fino ca. 3780 volte superiori ai limiti; in aree esterne allo stabilimento si hanno 55 superamenti con concentrazioni 188 volte più elevate della soglia di legge;

- evidenze di smaltimenti di rifiuti liquidi (ca. 65.000 m³/ora) contenenti mercurio negli anni 1970-1980 direttamente nei corpi idrici superficiali, con livelli allo scarico (accertamenti del 1971, fonti interne) superiori alla normativa dell'epoca e fino a 46 volte superiori ai limiti di emissione allo scarico secondo l'attuale normativa;

- evidenze di contaminazione di acque superficiali (1972, fonti interne) a livelli 37-100 volte superiori agli standard di qualità ambientali fissati dalla normativa a tutela della salute e dell'ambiente;

- evidenze di contaminazione delle acque sotterranee nell'acquifero superficiale registrate nel 55 per cento dei siti oggetto di campionamento con livelli fino a 1240 volte superiori allo standard di qualità ambientale fissato dalla normativa a tutela della salute e dell'ambiente; conformemente a quanto atteso, tale contaminazione non trova evidenze nelle acque sotterranee dell'acquifero profondo, anche quelle utilizzate per destinazione umana, poiché il metallo, scarsamente idro-solubile, viene trattenuto nel suolo sotto forma di complessi scarsamente mobili e non si ritrova di regola nelle acque di drenaggio permanendo, per la gran parte negli strati superficiali del terreno e delle acque;

- evidenze di contaminazioni di particolare gravità nei sedimenti fluviali che, dati del 1974, indicano in valori 3, 5, 23 e fino a 4333 volte superiori agli standard di qualità ambientali fissati dalla normativa a tutela della salute e dell'ambiente; la persistenza della contaminazione è attestata da una più recente campagna di monitoraggio del 2012 che riscontra nei sedimenti del Tirino valori di concentrazione di mercurio superiori da 57 a 193

Le valutazioni della Commissione possono evidentemente prescindere dai criteri di giudizio adottati in sede penale nel rispetto degli articoli 192 e 533, comma 1, del codice di procedura penale: si deve qui porre in evidenza un concetto di pericolo e danno per l'ambiente e di pericolo per la salute umana da prendere in considerazione al fine di orientare le scelte politiche nella materia della tutela dei beni comuni, dei controlli, del rapporto tra attività economica, ambiente e salute.

Vale allora il richiamo a quanto espresso in sede di audizione dal dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità: "di particolare rilevanza per una valutazione, cioè per esprimersi sui possibili rischi, è la presenza di eventuali sostanze cancerogene, un po' per la gravità dell'evento in sé, ma anche perché, rispetto alle sostanze tossiche, le sostanze cancerogene hanno una peculiarità: al variare della dose, non aumenta la gravità dell'effetto. In altre parole, non c'è un piccolo tumore o un tumore più grave, ma aumenta la frequenza. Questo vuol dire che, potenzialmente, anche piccoli livelli di esposizione possono essere associati con una bassa probabilità a un evento, il quale, però, è intrinsecamente molto grave (così come non succede con le sostanze tossiche, per cui al diminuire della dose a un certo punto non succede più niente).

Oltre a queste sostanze clorurate [...] quelle che in maggiore misura si ritrovano nell'acqua potabile, in una prospettiva più globale non sono da trascurare anche le contaminazioni da metalli (piombo e mercurio), di cui abbiamo visto qualche dato, su cui ci sono delle evidenze di contaminazione di varie matrici ambientali assolutamente rilevanti.

Dati parziali mostrano come sia plausibile che ci sia comunque un'esposizione umana. Da quello che abbiamo visto, queste sostanze entrano nella filiera alimentare e sono presenti nei sedimenti fluviali, ovvero nei pesci: qui, però, in misura ancora maggiore rispetto alle sostanze cancerogene clorurate, si sconta l'assenza di dati di esposizione. Come vedremo, purtroppo, possiamo dire che esiste potenzialmente una situazione inverosimile di rischio, che però non possiamo quantizzare e su cui non possiamo esprimerci proprio per l'assenza di dati di esposizione. Questo aspetto è rimasto anche negli atti della sentenza assolutamente trascurato, ma il fatto che non sia stato sollevato per mancanza di dati non implica necessariamente che questa problematica sanitaria e ambientale non sussista."

Come si è detto, il 19 dicembre 2014 la corte di assise di Chieti ha pronunciato la sentenza di primo grado nel processo a carico di diciannove imputati per i delitti di avvelenamento di acque (articolo 439 del codice penale) e di disastro innominato (articolo 434, secondo comma, del codice penale).

volte gli standard di qualità ambientali fissati dalla normativa a tutela della salute e dell'ambiente;

- evidenze di contaminazione del biota (dati 1972) dal limite di legge a 39 volte superiore i limiti di legge e dati di biomonitoraggio (misura interna dell'esposizione al contaminante particolarmente rilevante ai fini della stima dell'esposizione) che indica concentrazioni di mercurio in tessuti di consumatori di pesce nell'intorno delle aree di interesse superiore da 10 a 14 volte i livelli attesi in assenza di esposizione rilevante;

- evidenze di contaminazione da mercurio in cariossidi di frumento superiori di ca. 44-150 volte le concentrazioni tipicamente riscontrate in Europa.

È riportata in allegato (2) l'epigrafe della sentenza e la formulazione delle imputazioni, quali risultano dal decreto che dispone il giudizio.

Il processo, e le indagini prima ancora, hanno sofferto di una lunga protrazione. Le indagini avviate nel 2007 (il primo sequestro di terreni risale al 9 febbraio 2007) trovano esito nella richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio del 3 febbraio 2009.

Un primo rinvio a giudizio interviene il 10 maggio 2011, con riqualificazione del fatto da avvelenamento di acque a adulterazione di acque.

A seguito di diniego di competenza del tribunale di Pescara viene disposta restituzione degli atti al pubblico ministero il 26 marzo 2012.

La nuova richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero è formulata il 12 aprile 2012.

Il secondo rinvio a giudizio interviene il 18 aprile 2013.

La prima udienza in corte di assise a Chieti si tiene il 25 settembre 2013; il 7 febbraio 2014 la corte ammette il giudizio abbreviato (non ammesso a suo tempo dal Gup); nella stessa udienza, tuttavia, viene ricusato il presidente della corte, a causa di dichiarazioni pubbliche rese sul processo in corso.

A seguito dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione, la discussione, con un nuovo presidente, si è svolta tra il 19 settembre e il 19 dicembre 2014, data della sentenza.

Le richieste finali del pubblico ministero sono state di condanne da quattro anni di reclusione a dodici anni e otto mesi di reclusione;

Tra le richieste delle parti civili si segnalano:

Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare: euro 1.376.954.137,00, in relazione al danno ambientale ex articolo 18 della legge n. 349 del 1986¹⁹;

Regione Abruzzo: 500 milioni di euro, in relazione ai danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti (segnatamente il danno alla salute dei cittadini abruzzesi, il danno all'immagine ed il danno alla reputazione turistica e commerciale dell'Abruzzo come "regione verde d'Italia");

Presidenza del Consiglio dei Ministri: 1 milione di euro in relazione alla grave compromissione dell'immagine dello Stato;

Commissario delegato per il bacino Aterno-Pescara: euro 3.115.576,83 in relazione ai danni patrimoniali subiti (spese sostenute per il completamento della messa in sicurezza di emergenza dei siti inquinati e per la caratterizzazione delle aree).

La sentenza di primo grado ha assolto gli imputati dal delitto di avvelenamento di acque perché il fatto non sussiste; ha derubricato il reato di disastro doloso in

¹⁹ Di cui, secondo il Ministero dell'ambiente, 221.440.500 euro per il danno ai suoli delle aree aziendali ed esterne, 78.050.196 euro per il danno alla falda afferente al fiume Tirino, 909.209.541 euro per il danno alla falda afferente al fiume Pescara, 168.000.000 euro per il danno alla fruizione delle acque attinte ad uso potabile, 253.900 euro per il danno ai servizi ecosistemici dei corpi idrici superficiali; La valutazione è stata affidata a un ufficio di ISPRA, che per pervenire a queste cifre ha adottato criteri esposti nella relazione acquisita dalla Commissione come Doc. n. 382/1.

quello di disastro colposo e conseguentemente dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione.

Le motivazioni sono state depositate il 2 febbraio 2015.²⁰

Di seguito si evidenziano i temi di particolare interesse per l'analisi della vicenda oggetto della presente Relazione.

Scrivono la corte di assise di Chieti:

“A fronte della presenza di aree separate tra di loro e tutte potenzialmente fonti dell'inquinamento della falda destinata all'approvvigionamento idrico della Val Pescara, si è evidentemente posto il problema di stabilire quale fosse l'apporto in termini di inquinanti delle suddette aree e, conseguentemente, se tutte svolgano un ruolo attivo.

Deve premettersi che un approccio meramente legato all'orografia dei luoghi potrebbe far ritenere che le zone inquinate in esame, essendo rispettivamente collocate a ridosso dei fiumi Tirino e Pescara ed a monte rispetto ai pozzi dai quali veniva emunta l'acqua che si assume avvelenata, avrebbero parimenti contribuito alla contaminazione della falda. Una simile impostazione è stata necessariamente seguita nelle prime fasi delle indagini, allorché si sono individuate le possibili cause della contaminazione delle acque prendendo a riferimento i depositi di materiale inquinante. In prima approssimazione si è ritenuto che la conformazione valliva ed idrologica delle aree sulle quali insistevano le discariche di rifiuti chimici e lo stabilimento industriale, dovesse necessariamente veicolare le sostanze inquinanti verso il fiume Tirino e Pescara e, successivamente, nelle acque emunte dal campo pozzi Sant'Angelo, desumendo un andamento dei contaminanti disciolti nelle acque di falda sostanzialmente identico all'orografia dei luoghi e delle acque superficiali.

Peraltro, nella fase delle indagini e fino al primo decreto di rinvio a giudizio disposto dinanzi al tribunale di Pescara non sono stati compiuti accertamenti specifici volti a verificare se effettivamente il sistema idrogeologico di falda rispondeva a quello superficiale, né se vi fossero elementi qualitativamente in grado di differenziare la tipologia di inquinamento proveniente dalla discarica Tre Monti, rispetto a quella derivante dalle discariche poste a monte dello stabilimento industriale.

Successivamente il quadro probatorio ha subito una sostanziale modifica, infatti, a seguito di plurime ed approfondite indagini di tipo idrogeologico e chimico, è emerso in termini di sostanziale certezza che l'inquinamento della falda idrica è essenzialmente cagionato dalla discarica Tre Monti, pur non potendosi escludere un apporto laterale proveniente dal terreno di sedime sul quale insiste lo stabilimento industriale, mentre dall'area occupata dalle cosiddette discariche nord non si avrebbe alcun apprezzabile trasmissione di inquinanti verso la falda cui attinge il campo pozzi”.

La corte di assise dà conto degli esiti delle consulenze di accusa e difesa, ma valorizza in particolare il contributo scientifico del consulente del commissario straordinario, professor Gargini, riportandone le conclusioni assunte nella prima relazione:

²⁰ La sentenza è stata acquisita dalla Commissione come Doc. n. 1242/2.

“La fonte di contaminazione primaria degli acquiferi della valle del Pescara e del campo pozzi di Colle Sant'Angelo è rappresentata dalla discarica Tre Monti, il cui percolato, sebbene meno alimentato dalla ricarica per gli interventi di *capping* continua a riversarsi negli acquiferi di fondovalle e, migrando soprattutto nei travertini permeabili, si diffonde a valle, contaminando l'acquifero fino a circa 2 chilometri e mezzo dalla sorgente;

non trova fondamento ogni ricostruzione che imputi la fonte di contaminazione a sorgenti presenti nel fiume Pescara a monte della discarica. Il fiume a monte è pulito e la distribuzione delle concentrazioni mostra come la discarica sia la fonte dell'inquinamento primario. Inoltre risulta evidente che le concentrazioni degli inquinanti nel Pescara, a valle della discarica, siano comunque inferiori a quelle in falda;

in corrispondenza del campo pozzi di Colle Sant'Angelo, e quindi della falda che era destinata all'approvvigionamento idropotabile di Pescara, a più di 2 chilometri di distanza dalla discarica, la concentrazione di PCE, TCE, 1,1DCE, CF, 1,1,2,2TeCA, 1,1,2TCA è sistematicamente, ed ancora oggi (per alcuni analiti) o occasionalmente (per altri), superiore alle CSC del decreto legislativo n. 152 del 2006. Fra gli analiti che superano i limiti ci sono composti considerati cancerogeni come PCE, TCE, CF, 1,1DCE;

l'eventuale contributo alla contaminazione della valle del Pescara da parte delle attività produttive succedutesi nei decenni passati presso lo stabilimento di Bussi su Tirino, relativamente all'apporto della discarica Tre Monti, è da considerarsi, ad oggi, del tutto trascurabile (vuoi per la conformazione idrogeologica, vuoi per la messa in atto della barriera pozzi a partire dal 2003). La presenza di CT e EE lungo la valle del Pescara può essere dovuta anche a migrazioni di inquinanti dallo stabilimento, in maggior misura che dalla discarica (tali analiti sono comunque non normati dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e sono presenti in basse concentrazioni);

gli analiti clorurati presenti nel Pescara a valle della confluenza Tirino sono primariamente originati dallo scarico di stabilimento che, allo stato attuale, ha una concentrazione maggiore di quanto ritrovato poi a valle nel fiume Pescara; ad ogni modo, la distribuzione della concentrazione lungo l'asta fluviale, indica che il Pescara viene anche contaminato da una fonte aggiuntiva. Osserviamo al proposito la Fig.12 che riporta l'andamento delle concentrazioni di PCE, TCE, CF misurata lungo il fiume Pescara nell'aprile 2012. A monte della confluenza Tirino il fiume è pulito (nel grafico sono state poste, per correttezza, concentrazioni pari alla metà del limite di rilevabilità); a valle dello scarico si assiste ad una progressiva diluizione della concentrazione presente nello scarico, diluizione che però si inverte, con un evidente nuovo aumento delle concentrazioni, in corrispondenza del campo pozzi. Sembra evidente, pertanto, che in corrispondenza del campo pozzi la falda alimenta il fiume e, essendo inquinata, contribuisce ad incrementare il carico inquinante del fiume.”

Viene ritenuta di ancora maggior valore una seconda consulenza del professor Gargini, che si caratterizza per l'approccio innovativo, essendo basata sull'analisi isotopica delle acque (“caratterizzazione idrochimica delle molecole

inquinanti, in tal modo potendosi addivenire alla cosiddetto *fingerprinting* o impronta digitale isotopica, analisi mediante la quale si può risalire alla produzione industriale e, addirittura, allo specifico processo produttivo che ha determinato la produzione di un determinato inquinante”).

Questa tecnica, secondo, la corte dimostra che l'inquinamento della falda deriva da rifiuti altobollenti (peci clorurate), derivanti dalla distillazione di clorometani, che presentano una impronta isotopica leggera.

Queste le conclusioni del professor Gargini:

“1) Tipologia della sorgente di contaminazione: gli acquiferi delle Gole di Popoli ed il campo pozzi di Colle Sant'Angelo sono contaminati da solventi clorurati che, per specifica impronta digitale isotopica, sono derivati dallo smaltimento di peci clorurate. Le peci clorurate, infatti, in quanto sottoprodotti della produzione per distillazione di cloro metani, derivati da metano biogenico isotopicamente impoverito, sono a loro volta isotopicamente impoverite, come dimostrato nel sito analogo di Ferrara e come noto dalla letteratura internazionale.

Ogni ipotesi alternativa sull'origine della contaminazione degli acquiferi delle Gole di Popoli, legata a non meglio precisate sorgenti localizzate nel bacino dell'Aterno-Pescara o a scarichi nelle acque superficiali, è del tutto priva di fondamento. L'inquinamento delle falde delle Gole di Popoli è fuori di ogni dubbio dovuto alle produzioni storicamente attive presso il sito di Bussi sul Tirino sino alla metà degli anni '70, visto che l'impianto clorometani era l'unico che trattava e smaltiva peci clorurate da produzione di cloro metani in tutta la regione Abruzzo.

2) La impronta digitale isotopica delle molecole di solventi clorurati principali, ritrovate nelle acque sotterranee al di sotto (piezometro Pz3) e subito a valle idrogeologica (piezometro Pz1) della discarica Tre Monti, tetracloroetilene e tricloroetilene, è identica a quella delle medesime sostanze rilevate nei pozzi del campo pozzi di Colle Sant'Angelo e nelle acque contaminate dei piezometri situati, lungo le Gole di Popoli, fra la discarica Tre Monti ed il campo pozzi. Pertanto le sostanze, liberate in falda dalla discarica, hanno migrato verso il campo pozzi, seguendo il naturale flusso della falda, e sono pervenute al campo pozzi con la stessa impronta digitale isotopica”.

La corte conclude, sul punto: “ciò consente di affermare che l'inquinamento della falda è effettivamente dipendente, in via pressoché esclusiva, dal percolato derivante dalle peci clorurate che, nel 1972, sono state interrate nella discarica Tre Monti” (in un passaggio successivo la corte rileva che non vi è prova nel processo di interrimento degli scarti della produzione di clorometani successivi al 15 giugno 1972: i rilievi aerofotogrammetrici prodotti dal pubblico ministero sono stati ritenuti non dimostrativi di intombamenti successivi).

Precisa, che, sempre secondo le condivisibili considerazioni del consulente, una semplice probabilità in ordine al fatto che la falda sottostante lo stabilimento Solvay ex Edison possa aver contribuito alla contaminazione della falda che alimenta il campo pozzi non sarebbe comunque rilevante in termini penalistici.

Peraltro la consulenza Solvay, citata adesivamente dalla corte, conclude che “le composizioni isotopiche riscontrate in tutti i solventi clorurati rilevati nell'area

di confluenza tra il fiume Tirino e il fiume Pescara (PP5) risultano compatibili soltanto con un'origine da prodotti di scarto nel processo di produzione dei clorometani (peci clorurate, code pesanti). Si ricorda che tali scarti di produzione, come già detto in precedenza, in passato venivano riversati nel fiume Tirino (anni '60) e/o interrati nell'area della discarica Tre Monti (prima metà '70) posta a monte idrogeologica della confluenza Tirino Pescara, dove è localizzato il punto di campionamento PP²¹.

Osserva la corte: "la composizione isotopica degli inquinanti rinvenuti nel settore sud-orientale dello stabilimento industriale è del tutto discordante dall'impronta isotopica rinvenuta nel PP5, il che conferma che quest'ultimo piezometro (si rammenta ubicato lungo l'asse fluviale del Pescara), non è in alcun modo compatibile con la contaminazione riscontrata all'interno dello stabilimento industriale".

La corte esclude altre fonti di inquinamento delle acque: "l'area sulla quale insistono le discariche [Nord] pur se pesantemente inquinata (soprattutto da metalli) è avulsa dal meccanismo causale che ha determinato l'inquinamento della falda freatica che alimenta il campo pozzi"; nessun inquinamento riguardava i corsi dei fiumi Pescara e Torino a prescindere da quelli corrispondenti al sito industriale; "deve considerarsi che gli accertamenti

²¹ Sul punto si possono confrontare le dichiarazioni rese alla Commissione dal sindaco di Bussi sul Tirino nell'audizione del 28 maggio 2015: "nel 1970-1971 il comune di Pescara e la provincia fecero presente a Montedison che non era più possibile sversare nel fiume i residui delle lavorazioni e che bisognava trovare una soluzione. Una delle soluzioni avanzate da Montedison, che fu fatta propria dalla regione, dalla provincia di Pescara e dal comune, è stata quella di interrare i clorometani pesanti e i residui della lavorazione del piombo in quella discarica, che si chiama Tre Monti.

Il progetto prevedeva di costruire un silos all'interno del sito industriale, che si è chiamato poi SR1. In attesa di finire la costruzione del silos, si è deciso di interrare, per sette, otto mesi, i clorometani pesanti in quella zona. Peraltro, il progetto prevedeva che le buche dove venivano sotterrati i pesanti dovessero essere impermeabilizzate: non credo che l'impermeabilizzazione sia stata mai realizzata. Comunque sia, lì sono stati interrati i pesanti. Il progetto prevedeva che, dopo otto mesi, i pesanti sarebbero stati tolti da queste buche e messi all'interno del silos: questo non è mai avvenuto, per cui, ancora oggi, su quel territorio ci sono delle buche, che sono mappate, dove sono presenti residui della lavorazione del piombo e circa 600-700 tonnellate di pesanti. L'interramento è finito il 25 maggio 1972 [salva successiva precisazione dell'audito circa la prosecuzione di interramenti di altri rifiuti nella discarica Tre Monti anche dopo tale data]. C'è un documento [...] nel documento, del 1972, è scritto: «Vi informiamo che l'impianto per lo stoccaggio dei clorometani pesanti è regolarmente in funzione dal giorno 24. È pertanto venuto a cessare il procedimento di interramento dei residui pesanti dei clorometani» (il documento citato è stato acquisito dalla Commissione come n. 496_001). Siccome era un fatto conosciuto, nel 1991 la regione Abruzzo scrive alla provincia: «Voi avete un problema serio sul territorio, perché sono stati interrati dei rifiuti pericolosi a ridosso del fiume Pescara». Per quanto è di mia conoscenza, dal 1991 al 2007, quando è stata scoperta questa discarica, non è stata messa in opera nessuna azione per dissotterrare questi residui. La cosa assurda è che qualcuno ha deciso di realizzare dei pozzi di acqua potabile a valle di un sito industriale - che tutti sapevano che c'era - e di discariche regolarmente autorizzate, che sono quelle al nord del sito industriale. Il cosiddetto «pubblico», Regione e Provincia, sapeva che c'erano interrati dei pesanti in questa discarica non conosciuta, eppure hanno realizzato dei pozzi per l'emungimento di acqua potabile: era scontato che, nel momento in cui si fosse approfondita l'indagine per vedere se l'acqua era o meno inquinata, si sarebbe scoperto che questa era inquinata."

succedutisi nel corso del procedimento hanno inevitabilmente risentito degli effetti prodotti dalla barriera idraulica realizzata dalla Solvay a partire dal 2005, per essere poi integrata nel 2008 stante la necessità di intercettare le acque della falda profonda. È di tutta evidenza che la suddetta barriera idraulica, captando gran parte delle acque di falda sottostanti lo stabilimento industriale, costituisce un obiettivo impedimento a che il carico di inquinanti in esse presenti confluisca verso valle andando a sommarsi con l'inquinamento della falda già autonomamente compromessa dalla discarica Tre Monti. Se quello descritto è lo stato attuale, ciò non esclude che nel passato e, segnatamente, prima che fosse stata realizzata la barriera idraulica, anche il sito industriale possa aver fornito un contributo di inquinanti".

Ma, secondo la corte "l'apporto di inquinanti fornito dallo stabilimento industriale è rimasto un dato ipotizzato in termini di mera probabilità e rispetto al quale non è stato neppure possibile fornire un'indicazione generica del dato quantitativo, sicché non si può affermare - in termini di certezza come richiesto nel giudizio penale - la sua rilevanza causale rispetto al presunto avvelenamento dell'acqua emunta del campo pozzi".

La corte passa poi a considerazioni tecnico-giuridiche molto ampie sul delitto di avvelenamento di acque, contestato nel processo, che sanziona con la reclusione non inferiore a quindici anni "chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo";

"l'offensività viene collegata [...] non già alla determinazione di un effetto pregiudizievole nei confronti di una specifica persona, bensì nella messa in pericolo della salute umana considerata come bene riferibile in modo indifferenziato ad una collettività di soggetti non individuabili *a priori*";

"ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 439 del codice penale l'avvelenamento delle acque destinate alla alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute";

"l'articolo 439 codice penale [utilizza] il termine *avvelenamento* indicando una azione consistente nell'impiegare una sostanza qualificabile come *veleno* e non già un qualsivoglia elemento privo di una specifica connotazione tossica per l'organismo umano";

"per *veleno* dovranno intendersi esclusivamente quei composti la cui potenzialità lesiva è insita nell'elevata tossicità della sostanza anche a concentrazioni minime";

"il soggetto che immette una sostanza classificata come tossica per l'uomo nell'acqua destinata al consumo risponderà necessariamente del reato di avvelenamento lì dove la dose è tale da determinare l'effetto lesivo".

La corte segue l'orientamento secondo cui l'articolo 439 del codice penale va considerato "come fattispecie di pericolo concreto, dovendosi ritenere che l'esigenza di riscontrare un pericolo effettivo per la salute pubblica, pur non essendo letteralmente specificata dalla norma incriminatrice, è insita nel significato stesso del termine avvelenamento" e quindi sanziona "non già la mera miscelazione di sostanze tossiche nell'acqua, bensì fa riferimento

all'effetto di tale condotta, consistente nel produrre una condizione di pericolo concreto per la salute dell'uomo";

"il reato di avvelenamento si fonda necessariamente su un aspetto qualitativo, inerente la tipologia della sostanza utilizzata [...] ed un aspetto quantitativo, desumibile dal principio per cui una determinata sostanza, pur se classificata come tossica, produce determinati effetti solo in relazione alla dose e concentrazione con la quale viene assunta dall'uomo".

Data per acquisita la prova della presenza di sostanze inquinanti nelle acque prese in esame durante le indagini, la corte ritiene necessario "verificare se la loro concentrazione sia stata o meno tale da poter in concreto produrre effetti deleteri sulla salute degli assuntori delle acque contaminate. Il problema, pertanto, coinvolge essenzialmente l'individuazione di un parametro utile a compiere la predetta valutazione" dunque, in particolare, la verifica dei rapporti tra fattispecie di cui all'articolo 439 del codice penale e soglie di contaminazioni previste dalla legislazione speciale in materia di ambiente e potabilità delle acque, di cui al D.Lgs. n. 31 del 2001 e al D.Lgs. n. 152 del 2006.

La valutazione della corte, accogliendo una tesi difensiva, è che "meri superamenti dei valori-soglia determinano con certezza (e neppure con elevata probabilità) l'insorgenza di un pericolo per gli assuntori delle sostanze alimentari contaminate, residuando un ampio margine di inoffensività delle concentrazioni, sicché, per potersi stabilire se si è in presenza o meno di una condotta di avvelenamento, non ci si potrà limitare a riscontrare il superamento dei limiti di legge, dovendosi stabilire, in concreto e secondo parametri scientificamente validati, se è in concreto insorto un pericolo per la salute degli possibili assuntori dell'acqua contaminata";

"il discostamento rispetto ai valori-soglia in misura marginale e trascurabile integra un dato tendenzialmente contrario a far ritenere consumato l'avvelenamento delle acque, proprio perché è normativamente previsto un margine di ampia sicurezza anche in presenza di concentrazioni di contaminanti superiori a valori soglia";

"perseguendo il decreto legislativo n. 152 del 2006 la finalità di preservare la risorsa idrica costituita dalle acque sotterranee, sono stati previsti limiti estremamente rigorosi (sovente inferiori a quelli previsti per stabilire la potabilità dell'acqua), di modo da far scattare la procedura volta alla classificazione del sito ed all'eventuale bonifica in presenza di una contaminazione blanda ed, in quanto tale, ben lontana dal poter costituire un pericolo per la salute pubblica".

Ciò premesso, ai fini della valutazione della sussistenza del delitto, la corte argomenta su che cosa significhi *destinazione delle acque al consumo*: "costituisce un dato oramai definitivamente acquisito l'esistenza di un livello di contaminazione del tutto difforme tra i punti di analisi ubicati in prossimità del campo pozzi e quelli che si trovano a monte, nella zona di confluenza tra i fiumi Pescara e Tirino, ove sono ubicati i piezometri siti immediatamente a valle della discarica Tre Monti e dello stabilimento industriale. Immaginando una linea di congiunzione tra i due estremi, si può affermare che le concentrazioni ed il numero di sostanze tossiche presenti nella zona a monte è

incommensurabilmente più elevata rispetto a quella situata al campo pozzi. Ciò determina una notevole differenza tra i valori di contaminazione, incidendo direttamente sul giudizio di pericolosità in concreto dell'inquinamento dell'acqua, essendo del tutto evidente che il pericolo aumenta in maniera correlata all'incremento - per qualità e quantità - delle sostanze immesse nell'acqua".

Per poter verificare la sussistenza del pericolo per la salute umana, secondo la corte occorre prendere a riferimento i valori delle analisi concernenti l'acqua emunta dal campo pozzi e, quindi, l'acqua che era concretamente destinata all'uso umano, non i valori dell'acqua presente nella falda sottostante l'area adiacente la discarica Tre Monti e lo stabilimento industriale, mai impiegata per scopi alimentari.

"Premesso che i concetti di *atingimento* e *distribuzione per il consumo* possono estrinsecarsi con modalità fattuali variegata, ciò che qui interessa è verificare se, in relazione all'acqua prelevata da fonti naturali, rilevi l'immissione di sostanze tossiche direttamente nella risorsa idrica, ovvero si debba comunque far riferimento alla presenza di inquinanti tossici al punto di prelievo, quantunque questo non possa identificarsi con il punto di attingimento e distribuzione per il singolo utente. Riferendo tale problematica al caso in esame, la differenza risulta chiara, posto che un conto è verificare l'avvelenamento in falda (in corrispondenza del punto di massima contaminazione) ed altro è verificarne la persistenza nel punto in cui l'acqua di falda viene materialmente prelevata (ove la contaminazione assume un grado di concentrazione notevolmente inferiore). Il problema si pone con tutta evidenza in quei casi, quale quello in esame, in cui tra il punto di immissione in falda dei contaminanti ed il punto in cui la falda viene materialmente attinta, vi sia una distanza notevole, tale da determinare un naturale effetto di attenuazione della concentrazione degli inquinanti";

"premessi che le falde idriche sono costituite da flussi di acqua sotterranea che, nel corso del loro tragitto, si possono modificare ed assumere composizioni diversificate, anche in relazione al carico di inquinanti, ci si deve chiedere se nel concetto di acque *destinate* all'uso alimentare debba farsi rientrare il corpo idrico sotterraneo unitariamente considerato, ovvero se debba farsi riferimento esclusivamente alla composizione dell'acqua materialmente e concretamente attinta dal sottosuolo nel punto di captazione";

"per verificare la sussistenza dell'avvelenamento occorre considerare solo ed esclusivamente la contaminazione delle acque attualmente destinate al consumo umano, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza a condotte che possono aver determinato l'avvelenamento di acque di falda quando tali risorse idriche non sono concretamente utilizzate per l'alimentazione umana";

"ben diversa è la qualificazione delle acque sotterranee nel punto in cui non si è realizzata alcuna opera per l'atingimento, dovendosi riconoscere alla falda il ruolo di mera risorsa idrica, eventualmente suscettibile di un futuro impiego, ma certamente non qualificabili, fin quanto tale impiego non avverrà, come *destinate* all'uso alimentare".

Sulla base di queste premesse la corte conclude - con diretto riferimento al caso al suo esame - che l'avvelenamento dell'acqua di falda può integrare il reato di

cui all'articolo 439 del codice penale "solo ed esclusivamente allorché la falda sia attualmente attinta ed a condizione che il livello di contaminazione riscontrato al punto di attingimento sia tale da determinare un pericolo concreto per gli eventuali assuntori. Qualora per effetto di meccanismi naturali di assorbimento e diluizione, l'acqua di falda subisca un abbattimento del carico di veleni nel tragitto sotterraneo che va dal luogo della contaminazione fino a quello dell'attingimento, non potrà configurarsi il reato di avvelenamento nella misura in cui l'acqua concretamente destinata all'alimentazione non presenterà un grado di concentrazione delle sostanze tossiche idoneo a determinare il pericolo per la salute umana."

La corte rileva peraltro che la contestazione formale di accusa del pubblico ministero riguarda il campo pozzi di Colle Sant'Angelo e non l'intera falda.

"La distinzione tra contaminazione riscontrata in falda e rilevata al punto di captazione è di estremo rilievo nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che tra il punto in cui si determina la contaminazione - individuato nella zona immediatamente a valle della discarica Tre Monti - ed il bersaglio della piuma di inquinamento - individuato nel campo pozzi - vi è una distanza di circa 2,5 chilometri. Come ampiamente emerso dall'esame delle consulenze geologiche e chimiche, l'acqua contaminata, nel tragitto sopra indicato, subisce profonde modificazioni per effetto, principalmente, dei fenomeni di attenuazione naturale (diluizione, dispersione, adsorbimento e degradazione), sicché il grado di contaminazione riscontrabile a valle è risultato essere incommensurabilmente inferiore rispetto a quello esistente a monte. È lo stesso capo di imputazione che dà atto di tale diversità, ove si consideri che mentre la falda - superficiale e profonda - presenta numerosissime sostanze tossiche con concentrazioni di inquinanti di svariati ordini di misura superiori rispetto ai limiti previsti per le acque sotterranee, la condizione risultante presso il campo pozzi è ben diversa, essendo state rinvenute solo alcune categorie di sostanze chimiche (solventi clorurati), nessuna delle quali classificata come sicuramente cancerogena e, comunque, in concentrazioni minime, con saltuari e modesti sforamenti anche rispetto ai limiti di legge previsti per le acque potabili dalla più restrittiva normativa introdotta con il decreto legislativo n. 31 del 2001".

Affermato che il superamento delle soglie non implica automaticamente l'avvelenamento, la corte osserva che gran parte della contrapposizione sorta tra i consulenti degli imputati ed i rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità - incaricati dall'Avvocatura dello Stato di redigere una relazione in merito alla pericolosità per la salute umana derivante dall'inquinamento riscontrato nella falda e nelle acque emunte presso il campo pozzi - ha avuto ad oggetto proprio l'individuazione delle soglie al di sopra delle quali le sostanze rinvenute nelle acque avrebbero potuto determinare effetti cancerogeni o, comunque, tossici per la popolazione.

Con riferimento ai parametri di valutazione la corte si richiama ad analisi svolte dall'ARTA sino al 2007: "le analisi prese in esame nella relazione dell'ARTA, pur evidenziando la presenza di sostanze tossiche chiaramente riconducibili alle produzioni industriali svolte a monte del campo pozzi Sant'Angelo, attestavano una sostanziale conformità ai valori limite previsti dal più

restrittivo decreto legislativo n. 31 del 2001, con superamenti circoscritti a singoli prelievi e, soprattutto, superamenti di entità sempre limitata [...] le analisi condotte sulle acque emunte al campo pozzi hanno dimostrato in maniera certa la presenza di inquinanti che - a seguito dell'introduzione dei limiti maggiormente conservativi da parte del decreto legislativo n. 31 del 2001 - hanno sicuramente reso l'acqua non potabile, ma non può per ciò solo affermarsi che l'acqua captata dal sottosuolo fosse avvelenata e, cioè, potenzialmente in grado di produrre effetti deleteri per la salute pubblica".

Nelle specifico di alcune sostanze genotossiche osserva poi:

"un'ultima considerazione va riservata in relazione alle sostanze, tra le quali il tricloroetilene, il cloruro di vinile e l'esaclorobutadiene, che vengono qualificate come in grado di determinare un *plausibile o sospetto* meccanismo genotossico, con conseguente impossibilità di identificare un livello di esposizione senza effetto. Il richiamo al profilo di rischio derivante dall'assunzione di tali sostanze non è determinante ai fini del giudizio sull'avvelenamento delle acque, nella misura in cui il dato di pericolosità è obiettivamente non adeguatamente comprovato, tant'è che il meccanismo genotossico viene giudicato come *plausibile o sospetto*, sicché non se ne può affermare la concretezza del pericolo neppure sulla base di una valutazione di elevata probabilità. Ma vi è di più. Anche per le sostanze sospette di determinare con meccanismo genotossico, la legislazione prevede parametri di concentrazione soglia (per il tricloroetilene pari a 10 µg/l; per il cloruro di vinile 0,5 µg/l) a dimostrazione del fatto che un'acqua che contenesse simili sostanze in concentrazione inferiore alla soglia non potrebbe non solo essere considerata pericolosa per la salute pubblica, ma addirittura sarebbe giudicata potabile, evidentemente considerandosi il rischio residuale del tutto marginale. Quanto detto consente di affermare che gli sporadici e contenuti superamenti riscontrati in relazione al tricloroetilene, pur valorizzandone il sospetto meccanismo genotossico di azione, non possano fondare un giudizio di pericolosità dell'acqua emunta e, quindi, determinare l'oggettiva sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di avvelenamento".

Per quanto concerne il cloruro di vinile ad avviso della corte di assise la soluzione è ancor più agevole, avendo evidenziato che tale sostanza non è mai stata rinvenuta nelle acque emunte presso il campo pozzi, "sicché le acque *destinate* all'uso umano sono risultate non contaminate da tale composto. Il cloruro di vinile, invero, è stato rinvenuto - anche in concentrazioni estremamente elevate esclusivamente nei piezometri collocati immediatamente a valle della discarica Tre Monti. Il fatto che non vi sia traccia di cloruro di vinile nelle acque emunte al campo pozzi, dimostra come la contaminazione non si sia propagata fino a raggiungere la zona in cui veniva attinta l'acqua destinata al consumo umano e, quindi, non si è mai concretamente realizzata una condizione di pericolo per la salute pubblica".

La scelta della corte si compendia quindi nell'aver acquisito "come dato non contestabile la presenza di un diffuso inquinamento proveniente dall'attività produttiva svolta nel corso di circa un secolo presso il sito di Bussi" dal quale tuttavia non si può automaticamente far discendere l'avvelenamento delle acque, "atteso che - come ampiamente indicato allorché si è esaminata la

struttura del reato di cui all'articolo 439 del codice penale - l'inquinamento della falda non comporta necessariamente l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione, occorrendo procedere ad una verifica delle concentrazioni che le sostanze pericolose hanno assunto nell'acqua concretamente destinata all'alimentazione umana. Si potrebbe affermare che l'acqua distribuita ai comuni della val Pescara era avvelenata solo ove si fosse riscontrata una presenza di contaminanti tali da determinare un reale pericolo per la salute umana".

La corte distingue quindi la possibile sussistenza del delitto di avvelenamento di acque dal fatto che nelle acque emunte vi fossero tracce di sostanze chimiche, che "costituisce un dato rilevante sotto il profilo della gestione della risorsa idrica e sicuramente idoneo a giustificare la chiusura dei pozzi contaminati, senza che per ciò solo ne discenda anche la sussistenza del reato di avvelenamento delle acque". Con ciò distinguendo ancora eventuale rilevanza penale dei fatti e doveri incombenti sulle autorità amministrative e di controllo. La sentenza dedica un paragrafo - che si riporta integralmente di seguito - alla mancanza di valutazioni epidemiologiche:

"13. Assenza di studi epidemiologici utili all'accertamento del nesso causale

In mancanza di dati scientificamente comprovanti l'effetto pregiudizievole sulla salute umana determinato dai composti chimici rinvenuti presso il campo pozzi, la prova della concreta lesività dello stato di contaminazione dell'acqua sarebbe potuta derivare dallo studio statistico delle patologie eventualmente emerse nella popolazione che, per anni, ha assunto l'acqua contaminata. Nel caso che ci occupa difetta qualsivoglia studio epidemiologico idoneo a stabilire che l'acqua fornita agli utenti possa aver in qualche modo inciso negativamente sulla loro salute, essendo stato prodotto esclusivamente uno studio statistico realizzato dall'agenzia sanitaria regionale relativa al periodo 2006-2011. La finalità e la tecnica di redazione di tale studio non lo rendono evidentemente idoneo a fondare un giudizio su basi epidemiologiche, atteso che non vi è un esame delle singole patologie tumorali, tanto meno viene individuata l'incidenza delle stesse in relazione ai fattori di rischio specifici determinati dal fenomeno di inquinamento presente presso il sito di Bussi. Nonostante l'evidente genericità dello studio statistico in oggetto e l'impossibilità di desumerne dati di certezza penalmente rilevanti, ritiene la corte che se ne possano trarre quanto meno argomenti di prova a supporto del convincimento desunto dai restanti elementi acquisiti. In tale studio si prende in considerazione lo *standardized morbidity rate (SMR)* rilevato sul territorio regionale, individuando il dato mediano e, conseguentemente, i comuni rispetto ai quali si è verificata un'incidenza di patologie oncologiche superiori alla media. In base a tale rilevamento, sono stati identificati 14 comuni - L'Aquila, Avezzano ed alcuni comuni marsicani limitrofi, Pescara, Bussi e Popoli - nei quali lo SMR presenta valori significativamente superiore allo standard regionale. Ebbene, tale dato anziché confermare un presunto collegamento tra l'assunzione delle acque contaminate e l'insorgenza di patologie oncologiche, fornisce elementi che vanno nel segno opposto. Difatti, tutti i comuni che ricadono nella provincia di L'Aquila non sono in alcun modo serviti dai pozzi contaminati che, parimenti, non

alimentano le utenze site in Popoli e Bussi sul Tirino, atteso che entrambi questi comuni si trovano a monte rispetto all'ubicazione dei pozzi di Colle Sant'Angelo e sono serviti da acquedotti le cui acque, essendo captate prima ancora di attraversare l'area industriale, non sono evidentemente inquinate.

Invero, il dato statistico relativo ai comuni di Popoli e Bussi potrebbe anche trovare un collegamento con l'attività produttiva, derivante dal fatto che la forza lavoro impiegata presso lo stabilimento di Bussi, era in prevalenza proveniente dai suddetti comuni, sicché un numero considerevole di abitanti delle suddette aree è sicuramente entrata maggiormente in contatto con sostanze potenzialmente pericolose e può aver sviluppato forme tumorali per effetto del rischio lavorativo e non certo per l'assunzione di acque avvelenate. La maggior presenza di tumori rilevata nell'area metropolitana di Pescara (comprensiva anche dei comuni litoranei immediatamente adiacenti), non rappresenta di per sé un dato significativo, atteso che essendo l'agglomerato urbano di Pescara un'area a forte antropizzazione e con la presenza di fattori di rischio tipici di tali ambiti, non è possibile stabilire alcun collegamento con il presunto pericolo di maggiore morbilità derivante dall'assunzione di acque contaminate. Del resto, la riprova può essere agevolmente desunta dal fatto che tutti i numerosi e popolosi comuni presenti lungo l'asta fluviale del Pescara nella zona a valle del campo pozzi, tra cui anche la città di Chieti parzialmente servita dall'acquedotto contaminato, presentano un'incidenza di tumori inferiore alla media regionale.

In conclusione, rileva la corte come lo studio statistico in esame non solo non apporti elementi di conoscenza a sostegno della tesi accusatoria, ma fornisca addirittura elementi contrari, dimostrando come l'area della Val Pescara servita dall'acqua contaminata presenta - a livello meramente statistico - una morbilità inferiore rispetto alla media regionale".

Così, in sintesi, le motivazioni assolutorie:

"il reato di cui all'articolo 439 del codice penale presuppone l'immissione di sostanze tossiche, in acque effettivamente destinate all'alimentazione, con concentrazioni scientificamente provate come idonee a dar luogo ad effetti pregiudizievoli per la salute umana;

il giudizio di pericolosità va effettuato con riguardo alle acque emunte presso il campo pozzi di colle Sant'Angelo, posto che è solo in quel determinato punto che la falda acquifera viene materialmente attinta ed è stata concretamente impiegata per l'uso alimentare;

il livello di contaminazione delle acque emunte al campo pozzi - in base ai dati di analisi relativi all'arco temporale 1992-2002 - è risultato conforme ai valori soglia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, rimasto in vigore fino a tutto il 2003, disciplinante i requisiti per valutare l'acqua come potabile;

per il periodo successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 31 del 2001 sono stati registrati superamenti dei valori soglia previsti per singole sostanze tossiche (tricloroetilene e tetracloroetilene), il tetraclorometano ha

avuto superamenti delle soglie previste come standard qualitativi dall'OMS, in ogni caso i superamenti sono stati sporadici, percentualmente minimi rispetto ai campioni esaminati e sempre al di sotto dei limiti previsti in precedenza dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988; le analisi compiute nella zona posta alla confluenza tra il fiume Pescara e Tirino, in prossimità della discarica Tre Monti e subito a valle dello stabilimento industriale, hanno mostrato la presenza di una diffusa e rilevante contaminazione determinata da sostanze tossiche e cancerogene, tuttavia la trasmissione orizzontale di tali sostanze verso il campo pozzi ha determinato un generalizzato affievolimento dei livelli di contaminazione, tant'è che i risultati delle analisi eseguite al campo pozzi hanno mostrato livelli di concentrazione minimali ed in gran parte entro i limiti, nonché la presenza di un numero limitato di contaminanti e, soprattutto, l'assenza dei prodotti cancerogeni maggiormente pericolosi (quali il cloruro di vinile);

il reato di avvelenamento non può configurarsi prendendo a riferimento l'acqua di falda presente nella predetta zona posta immediatamente a ridosso dell'insediamento produttivo, in quanto la falda - per la sua ubicazione e la presenza di un insediamento industriale dedicato alla produzione di sostanze pericolose fin dai primi anni del 1900 - non poteva in alcun modo considerarsi suscettibile di utilizzo per fini alimentari."

Concludendo che non c'è stato pericolo per la salute pubblica, in quanto l'acqua emunta al campo pozzi era sostanzialmente potabile e minimamente contaminata, mentre l'acqua di falda (nel punto di maggior contaminazione) non era neppure ipoteticamente destinabile per scopi alimentari, la corte perviene all'assoluzione degli imputati, perché il fatto non sussiste.

La corte esamina poi alcuni profili soggettivi circa le posizioni dei singoli imputati, e in sostanza rileva che se anche il delitto fosse stato accertato vi sarebbero stati problemi, sulla base delle imputazioni, a individuare per ciascuno le responsabilità personali.

La corte rileva incidentalmente che, anche se non sussiste il delitto di avvelenamento delle acque, "la risorsa idrica costituita dalle acque di falda [può] trovare un'autonoma tutela, sia con le ipotesi contravvenzionali in tema di inquinamento, ovvero con la più grave fattispecie di disastro ambientale allorché la contaminazione assurga ad un livello di offensività e diffusività più elevato".

La corte svolge considerazioni di tipo "storico", e si concentra sulla discarica Tre Monti; osserva che "all'epoca dei fatti (1972) l'interramento dei rifiuti costituiva una prassi ampiamente praticata, in assenza di normative in materia di smaltimento dei rifiuti. Del resto, se si considera che, prima dell'interramento in zona Tre Monti, i residui della produzione dei cloro metani venivano direttamente sversati nel fiume, è agevole ritenere come l'aver optato per l'interramento, peraltro per un periodo temporale estremamente ridotto, all'epoca sarà apparso come un atteggiamento di estrema cautela ambientale e, comunque, certamente non meritevole di una specifica attenzione negli anni a seguire, dopo che il problema delle peci clorurate era stato risolto in maniera completamente diversa (progressivamente con lo stoccaggio nel sito di Bussi,

poi con l'invio presso lo stabilimento di Porto Marghera ed infine con l'incenerimento mediante un nuovo impianto appositamente realizzato in Bussi)."

Una questione chiave, sia nell'economia della sentenza, sia - al di là della sentenza della corte di assise - per la valutazione di quanto avvenuto sulla bonifica del sito, è la situazione che nella sentenza si definisce "*La condotta di occultamento della contaminazione*".

Nella motivazione di sentenza, che all'esame della questione dedica le pagine da 141 a 148 si legge:

"Seguendo un parametro cronologico si può individuare la seguente documentazione rilevante ai fini dell'accertamento penale:

- nel 1991 la Montefuos commissiona al geologo Molinari, consulente della Praoil (società riconducibile al gruppo Montecatini) una prima indagine idrogeologica;
- nel novembre 1992 la Ausimont disponeva l'espletamento di due *audit* ambientali, il primo svolto da una commissione mista;
- nel 1993 veniva affidata alla Erl una consulenza avente ad oggetto l'accertamento dello stato del sottosuolo e delle acque;
- nel 1994 veniva eseguito un secondo audit, affidato a tecnici interni al gruppo Montecatini - Ausimont;
- nel 1997 la Ausimont commissiona alla Hpc una nuova indagine idrogeologica;
- nel 1998 viene espletata analoga indagine da parte della Praoil, con relazione a firma del Molinari, che aveva già curato il primo studio del 1991;
- nel 2001 la Ausimont spa procede al primo piano di caratterizzazione;
- nel 2004 la Solvay Solexis spa predispone un nuovo piano di caratterizzazione avvalendosi sempre della Hpc, tuttavia, riscontrando discrasie con la relazione del 2001, chiede alla Environ un raffronto tra i risultati delle analisi aggiornate e quanto riportato nel piano di caratterizzazione del 2001.

Orbene, dall'esame dei risultati delle indagini idrogeologiche e delle analisi sui campioni di suolo e di acqua prelevate in occasione degli studi sopra richiamati, risulta evidente come, già a partire dal 1991, vi fosse la piena consapevolezza dell'elevato stato di inquinamento dei suoli e delle acque all'interno dello stabilimento; a fronte di tale dato, si assume che gli studi successivi alla prima relazione Praoil ed all'*audit* del 1992 tendono sostanzialmente a minimizzare i risultati, fino al punto di fornire un quadro della realtà alterato [...]

Nella relazione dell'*audit* ambientale svolto nel novembre 1992 (con la partecipazione di un *team* composto da personale esterno ed interno all'azienda), si riferisce, sia pur in maniera generica che tra i punti critici relativi allo stabilimento industriale va annoverato l'inquinamento del sottosuolo e quello idrico. Testualmente si ammette che "la situazione è legata in parte alle attività pregresse (mercurio e clorurati) in parte alla attività attuale (presenza di boro oltre i limiti di accettabilità della legge Merli nello scarico finale). Sono in

corso lavori di rifacimento fognature. Va realizzato al più presto un piano organico per il trattamento delle acque di falda fortemente inquinate da mercurio e da clorurati'.

Nell'esaminare nel dettaglio lo stato del sottosuolo, la relazione richiama quanto già evidenziato nell'indagine svolta dalla Praoil nel 1991, attestante la contaminazione dell'area sulla quale sorge lo stabilimento da mercurio (Hg) e piombo (Pb) con concentrazioni particolarmente elevate; inoltre, si dava conto della presenza delle due discariche autorizzate, nonché di una terza discarica avente un'estensione pari a circa 30.000 metri quadrati (pari a circa 300.000 metri cubi) nella quale dall'inizio dell'attività produttiva sono state depositate tutte le tipologie di rifiuti provenienti dalle lavorazioni dell'epoca. In quest'ultima area, in occasione dello studio sopra citato, è stato effettuato un carotaggio che ha permesso di confermare la contaminazione (discariche Nord).

Nello studio viene adeguatamente valutata anche l'incidenza che le predette discariche avrebbero potuto determinare in relazione all'inquinamento delle falde, specificando che il sottosuolo sul quale insistono le discariche e l'intero stabilimento è costituito da materiale di riporto di consistente permeabilità nel quale 'è presente una falda freatica superficiale, alimentata dal fiume Tirino e dalle perdite delle reti di distribuzione H2O e fognarie, che probabilmente è in collegamento con la falda acquifera profonda situata circa 40 metri.

A conferma di quanto sopra vi sono le analisi su quattro piezometri profondi 40 metri che evidenzino contaminazioni da metalli e clorurati. Nella relazione dell'*audit* ambientale svolto nel novembre 1992 (con la partecipazione di un team composto da personale esterno ed interno all'azienda), si riferisce, sia pur in maniera generica che tra i punti critici relativi allo stabilimento industriale va annoverato l'inquinamento del sottosuolo e quello idrico. Testualmente si ammette che 'la situazione è legata in parte alle attività pregresse (mercurio e clorurati) in parte alla attività attuale (presenza di boro oltre i limiti di accettabilità della legge Merli nello scarico finale). Sono in corso lavori di rifacimento fognature. Va realizzato al più presto un piano organico per il trattamento delle acque di falda fortemente inquinate da mercurio e da clorurati'.

Nonostante queste premesse la corte esclude il dolo degli imputati per quanto riguarda il delitto di disastro; con la conseguenza che, a causa del più basso limite edittale di pena per il delitto colposo, lo stesso viene dichiarato estinto per prescrizione.



La motivazione si concentra ancora una volta sulla discarica Tre Monti, benché il pubblico ministero avesse contestato l'aver causato "un disastro ambientale di immani proporzioni che riguardava l'intero suolo e sottosuolo [...] comprese [...] le falde" in quanto interessati "da una sistematica attività di illecito interrimento/smaltimento di rifiuti prodotti dai cicli produttivi degli stabilimenti ivi presenti" quindi con un riferimento molto più ampio.

La corte sottolinea, come elemento a favore della derubricazione, l'assenza di efficaci controlli delle agenzie pubbliche per un lungo periodo di tempo (dalle indagini risulta che la svolta avviene negli anni 2006-2007).

Fa altresì riferimento all'applicazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999 quando afferma che, in sostanza, l'invio della comunicazione agli enti di cui al citato articolo 9, in data 27 marzo 2001 e il successivo deposito del piano di caratterizzazione nel maggio del 2001 "a prescindere dal fatto che fosse indicato un inquinamento storico piuttosto che una condizione di attuale immissione di sostanze pericolose nell'ambiente, determinava in ogni caso la autodenuncia dello stato dei luoghi e, quindi, comportava l'attivazione dei poteri degli enti locali in tema di prevenzione e bonifica del sito. Ne consegue che non può in alcun modo sostenersi che gli imputati abbiano dolosamente tentato di occultare lo stato di contaminazione dell'area, in quanto la condotta posta in essere è intrinsecamente incompatibile con tale volontà. Va ribadito, infatti, che una volta inviata la comunicazione concernente la contaminazione del sito, la procedura usciva totalmente dalla sfera di controllo degli imputati, essendo diretta dagli enti locali che avevano i più pregnanti poteri di controllo ed indirizzo sulle attività da svolgere, sicché diveniva sostanzialmente impossibile celare eventuali situazioni di rischio, note ai vertici societari e non divulgabili all'esterno".

A prescindere dalle conseguenze giuridiche riguardanti l'elemento soggettivo del delitto contestato, in questo modo si distingue ancora una volta in maniera netta la vicenda penale (e le possibili sanzioni penali) dai doveri comunque incombenti sui soggetti che a partire dal 2001 si sono occupati o si sarebbero dovuti occupare della bonifica del sito.

[tavole inserite nella sentenza]



Contro la sentenza la procura della Repubblica di Pescara ha scelto di ricorrere direttamente in Cassazione²².

Il ricorso in Cassazione è stato discusso nel marzo 2016 e il procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza della corte di assise di Chieti.

La Corte di Cassazione ha deciso, all'udienza del 18 marzo 2016, di convertire i ricorsi proposti in appello, e conseguentemente trasmettere gli atti alla Corte di Assise di appello dell'Aquila, dove si svolgerà, in tempi al momento non noti, un nuovo processo.

L'audizione, il 28 maggio 2015, dei pubblici ministeri che hanno sostenuto l'accusa in giudizio, ha consentito di associare a quanto risulta dagli atti processuali ulteriori valutazioni di interesse per l'oggetto di inchiesta della Commissione.

E' stato dunque precisato da parte dei pubblici ministeri: "il giudice di primo grado ha ritenuto che l'unico oggetto della sanzione fosse l'acqua nel pozzo. La procura attraverso il ricorso ha censurato questa impostazione giuridica, ritenendo invece che la norma, in particolare l'articolo 439 che si occupa dell'avvelenamento tutelasse tutto il serbatoio idrico e in particolare quello che scorre nella falda sotterranea, anche perché il processo aveva accertato che le due falde, quella sotterranea e quella superficiale, erano in collegamento, quindi il tema è la stessa acqua. I valori di superamento che nel pozzo erano molto più bassi rispetto a quelli della profondità erano frutto semplicemente di un processo di filtro naturale, che si determinava per effetto della presenza di travertini, di rocce, di una serie di limi che fungevano da naturale filtraggio fino al pozzo. Questo fenomeno di continuo dilavamento meteorico (sapete che oggi la discarica è coperta, però per anni non lo è stata), lungi dal far volatilizzare queste sostanze, semplicemente le annacquava. Le trasportava in falda [...]

Vi è poi il cennato profilo dell'elemento psicologico del reato. Affermano pubblici ministeri: "riteniamo che quella documentazione sequestrata in atti sia stata talmente disvelante l'elemento psicologico del reato, quindi la consapevolezza da parte degli inquinatori non solo di inquinare, ma anche di avvelenare, cioè di far percolare in falda delle sostanze pericolose per l'uomo. C'erano infatti documenti confessori, che difficilmente si trovano in processi di questa tipologia, laddove sapete che ovviamente c'è poca documentazione. C'era un famoso documento mai disconosciuto dagli imputati in cui davano un monito interno fra loro a «non spaventare chi non sa», cioè in ordine alla consapevolezza della sussistenza di un pericolo per la salute vi erano studi

²² Posizione cui convintamente ha riferito di aderire il presidente della regione Abruzzo: "personalmente ho anche telefonato al Ministro dell'ambiente per fare sì che l'ufficio legislativo e l'Avvocatura dello Stato, su impulso del Ministro e del Ministero, aderissero all'iniziativa di arrivare direttamente in Cassazione per evitare che si perdesse tempo e potesse subentrare la prescrizione". Il Ministero dell'ambiente aveva espresso diversa opinione, con una nota del vicecapo di gabinetto del 18 marzo 2015 nella quale si ravvisava l'"assoluta necessità di proporre appello" (la nota è stata acquisita dalla Commissione come Doc. n. 678/2) e non ricorso in Cassazione.

Il ricorso in Cassazione della procura della Repubblica di Pescara è stato acquisito dalla Commissione come Doc. n. 500/1

interni molto copiosi [...] Per il disastro avete visto che la situazione processuale è stata diversa, perché il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la condotta delittuosa immanente nello stato dei luoghi, ma ha ritenuto di dover derubricare il reato da doloso in colposo, ritenendo che quella documentazione sottolineata e invocata dal pubblico ministero fosse sintomo non già di una consapevolezza di voler distruggere l'ambiente e creare questo evento di grandissime proporzioni in spregio di questa valle protetta, bensì di un atteggiamento antidoveroso alle norme cautelari (non abbiamo ben capito quali), che, se c'erano, ci sarebbero state sia per l'avvelenamento che per il disastro, cosa che per quanto concerne il nostro ufficio è stato un elemento di contraddittorietà della decisione"

Un altro elemento è quello che attiene alla dichiarata prescrizione.

Secondo i pubblici ministeri "il giudice viene a retrodatare il momento della prescrizione dell'illecito, ritenendo che possa essere ancorato agli anni '90, che per il nostro processo erano anni importanti, perché a partire dall'entrata in vigore delle prime normative specifiche sull'ambiente (il presidente ha ricordato prima il decreto del Presidente della Repubblica del 1982, il cosiddetto decreto Ronchi nel 1997) per cui gli imputati avevano affinato la loro modalità di azione, occultando la realtà, e l'occultamento risulta dagli atti. Si confonde quindi il momento in cui a parere della procura abbiamo più documenti che testimoniano questa pervicace volontà di occultare la grave situazione esistente di avvelenamento e disastro con i momenti in cui si raggiunge l'acme della condotta illecita, che purtroppo perdura fino al 2004, allorché per la discarica viene costruita una barriera idraulica, e purtroppo perdura tutt'oggi."

I magistrati hanno anche chiarito che la messa in sicurezza e la bonifica della discarica Tre Monti in alcun modo hanno potuto ritenersi condizionate dal sequestro della stessa nel procedimento penale, poiché per quelle attività sono stati costantemente consentiti i necessari accessi ai luoghi.

Va evidenziata la posizione del Ministero dell'ambiente, così riassunta nella citata nota pervenuta alla Commissione il 2 marzo 2016, così riassume la propria posizione in materia: "con nota del 15 giugno 2015, questa amministrazione ha confermato nuovamente all'Avvocatura generale dello Stato di agire in sede civile per ottenere la condanna della Edison al risarcimento del danno ambientale. Inoltre, con raccomandata del 3 luglio u.s., la competente direzione di questo Ministero ha formulato ad Edison SpA formale atto di costituzione in mora con finalità interruttive del termine di prescrizione ai sensi degli articoli 1219 e 2943 c.c. .

Con il medesimo atto, l'amministrazione si è riservata di agire nei confronti della Edison per la ripetizione delle spese nonché di avviare l'azione di risarcimento del danno ambientale e degli ulteriori danni patiti e patienti che saranno accertati.

La relazione fornita da ISPRA a febbraio 2014 riporta, in conclusione, un ammontare della somma per la riparazione del danno ambientale causato da Edison pari a circa 1.377.000.000 euro²³."

²³ La "Relazione sulla valutazione del danno ambientale concernente il Polo industriale di Bussi sul Tirino, nell'ambito del procedimento penale nr. 16/2002 RGNR" è stata acquisita

4.2 Il contenzioso Solvay – Edison

Nelle vicende relative al sito si inserisce un contenzioso tuttora in atto tra Solvay, ivi attualmente insediata, e Edison, e che ha riflessi sull'individuazione dei soggetti responsabili dell'inquinamento. Il contenzioso si inserisce nello sviluppo della gestione del sito e delle attività svolte, nei termini che verranno di seguito richiamati.

Il 5 maggio 2002 Solvay ha acquistato da Edison la proprietà di Ausimont, società cui, nel 1980, Montedison aveva trasferito l'intera divisione chimica del gruppo e, quindi, la gestione dei tre siti produttivi di Porto Marghera, Spinetta Marengo e Bussi sul Tirino.

Come si è detto, il procedimento relativo alla bonifica, aperto dal 2001, è proseguito con il succedersi di diversi soggetti competenti.

La caratterizzazione è stata in un primo momento effettuata dal precedente proprietario Ausimont SpA (controllata da Montedison SpA, poi divenuta Edison SpA).

La conferenza di servizi del 28 marzo 2003 ha valutato insufficiente la caratterizzazione eseguita nel 2001 e ha chiesto a Solvay, nel frattempo divenuta proprietaria, di presentare un piano integrativo di caratterizzazione.

Solvay ha incaricato la società ENSR Italia s.r.l. di condurre una nuova caratterizzazione, dai cui risultati è emersa una realtà ambientale del sito peggiore da quella che la stessa ENSR aveva descritto nella caratterizzazione del 2001. Con la caratterizzazione integrativa si segnalavano infatti:

una diffusa e grave contaminazione a carico delle acque di falda dovuta soprattutto alla presenza di solventi clorurati;

una contaminazione dei terreni che riguardava l'intero stabilimento e non solo le aree in cui erano presenti gli impianti produttivi;

che la falda necessitava dell'immediata realizzazione di un sistema di barriera idraulico (*pump and treat*) per impedire la diffusione degli inquinanti verso le matrici esterne al sito industriale;

che i terreni e la falda dell'area a sinistra del fiume Tirino su cui erano attivi gli impianti SIAC negli anni '70-'80 erano gravemente contaminati da piombo.

Solvay ha incaricato ENSR di caratterizzare anche alcune aree di proprietà a nord dello stabilimento, esterne all'area produttiva e non oggetto della caratterizzazione del 2001, destinate a essere trasferite gratuitamente al comune di Bussi in forza di un accordo stipulato in anni precedenti con Ausimont.

Tali indagini evidenziavano che in quelle aree erano presenti due discariche (discariche 2A e 2B). Una delle due discariche, autorizzata per rifiuti speciali, in realtà conteneva rifiuti tossico-nocivi. In altra area (adiacente alle discariche autorizzate) erano presenti rifiuti sparsi abbancati in modo abusivo.

A novembre 2004 Solvay affidava a un diverso consulente (Environ) il compito di effettuare un confronto fra le due caratterizzazioni delle aree. I risultati analitici del 2004 evidenziavano una contaminazione estesa ad una porzione

dalla Commissione come Doc. n. 382/1.

significativa del sito, sia nei terreni (per altri metalli, oltre al mercurio, di idrocarburi leggeri e pesanti, composti aromatici, composti clorurati e alogenati) sia nelle acque (per vari metalli, tra cui mercurio e piombo, idrocarburi totali, benzene, composti clorurati e alogenati). La contaminazione nelle acque di falda veniva rilevata anche in due piezometri situati a valle del perimetro di stabilimento.

Le differenti modalità esecutive delle due caratterizzazioni hanno dunque prodotto risultati, considerazioni conclusive e proposte operative significativamente differenti.

Sulla base degli esiti delle attività di caratterizzazione del 2004 sono state definite proposte operative che, contrariamente a quanto indicato nel piano di caratterizzazione del 2001, hanno indicato la necessità di adottare un intervento di emergenza per intervenire sulla propagazione della contaminazione in falda a carico dei composti alifatici clorurati.

Secondo Environ "la prima caratterizzazione è una caratterizzazione di massima, quasi 'fatta in casa', interni sono infatti tutti gli accertamenti tecnici analitici, ridotto è il numero di verifiche analitiche fatte all'esterno e che peraltro forniscono risultati tutt'altro che soddisfacenti (si veda in particolare il problema degli alifatici alogenati). La seconda caratterizzazione appare, sin da subito, anche solo dall'indice del rapporto, una caratterizzazione completa, fatta rispettando tutte le indicazioni ed i dettami del decreto ministeriale n. 471 del 1999 [...] non è certo lo stato qualitativo delle matrici ambientali che è cambiato nel lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda caratterizzazione: quello che è cambiato è la qualità con cui sono state caratterizzate le stesse matrici ambientali".

Questa differenza di stato del sito ha generato un conflitto tra Solvay ed Edison. Le differenze tra le due caratterizzazioni erano infatti destinate a produrre oneri superiori per Solvay; quest'azienda lamenta in sede contenziosa civilistica "la necessità di mettere in atto onerosi interventi di messa in sicurezza/misure di prevenzione"; peraltro in sede amministrativa, nega di essere titolare di obblighi di messa in sicurezza o bonifica.

Solvay ha notificato a Edison, nel corso del 2004, due *claims* contrattuali, con cui ha contestato al venditore di avere nascosto l'esistenza delle due discariche scoperte nelle aree esterne al sito e lo stato di grave compromissione dei terreni adiacenti, nonché l'esistenza di contaminazione nei terreni e nelle acque di falda in misura ben maggiore di quella dichiarata nel piano di caratterizzazione del 2001, e ha chiesto di essere tenuta indenne da ogni eventuale costo legato alle problematiche ambientali emerse.

Nell'ambito delle indagini avviate nel 2007 da parte della procura della Repubblica di Pescara si inserisce la contestazione finale di truffa aggravata dei dirigenti Edison ai danni di Solvay.

Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, però, questa accusa viene archiviata per prescrizione (risalendo i fatti all'epoca della cessione dello stabilimento).

Il contenzioso contrattuale tra Solvay e Edison si sta attualmente svolgendo nelle forme di un arbitrato commerciale internazionale (in base alla Convenzione di Ginevra del 1961).

L'arbitrato riguarda i siti industriali di Bussi sul Tirino e Spinetta Marengo e in particolare il contratto di cessione della società Agorà S.p.A. (controllante di Ausimont S.p.A.) sottoscritto nel dicembre 2001 tra la Montedison - Longside International S.A. e Solvay Solexis S.p.A..

Il procedimento, avviato nel maggio 2012, nel corso del 2013 ha visto la trattazione anticipata e separata di alcune questioni preliminari e pregiudiziali.

Dopo il deposito, nel dicembre 2014, del lodo relativo a tali questioni, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale arbitrale la sospensione del processo in attesa della definizione delle vicende giudiziarie penali in corso relativamente ai due siti.

Solvay si è anche costituita parte civile contro tre ex dirigenti Montedison nel processo concluso in primo grado davanti alla corte di assise di Chieti.

Nel conflitto tra Solvay ed Edison si inserisce l'esposto di Edison SpA presso la procura della Repubblica di Pescara dell'aprile 2012, sottoscritto dall'allora amministratore delegato della società, nel quale si accusava l'attuale gestione del sito produttivo di Bussi Officine di aver contaminato le acque dei pozzi ACA [Azienda comprensoriale acquedottistica] di Colle Sant'Angelo attraverso un collettore di scarico dello stabilimento (il collettore 10); il pubblico ministero, dopo indagini, ha chiesto l'archiviazione; la polizia giudiziaria e il consulente del pubblico ministero hanno accertato che la contaminazione dei pozzi ACA è "da riferirsi principalmente alla presenza della discarica sita in località Tre Monti, di proprietà dello stesso denunciante, Edison SpA, e da imputarsi alle dinamiche illecite di smaltimento dei rifiuti risalenti alla pregressa gestione del polo industriale"; il 3 marzo 2015 il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione, affermando tra l'altro che l'accertamento "non solo non ha evidenziato una connessione certa fra l'area industriale di Bussi e la contaminazione dei pozzi ACA (invero ricondotta alla discarica Tre Monti, di proprietà della stessa Edison SpA)", e ha altresì "riconosciuto l'idoneità delle barriere idrauliche [attivate da Solvay], in linea con i pareri espressi dall'ARTA e dal Ministero" affermando che "la presenza di una significativa fonte di contaminazione rilevata dai piezometri spia a valle delle barriere idrauliche può essere ricondotta [...] alla pregressa gestione del sito industriale e non anche allo stato di conservazione e mantenimento delle discariche poste a nord del sito industriale ed alla non efficacia delle barriere idrauliche poste in essere dalla Solvay, tenuto conto dei tempi necessari al raggiungimento dei risultati e dell'accertato contenimento e riduzione dell'inquinamento del sito conseguito dalle opere realizzate dalla Solvay".

Per quanto riguarda le aree esterne al sito, in conferenza di servizi, dopo la comunicazione dei risultati delle indagini eseguite nel 2003-2004, nel gennaio del 2005 si è chiesto a Solvay la presentazione di un piano di caratterizzazione per le aree esterne.

Il documento è stato discusso e approvato nel corso della conferenza di servizi del 19 aprile 2005.

Successivamente, in mancanza di definizione da parte degli enti di controllo, Solvay ha progettato la messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera del sito di Bussi mediante sistema *pump and treat* per interrompere la migrazione della contaminazione in uscita dal sito, lungo il perimetro est di stabilimento. Il sistema, che nella configurazione iniziale prevedeva tre punti di emungimento, è stato attivato nel luglio 2005.

Ad integrazione dell'intervento di MISE sulla falda acquifera, nel giugno-agosto 2005 Solvay ha eseguito un intervento di manutenzione straordinaria (*relining*) del collettore generale (collettore 10) di scarico delle acque reflue di stabilimento nel fiume Pescara, finalizzato ad impedire interazioni indesiderate tra la falda e la rete fognaria del sito.

Nell'ottobre 2005 Solvay ha presentato il progetto preliminare di bonifica, approvato, senza prescrizioni, nella conferenza di servizi del 29 novembre 2005. Parte integrante del progetto di bonifica era il mantenimento in esercizio e l'ottimizzazione progressiva del sistema di *pump and treat*, integrato nel tempo, in funzione delle conoscenze idrogeologiche progressivamente acquisite grazie alle indagini ambientali realizzate, fino ad arrivare a quindici punti di emungimento nell'aprile 2007.

Tra il 2006 e il 2007 Solvay ha realizzato indagini sulla struttura idrogeologica profonda; gli accertamenti analitici sui campioni di falda profonda hanno individuato la presenza di contaminazione anche di tale risorsa.

Nel marzo 2008 Solvay ha attivato, in via precauzionale, un intervento di messa in sicurezza d'emergenza anche sulla falda profonda, costituito inizialmente da tre punti di emungimento, nel 2009 portati a quattro. Sia in falda superficiale che in falda profonda l'intervento è monitorato in condivisione con ARTA.

L'effetto di interruzione della migrazione dei contaminanti è stato attestato anche nell'ambito del procedimento penale per avvelenamento di acque e disastro innominato.

Solvay nel 2013 ha presentato un nuovo progetto di ottimizzazione del confinamento idraulico delle acque sotterranee (superficiali e profonde) e di intervento su *hot spot* di contaminazione nelle aree sorgente della contaminazione da mercurio e composti organoalogenati, reso possibile da una maggior disponibilità di punti di captazione installati fino al 2012. E' in corso la costruzione di un nuovo impianto di trattamento di acque di falda.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2005, come si è ricordato, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno e il 9 marzo 2006 è stato nominato un Commissario delegato.

Il problema ambientale acquisiva dimensioni più ampie, a seguito della scoperta di un'ulteriore contaminazione in località campo pozzi Colle S. Angelo e di un'altra grande discarica a ridosso della riva del fiume Pescara, di proprietà di una società immobiliare (Come Iniziative) controllata al 100 per cento da Montedison.

Nell'ottobre 2007 i poteri già conferiti al commissario straordinario sono stati estesi al fine di "porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del

nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi".

E' stato in seguito istituito con decreto ministeriale n. 29 maggio 2008 il SIN di Bussi sul Tirino.

Il 28 ottobre 2008 si è tenuta presso il Ministero dell'ambiente la prima seduta della conferenza di servizi istruttoria del procedimento di bonifica.

Solvay lamenta che il Ministero dell'ambiente abbia "al di fuori della cornice procedimentale della predetta conferenza di servizi" imposto all'azienda caratterizzazioni e misure di messa in sicurezza di emergenza nelle aree inquinate di sua proprietà.

Ad esito di conferenza di servizi dell'11 febbraio 2010, il Ministero dell'ambiente, confermando le prescrizioni a titolo di MISE dei suoli e delle falde del sito industriale di Bussi imposte a Solvay, ha altresì richiesto un *capping* a copertura delle discariche, con caratteristiche assimilabili a un intervento di tipo definitivo/permanente.

Sia con riferimento alle prescrizioni imposte nel 2008, sia alle prescrizioni ad esito della conferenza di servizi del 2010, Solvay ha proposto ricorso al TAR del Lazio.

Secondo Solvay, le prescrizioni a titolo di MISE erano state imposte alla stessa solo perché proprietaria del sito contaminato, senza aver previamente individuato il responsabile dell'inquinamento e aver ordinato a quest'ultimo la relativa esecuzione.

Con sentenza n. 2263 del 14 marzo 2011 il TAR del Lazio respingeva il ricorso, ritenendo ammissibile, ai sensi della normativa nazionale in materia di bonifiche ambientali, che al proprietario di un sito contaminato, ancorché non responsabile dell'inquinamento, potesse esser ordinato, in quanto tale, di adottare interventi di messa in sicurezza e di bonifica, sia pur nei limiti del valore dell'area di sua proprietà e, quindi, salva la possibilità di liberarsi mediante la rinuncia alla proprietà.

Solvay ha proposto appello al Consiglio di Stato; la discussione del merito, originariamente fissata per il 17 novembre 2015, è stata oggetto di diversi successivi rinvii, dovuti all'impossibilità di comporre il collegio; non si ha notizia, allo stato, della decisione.

L'articolo 2, comma 3-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in legge n. 10 del 2011) aveva individuato, a livello legislativo, come obiettivo di interesse pubblico la reindustrializzazione e la ripresa economica ed occupazionale del sito di Bussi.

Apposite risorse pubbliche erano destinate ad effettuare interventi verosimilmente ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla legge in tema di bonifica del sito.

Come detto, il legislatore ha quindi affidato la competenza della bonifica al commissario straordinario, prevedendo che si agisse con priorità sulle aree industriali che risultassero dismesse e stanziando allo scopo un fondo di 50 milioni di euro.

Solvay rendeva noto di non ritenere il proprio sito industriale strategico in prospettiva futura e di non avere interesse, essa stessa, ad investire in una reindustrializzazione, pur dichiarandosi disponibile a favorire il processo di reindustrializzazione.

Secondo Solvay l'intervento di MISE da ultimo prescritto dal Ministero dell'ambiente, basato su un *capping* di tipo definitivo e "pesante", era incongruente rispetto all'obiettivo di una messa in sicurezza permanente e/o bonifica, per fini di reindustrializzazione, individuato dal legislatore; questo perché un intervento di smaltimento dei rifiuti sulle aree esterne del sito (e in particolare sulle discariche 2A e 2B) volta a rendere disponibili tali aree per la detta reindustrializzazione avrebbe richiesto la previa asportazione del *capping*. Tenuto conto dell'obiettivo della bonifica funzionale alla reindustrializzazione fissato dal legislatore, il comune di Bussi sul Tirino, con decreto sindacale del 28 settembre 2011, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di imprese industriali disponibili ad investire nelle aree del sito, onde consentirne la reindustrializzazione e garantire la conservazione e la crescita dei livelli occupazionali.

E' pervenuta una sola manifestazione di interesse, da parte del gruppo Toto SpA, il cui obiettivo sembrava quello di realizzare un cementificio con collegamento diretto alla linea ferroviaria.

Sul finire del 2011 sono state avviate le trattative per la conclusione di un possibile accordo di programma, protrattesi sino al maggio del 2013, su queste linee generali:

- trasferimento del sito a titolo gratuito da Solvay alla mano pubblica (commissario o comune);
- esecuzione da parte del commissario della bonifica e/o della messa in sicurezza permanente del sito;
- liberatoria di Solvay dagli obblighi di bonifica (e conseguente rinuncia al contenzioso pendente in Consiglio di Stato) col riconoscimento della sua qualità di proprietario non responsabile;
- acquisizione del sito da parte del soggetto reindustrializzatore (Toto SpA).

Nel corso delle trattative, in ragione dell'anzidetta incompatibilità fra le MISE da ultimo imposte a Solvay e l'obiettivo di una bonifica finalizzata alla reindustrializzazione del sito, sono state le stesse amministrazioni a chiedere a Solvay di attendere prima di dare ulteriore esecuzione al *capping* di tipo "pesante".

Intorno alla metà del 2013 l'ipotesi è sfumata per il venir meno del consenso del privato che avrebbe dovuto portare a compimento la reindustrializzazione.

Nel frattempo, nel marzo 2012, il Ministero dell'ambiente ha dettato alcune ulteriori prescrizioni a Solvay, richiedendo in particolare alla stessa di provvedere alle seguenti misure di messa in sicurezza e di bonifica:

- adozione di urgenti misure di messa in sicurezza del *top soil* contaminato sia nelle aree interne che in quelle esterne allo stabilimento;
 - attivazione di una barriera idraulica a valle delle aree di discarica (disattivabile una volta che il *capping* dimostrasse efficienza ed efficacia nel contenimento della contaminazione).
- Solvay dichiara di avere dato seguito alle richieste, pur impugnando (per coerenza processuale rispetto ai ricorsi precedenti) il provvedimento del Ministero dell'ambiente al TAR del Lazio.

Il comune di Bussi sul Tirino, con avviso pubblico di cui a decreto sindacale del 3 settembre 2013, ha avviato una seconda procedura pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di imprese industriali disponibili a insediarsi sul territorio; ricevendo undici manifestazioni di interesse ad investire nel progetto.

Negli incontri tenutisi presso il Ministero dell'ambiente nel settembre/ottobre 2013 Solvay ha reso noto che era suo intendimento, in mancanza di formali e diverse indicazioni da parte delle competenti amministrazioni, portare a compimento le residue attività di MISE.

Il 20 dicembre 2013 il Ministero ha trasmesso a Solvay il parere tecnico dell'ISPRA sul progetto esecutivo; ISPRA, rilevata l'incompatibilità di un intervento di copertura definitivo con la fase della procedura in corso e con le prospettive di futura bonifica e reindustrializzazione delle aree, ha invitato Solvay a considerare soluzioni alternative.

Con nota del 4 febbraio 2014, il Ministero dell'ambiente ha condiviso le osservazioni dell'ISPRA.

Secondo Solvay, con la nota da ultimo citata, il Ministero avrebbe formalmente riconosciuto all'azienda la qualifica di proprietario non responsabile, come si evincerebbe dall'espressa dichiarazione di rimanere "in attesa di conoscere le misure di prevenzione adottate e adottande ai sensi degli articoli 242 e 245 del testo unico ambientale".

Si tratterebbe di un cambio di prospettiva, atteso che gli interventi richiesti a Solvay quale proprietario del sito di Bussi, non sono più qualificati come misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE), bensì come sole misure di prevenzione (MIPRE: ai sensi degli articoli 239 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 unica misura ascrivibile al proprietario di un'area contaminata non responsabile dell'inquinamento; restando salva, per il proprietario non responsabile, la facoltà di eseguire spontaneamente interventi di diversa natura, al fine di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sulla proprietà - onere reale e privilegio speciale immobiliare).

Le MIPRE in questione consistono in: chiusura sommitale delle aree interessate dalle discariche e dai rifiuti mediante un *capping* leggero che non pregiudichi o limiti futuri interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica delle aree; regimazione delle acque meteoriche; eventuali attività per la perimetrazione e delimitazione delle aree di intervento; monitoraggio dei piezometri esistenti ed eventuale realizzazione di nuovi punti di captazione/controllo anche al fine di un eventuale sviluppo di una barriera idraulica.

Il Ministero dell'ambiente, con provvedimento del 9 settembre 2013, ha ordinato a Edison SpA, precedente proprietaria delle aree, di adottare tempestivamente tutte le azioni mirate a rimuovere i rifiuti depositati in modo incontrollato in tali aree (discariche a monte 2A e 2B, ricadenti nell'area attualmente di proprietà di Solvay, oltre che la discarica ancora oggi di proprietà Edison), nonché a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione di eventuali fonti di contaminazione ancora attive e a procedere alla bonifica delle matrici ambientali che dovessero risultare contaminate all'esito della completa rimozione dei rifiuti.

Edison ha impugnato il provvedimento dinnanzi al TAR Abruzzo, che con sentenza n. 204 del 30 aprile 2014, ne ha riconosciuto la legittimità. Il Consiglio di Stato ha però riformato la sentenza, annullando il provvedimento ministeriale.

Il Ministero dell'ambiente, con nota del 17 aprile 2014, ha richiesto a Solvay la disponibilità ad ampliare il proprio intervento a titolo di misure di prevenzione sulle aree a nord del sito; in particolare ha chiesto di predisporre un progetto per la realizzazione di una discarica di servizio nella quale poter smaltire i rifiuti pericolosi illecitamente stoccati in quelle aree. Solvay ha redatto uno studio preliminare di fattibilità dell'intervento; nel corso di una riunione tecnica tenutasi il 28 luglio 2014 il Ministero dell'ambiente ha comunicato, alla presenza del commissario straordinario, di avere positivamente valutato lo studio di fattibilità. Tuttavia le richieste sono state poi modificate, dapprima chiedendo un ampliamento della discarica di servizio, al fine di potervi accogliere sia i rifiuti pericolosi, che quelli non pericolosi e gli inerti, in seguito chiedendo di modificare il progetto al fine di consentirne un'integrazione - funzionale a liberare un'area maggiore del sito nell'ottica della reindustrializzazione - e renderla compatibile con l'intervento che il commissario avrebbe intenzione di eseguire sulle aree del sito.

Secondo Solvay le amministrazioni hanno sempre riconosciuto e chiesto all'azienda di attendere per la posa in opera del *capping* leggero, onde evitare una spesa inutile e, soprattutto, la realizzazione di una copertura che a breve lo stesso commissario avrebbe dovuto rimuovere per consentire il proprio intervento.

Da ultimo le amministrazioni hanno ritenuto preferibile non realizzare alcuna discarica di servizio in loco e prevedere invece la rimozione e il trasporto di tutti i rifiuti al di fuori dell'area di Bussi.

Il 15 settembre 2014 è stato convocato un incontro tecnico presso il Ministero dell'ambiente, allo scopo di illustrare una proposta di intervento formulata dal commissario con l'adesione di Solvay.

Nel frattempo Solvay ha comunicato il proprio intendimento di portare ad esecuzione le misure di prevenzione, incluso il *capping* leggero, secondo il cronoprogramma a suo tempo comunicato. Le attività di realizzazione del *capping* leggero sono in corso di esecuzione.

Ne è seguita un'interlocuzione fra Ministero, ARTA e Solvay circa le misure di prevenzione adottate e in corso di adozione, con una serie di richieste di

implementazione ulteriore che sono state in alcuni casi accolte da Solvay in altri contestate anche mediante impugnazione degli atti al TAR del Lazio.

Il 6 febbraio 2015 si è tenuta una conferenza di servizi nella quale si è preso atto della caratterizzazione integrativa eseguita da Solvay e si sono ancora discussi gli interventi in corso di esecuzione e da eseguire nel sito. Secondo la prospettazione di Solvay questa conferenza di servizi avrebbe imposto una serie di prescrizioni ulteriori, di natura tale da assumere i connotati di veri e propri interventi di bonifica; e, come negli altri casi, Solvay ha impugnato in parte l'esito della conferenza di servizi dinanzi al TAR.

4.3 Il procedimento penale "Bussi-bis"

Nel corso dell'audizione dei pubblici ministeri della procura della Repubblica di Pescara è emerso anche il tema di un secondo processo penale legato alle vicende del SIN.

Alla specifica domanda della Commissione circa eventuali carenze di condotta di appartenenti ad amministrazioni pubbliche, è stato precisato: "abbiamo ascritto gravissime responsabilità dolose anche agli organi ATO, ARTA, ASL, che almeno fino al 1992, quando abbiamo anche dei dati di analisi, avevano assunto un atteggiamento attendistico o comunque di totale sottovalutazione. Il secondo processo, il Bussi-bis, deriva da quello che inizialmente era un unico processo, che ha avuto un percorso complesso, perché è stato oggetto di una previa assoluzione comunque a seguito di una derubricazione da parte [...] la Cassazione ha cassato, siamo tornati indietro e attualmente il processo è in corso con tutte le conseguenze che ciò implica, perché sono passati tanti anni."

Il presidente dell'ATO, il presidente, il direttore generale e il direttore tecnico dell'ACA [Azienda comprensoriale acquedottistica], e il responsabile SIAN [Servizio igiene degli alimenti e nutrizione] dell'ASL di Pescara sono stati chiamati a rispondere, in concorso, dei delitti di avvelenamento di acque e di distribuzione al consumo di acque avvelenate, perché, a seguito di condotte dolose in sintesi consistite nella mancata presa in considerazione dei dati obiettivi sulla contaminazione "sommministravano per il consumo acque da altri avvelenate siccome contaminate da sostanze altamente tossiche e nocive per la salute dell'uomo (cloruro di vinile, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, idrocarburi ciclici aromatici, tetracloroetilene, tricloroetano, tetraclorometano, piombo) e classificate come note per gli effetti cancerogeni sull'uomo (cloruro di vinile) o perché dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo (tricloroetilene e taluni idrocarburi ciclici aromatici) o tenute in sospetto per possibili effetti cancerogeni sull'uomo (tetracloroetilene, tricloroetano, tetraclorometano, piombo); sostanze alcune delle quali, come descritto al capo A della rubrica, rilevate anche ai rubinetti di pubbliche fontane. In Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria, Pescara e altrove fino al 30 novembre 2007"²⁴.

La sentenza pronunciata ad esito di giudizio abbreviato condizionato dal giudice dell'udienza preliminare di Pescara il 22 dicembre 2015 (motivazioni

²⁴ La richiesta di rinvio a giudizio è stata acquisita dalla Commissione come Doc. n. 500/2.

depositate il 7 maggio 2016), nel cosiddetto processo Bussi-bis per avvelenamento delle acque (proc. pen. 12/2006 RGNR) ha derubricato il delitto in colposo, con conseguente declaratoria di prescrizione (uno dei cinque imputati è stato assolto perché il fatto non costituisce reato).

5. Sviluppi recenti

La prefigurazione degli sviluppi recenti della vicenda complessiva qui esaminata si era colta nelle parole del presidente della regione Abruzzo, nel corso dell'audizione del 28 maggio 2015:

“L'esperienza del commissario va considerata conclusa. Si tratta di un'esperienza cominciata troppi anni fa, concepita per troppe stagioni e che ha assunto iniziative a volte anche disordinate nel farsi della sua attività. Ho rilevato giudizi di particolare disistima per quanto riguarda la cosiddetta «palancolatura», anche in ambienti tecnici. Non si tratta semplicemente di voci, ma di valutazioni di puntualità tematica [...].

Mi si chiede se dopo la sentenza di primo grado ho rilevato il rimpicciolirsi di interesse di potenziali investitori. Certo che sì, anche perché ho conosciuto diversi imprenditori che volevano verificare e valutare, ma stabilendo, a sentenza intervenuta, che avesse fatto chiarezza circa le responsabilità [...].

È un piccolo comune con un grande destino, per adesso problematico; in passato era fonte di lavoro, oggi è fonte di dolore²⁵. C'è anche da rilevare come il comune è arrivato alla sua legittimazione proprio battagliando su come si intendeva il suo futuro e contrapponendosi, a ragione, con legittimazione, rispetto a chi nel passato c'era. C'è, infatti, anche una questione di segni politici che ha caratterizzato gli ultimi anni di vita della classe dirigente del comune. La regione, invece, ha avuto una difficoltà a interpretare un ruolo di guida in ragione dell'assenza di un suo protagonismo amministrativo tipico, perché i bastioni di questa procedura erano prevalentemente due sul piano del ruolo attivo: il bastione del Ministero e il bastione del commissario. Alla regione è toccato un ruolo simil accademico-universitario, di assistenza su base oggettiva. Non c'è ombra di dubbio che il comune, da solo, non può concludere quello che

²⁵ In più fonti conosciute si sottolinea la percezione sociale che l'esperienza industriale ha storicamente orientato. Il Presidente della regione Abruzzo afferma: “c'è sempre stata una pubblica opinione molto industrialista [...] ricordo il consenso diffuso, maggioritario, della cittadinanza di forte estrazione operaista, perché il bene lavoro prevaleva su tutto”; e, con un riferimento storico particolare al tema della “salute in fabbrica”, il sindaco di Bussi ricorda: “avendo la sensazione che il latte potesse essere disintossicante, quando si faceva un accordo sindacale, alla fine si scriveva che c'era bisogno di un litro di latte al giorno, perché ci si doveva disintossicare, oppure del premio bistecca, per lavorare con il piombo”; i pubblici ministeri della procura della Repubblica di Pescara, a proposito del processo in corte di assise, declinano questo orientamento sociale in altri termini: “durante il processo sono state utilizzate anche parole più forti per dire che c'era una sorta di «omertà ambientale» che derivava dal fatto che la zona di Bussi e dintorni era una città-fabbrica, per cui con la fabbrica si viveva e c'era stato un particolare connubio ambientale, che aveva sicuramente influenzato una collaborazione sotto tutti i punti di vista da parte della popolazione.”

pure vorrebbe si concludesse, perché non ha la corporatura adatta. Noi, naturalmente, forniamo ogni sorta di collaborazione, anche una collaborazione che possa accelerare tutti gli elementi di caratterizzazione e quella collaborazione sostenibile economicamente per quanto riguarda le messe in sicurezza. Noi abbiamo anche finanza di derivazione comunitaria o nazionale destinata allo sviluppo, che ci interessa dedicare a rimuovere le cause che rendono il nostro territorio assolutamente privo oggi di interesse in alcune porzioni importanti [...]

Siamo interessati a potenziare l'ARTA? Certo che sì, ma vogliamo anche le *expertise* evidenziate in questi mesi e le vogliamo ulteriormente valorizzare, tenendo conto anche di una bravura diretta dimostrata. Lo ripeto, il direttore tecnico dell'ARTA più volte ha rappresentato una specie di sostituto di ciò che non veniva concepito e rilevato da parte della regione.

Siamo pronti, come regione, ad accompagnare la compiutezza dei lavori di caratterizzazione? Come ho detto anche prima, assolutamente sì. La grandezza della sagoma patologica tocca gli undici comuni, due province, un corso fluviale che è il più importante d'Abruzzo. È un corso fluviale che trova il suo *limes* a Bussi, ma arriva fino a Pescara. Questo ha fatto pagare le pene anche al porto di Pescara. Abbiamo fatto un dragaggio a Pescara, che costituisce un'opera di normale manutenzione [...] e che di solito costa 2 milioni di euro, ma in questo caso è costato 13 milioni di euro, proprio in ragione del limo presente ad alto tasso di densità di inquinamento, che gli esperti sostengono di derivazione, appunto, dalle falde a monte originate da questa drammatica vicenda."

E, nel medesimo contesto, il presidente della regione ribadiva le sue perplessità a fronte di un incarico commissariale di fatto senza limiti di tempo, anticipando la già citata sopravvenienza normativa della legge di stabilità 2016 e prefigurando un ruolo attivo della regione nel promuovere il più recente accordo di programma del 2016.

Il Commissario, a sua volta, verso il termine della sua audizione del 21 aprile 2015, sollecitato da domande dei parlamentari di questa Commissione, interessati a comprendere, al di là di affermazioni generiche, quale potesse essere l'operatività futura della sua gestione, considerata la scarsità di risultati concreti negli otto anni passati, aveva affermato: "siamo orientati a una conferenza di servizi presso la regione, che convocherò io come commissario, dove affronteremo tutto il tema della bonifica e delle gare."

Si svolgono quindi delle conferenze di servizi gestite dal commissario, il 15 giugno 2015 e il 30 ottobre 2015.

In seguito il commissario, mentre in Parlamento si discute del termine della sua attività, condizionata all'impiego effettivo delle risorse necessarie alla bonifica, emette un bando di gara per un "intervento di bonifica aree esterne Solvay in Bussi sul Tirino", il cui oggetto è descritto come "rimozione di materiale di rifiuto e l'eventuale terreno misto a rifiuti presente nell'area fino al raggiungimento di valori ammissibili di CSC sui terreni in sito ed il trasporto a discariche autorizzate per lo smaltimento del materiale scavato; quest'ultimo sarà opportunamente classificato e vagliato preventivamente per l'avvio a

smaltimento in apposita discarica ex situ”, per un importo di euro 38.531.750,83. In epoca immediatamente successiva all’approvazione della legge di stabilità 2016, con la fissazione di una scadenza al 30 giugno 2016 dell’attività del commissario, è emerso un attivismo delle amministrazioni locali fortemente interessate a superare la situazione esistente favorendo un nuovo insediamento produttivo nel sito.

In un quadro già “storicamente” segnato dalla sovrapposizione istituzionale di ruoli tra Ministero e commissario, si inserisce il sindaco di Bussi sul Tirino, che si fa promotore di alcune ipotesi di accordo di programma.

La posizione iniziale del Ministero dell’ambiente è di contrarietà a questa sopravvenuta iniziativa, sia per motivi di metodo e di competenza che di merito rispetto al contenuto delle ipotesi di accordo di programma.

Alle riserve formulate in termini generali dalla direttrice generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente nell’audizione del 2 marzo 2016 si accompagna la contestuale nota scritta trasmessa alla Commissione²⁶, nella quale vengono svolte osservazioni critiche sulle proposte di accordi di programma provenienti dalle amministrazioni locali.

Osserva il Ministero nella citata nota che “da giugno 2015 è il commissario straordinario che ha proceduto a convocare la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di bonifica delle aree esterne e interne allo stabilimento ex Solvay, sulla base delle disposizioni delle varie ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri che gli hanno attribuito poteri in deroga in materia di predisposizione, istruttoria e approvazione dei progetti di bonifica da attuare nel sito, nonché individuazione del responsabile del danno ambientale e relativo risarcimento”.

Le prime tre bozze di accordo di programma provengono dal comune di Bussi sul Tirino.

Il Ministero formula varie osservazioni relative sia al metodo che ai contenuti che alla documentazione asseritamente carente.

In particolare si sottolinea l’incongruenza tra prevista scadenza del commissario - ai sensi dell’articolo 1, comma 815, della legge di stabilità 2016 - e attività in corso e previste: “al riguardo si evidenzia che l’accordo di programma attribuisce al commissario delegato una serie di compiti - sia di coordinamento dell’ accordo di programma sia di realizzazione degli interventi sia di rendicontazione periodica - le cui tempistiche appaiono incompatibili con la scadenza fissata dalla citata legge (30 giugno 2016 p.v.). Si sottolinea, inoltre, che il bando di gara europea per l’affidamento dei lavori previsti nel progetto preliminare di bonifica delle aree esterne, consistente, di fatto, nella rimozione di tutti i rifiuti presenti in tali aree, predisposto dal commissario delegato, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2015, con importo complessivo d’appalto di circa 38,5 milioni di euro; la fase di ultimazione dell’appalto è prevista entro giugno c.a. e i tempi di esecuzione dell’appalto sono previsti in 810 giorni”.

²⁶ Doc. n. 1069_001

Un confronto diretto avente ad oggetto le osservazioni si è svolto al Ministero dell'ambiente il 28 gennaio 2016 alla presenza del sindaco del comune di Bussi e del vicepresidente della regione Abruzzo.

A ciò ha fatto seguito l'intervento della regione Abruzzo, che ha trasmesso il 24 febbraio 2016 una quarta bozza, unitamente alla convocazione di una conferenza di servizi per il 21 marzo 2016 presso la sede della regione all'Aquila, ai fini della sua discussione.

Un avvio conciliazione delle posizioni sembrava essere avvenuto con la conferenza di servizi del 21 marzo 2016 e la proposta dell'accordo di programma "per la reindustrializzazione dell'area Bussi Officine, nell'ambito del SIN di Bussi sul Tirino"

La proposta di accordo di programma vede coinvolti il Ministro dell'ambiente, il commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico ambientale determinatasi nell'asta fluviale del Fiume Aterno, il comune di Bussi sul Tirino e la regione Abruzzo, con l'adesione delle società Solvay e Uniholding-Unichimica (la società Solvay in occasione di una recente conferenza di servizi ha peraltro lamentato di non avere ricevuto notizia di alcuna delle proposte elaborate).

Risultano di specifico interesse per l'oggetto di inchiesta della Commissione, gli articoli 5 e 6 della proposta di accordo di programma:

"Articolo 5 - Procedimento di bonifica e risanamento ambientale

1. Si riconosce come prioritaria la necessità di accelerare il programma di bonifica dell'intera area industriale compresa nel sito di interesse nazionale di Bussi. A tale proposito le parti pubbliche sottoscrittrici si impegnano a rispettare puntualmente ogni fase del procedimento di bonifica di cui alla parte IV, titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, si individuano, tra gli altri aspetti, i seguenti punti quali prioritari per il miglioramento delle condizioni operative:

- messa in sicurezza delle aree industriali interne al sito produttivo;
- modalità di intervento di bonifica standardizzate in relazione alla tipologia di bersaglio, al livello d'inquinamento riscontrato dai piani di caratterizzazione eseguiti finora ed alla destinazione d'uso delle aree, che influisce sull'analisi di rischio dello specifico sito;
- utilizzazione sistematica ed ottimizzata, nell'ambito del SIN, dell'infrastruttura TAF per la depurazione delle acque di falda contaminate.
- valutazione del rischio sanitario basata su misurazioni delle effettive emissioni in atmosfera di inquinanti presenti nei suoli e nelle acque di falda.

Viene riconfermato dagli enti sottoscrittori quanto deciso nelle conferenze dei servizi istruttorie e decisorie di cui agli articoli 242, 252 commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, già convocate per l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Bussi dal Ministero dell'ambiente, anche su proposta del commissario di Governo e del comune di Bussi. In sede di conferenza di servizi decisoria del 15 giugno 2015, Il

commissario di Governo quale soggetto presentatore del progetto di bonifica ha preso atto delle posizioni dell'Istituto superiore della sanità, della regione Abruzzo e del comune di Bussi che hanno espresso il loro parere favorevole per l'approvazione dei progetti definitivi di bonifica, ai fini dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo esito positivo delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria.

4. Contestualmente alla firma del presente accordo a cui è allegata una presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, il commissario di Governo in qualità di soggetto attuatore, dovrà presentare uno specifico cronoprogramma delle attività di bonifica. Tali attività dovranno iniziare: entro 1 mese dalla firma dell'accordo di programma per quanto riguarda le aree ex Medavox, entro 3 mesi, a seguito degli esiti di gara europea per le aree esterne. Fatte salve le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza in relazione a specifiche situazioni di pericolo sanitario o ambientale, l'esecuzione degli interventi di bonifica così come approvati dalla conferenza di servizi, dovrà essere eseguita nei tempi stabiliti. Qualora le attività di bonifica non inizino nei tempi prestabiliti o non vengano condotte secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato, senza valide e condivise motivazioni, saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 14 del presente accordo, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Gli esiti della certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza (permanente ovvero operativa) dovranno essere riportati negli strumenti urbanistici, a garanzia degli operatori e degli utilizzatori che dovessero intervenire in futuro con obiettivi diversi da quelli oggetto dei progetti di bonifica approvati.

6. Le imprese dell'area industriale che hanno realizzato e/o gestiscono un trattamento in loco (TAF), dovranno comunque provvedere allo scarico delle acque reflue nel rispetto dei limiti dettati dalla legge.

Articolo 6 - Arretramento del SIN

1. Le parti si danno reciprocamente atto che è in corso la nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino che porterà alla esclusione dal medesimo delle aree oggetto di convenzione tra la società Solvay e il comune di Bussi.

2. Con la definitiva approvazione, da parte del Ministero dell'ambiente, della nuova perimetrazione, le porzioni di area definite come "non contaminate" saranno, pertanto, restituite agli usi legittimi senza alcuna prescrizione, fermo restando l'obbligo di bonifica per la porzione di sito 'contaminata'".

Tuttavia sino ad oggi, così come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con una nota pervenuta alla Commissione il 26 maggio 2016, l'accordo non è stato concluso.

In particolare il Ministero dell'ambiente ha sollevato una serie di eccezioni.

In occasione della conferenza dei servizi tenutasi il 21 marzo 2016 il Ministero dell'ambiente aveva proposto uno schema ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il 12 maggio 2016 il Presidente della regione Abruzzo ha conseguentemente trasmesso una proposta di rielaborazione dell'accordo di programma, e ha convocato una riunione per il 23 maggio 2016.

Così il direttore generale della direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente descrive gli esiti della riunione: "erano presenti, oltre al presidente della Regione e al dirigente del servizio bonifiche regionale, anche il sindaco del comune di Bussi sul Tirino e i rappresentanti dei soggetti privati coinvolti, Solvay e Gruppo Uniholding-Unichimica. Nel corso della riunione Solvay ha evidenziato di non aver ricevuto nei mesi scorsi, alcuna delle proposte di AdP redatte dal comune di Bussi e dalla regione Abruzzo ed ha reso noto di aver intrapreso, a partire da novembre 2015, alcune iniziative/trattative con un nuovo e ulteriore soggetto interessato alla reindustrializzazione. Il presidente della regione Abruzzo si è quindi impegnato ad effettuare un approfondimento sulla possibilità di sviluppare nell'area più iniziative industriali e ad organizzare dei confronti con i soggetti re-industrializzatori interessati."

Questa ulteriore interlocuzione deriva da osservazioni critiche formulate dal Ministero dell'ambiente, e così sintetizzate nella nota del 26 maggio 2016:

"il trasferimento a titolo gratuito delle aree di proprietà Solvay (ricadenti nel SIN, ma non solo - definizione vaga delle aree) al Comune di Bussi sul Tirino e/o a società di trasformazione urbana promossa dallo stesso Ente - con conseguente assunzione di responsabilità da parte del Comune poco sostenibile e non valutata all'interno dell'Accordo;

- l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree esterne e interne (area ex Medavox) allo stabilimento ex Solvay, progettati e approvati dal Commissario Delegato, finalizzati alla reindustrializzazione delle 'medesime' aree - senza indicazione dei soggetti attuatori e dei fondi utilizzabili; in particolare dal testo non emerge con chiarezza chi eseguirà gli interventi di 'messa in sicurezza operativa' nell'area ex Medavox, atteso che quest'ultima versione dell'AdP non vede l'impegno da parte di Solvay di mettere a disposizione 6 milioni di euro per tali attività e i fondi residui a disposizione della Struttura Commissariale sembrano esaurirsi con l'esecuzione degli interventi previsti nelle aree esterne site a monte dello stabilimento;

- la cessione a prezzo di mercato del diritto reale di superficie sugli impianti, immobili e beni aziendali al Gruppo Uniholding-Unichimica, selezionato dal Comune medesimo attraverso una procedura di 'avviso di manifestazione di interesse';

Permane inoltre, l'incompletezza della documentazione richiamata nel testo, con particolare riferimento al piano di reindustrializzazione delle aree, al programma complessivo degli interventi (sia di messa in sicurezza/bonifica sia di reindustrializzazione) e al relativo piano economico-finanziario.

Si evidenzia, altresì, la previsione di un "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'AdP con la partecipazione, oltre che dei rappresentanti di Regione e Comune, di entrambi i soggetti privati (Solvay e Gruppo Uniholding-Unichimica) e l'esclusione di quella dei Ministeri coinvolti (Ambiente e Sviluppo Economico). Peraltro la bozza di AdP non è stata trasmessa al

Ministero dello Sviluppo Economico, Amministrazione competente per la valutazione del piano industriale di cui agli interventi integrati previsti dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Allo stato, dunque, non è intervenuta formale sottoscrizione dell'ipotizzato accordo di programma, né è stata avviata alcuna delle attività ulteriori di messa in sicurezza e bonifica, né di quelle in concreto finalizzate alla reindustrializzazione del sito.

D'altro canto la regione Abruzzo offre alla Commissione, nella nota pervenuta il 27 giugno 2016²⁷, una sintesi di - ancora attuali - priorità, così descritta:

- “1. si concludano da parte della provincia di Pescara le procedure ai sensi dell'art. 244, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di individuare il responsabile della contaminazione su cui far gravare i costi di bonifica per i siti di discariche e siti industriali inseriti nel SIN (Bussi e Bolognano);
2. si accelerino le attività di caratterizzazione, da parte di ARTA Abruzzo, delle aree pubbliche e delle aree degli operatori privati ricadenti all'interno del perimetro del SIN;
3. si definiscano da parte della Struttura commissariale, le procedure tecnico-amministrative del "Bando di gara mediante procedura aperta" inerente gli interventi di bonifica/MISP "Aree esterne Solvay" del SIN, ai fini della possibile re-industrializzazione;
4. si chiariscano le strategie finalizzate alla di bonifica della discarica "Tre Monti" che ad oggi, anche a seguito degli interventi di MISE attuati dalla struttura commissariale, continua a contaminare le matrici ambientali;
5. si proceda ad una ulteriore ripermimetrazione del SIN, escludendo anche le altre aree poste a monte del sito industriale, risultate a suo tempo non contaminate, su cui effettuare nuovi monitoraggi ambientali a cura di ARTA Abruzzo e da destinare ad interventi di industrializzazione.”

Risulta peraltro dalla medesima nota che con delibera della Giunta regionale n. 896 del 10 novembre 2015 la regione Abruzzo ha approvato una proposta di ripermimetrazione, inviata al Ministero dell'ambiente in data 21 gennaio 2016. La conferenza di servizi decisoria per l'approvazione della proposta di ripermimetrazione del SIN si è svolta in data 20 giugno 2016. Nella conferenza di servizi si è provveduto ad approvare lo stralcio dal perimetro del SIN di un'area di circa 27.000 mq da destinare a eventuali interventi di reindustrializzazione; la ripermimetrazione conseguirà all'emanazione del relativo decreto ministeriale.

Rientra tra gli sviluppi recenti la vicenda della sostituzione del commissario, deceduto il 31 marzo 2016. Solo il 16 maggio 2016 il capo del dipartimento della protezione civile - dopo avere sollecitato il Ministero dell'ambiente e la regione Abruzzo - ha potuto predisporre uno “schema di ordinanza finalizzata alla nomina del commissario delegato per il completamento degli interventi relativi alla bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino”, che individuava nel direttore generale della direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente il soggetto incaricabile della sostituzione. Ulteriore dilazione è stata determinata dal mancato concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e dal successivo mutamento del

²⁷ Doc. 1344/1-2

soggetto che il Ministero dell'ambiente individuava come incaricabile della sostituzione.

Faceva quindi seguito una nuova iniziativa del capo dipartimento della protezione civile che il 22 giugno 2016 - in vista dell'approssimarsi del termine del 30 giugno 2016 - predisponendo uno schema di ordinanza "per favorire e regolare il subentro del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle iniziative finanziate a consentire la messa in sicurezza e la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino". Anche questa ordinanza, necessaria per dare concretezza alla previsione di conclusione della gestione commissariale prevista dalla legge di stabilità 2016, non risulta essere stata sinora adottata formalmente.

Con il predetto schema di ordinanza²⁸ si chiede che il Ministero dell'ambiente "individui e comunichi allo Scrivente, il soggetto, all'interno della propria struttura, al quale affidare l'incarico di responsabile delle iniziative finalizzate al completamento, in via ordinaria, delle attività già avviate dall'ex Commissario delegato, e, ove ritenuto necessario, indicare per quanto tempo dovrà rimanere aperta la contabilità speciale n. 391 I, di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento in commento"; mentre alla regione si chiede di "acquisire dalla Struttura Commissariale ed inviare allo Scrivente, una relazione esplicativa delle attività avviate alla data del 30 giugno 2016 correlata da un dettagliato quadro finanziario dal quale si possa evincere l'ammontare delle risorse ancora disponibili nella contabilità speciale, nonché una quantificazione delle spese che eventualmente si dovranno sostenere in attuazione delle iniziative già programmate". Lo schema di ordinanza regola il passaggio al Ministero dell'ambiente delle competenze di "coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino"; a tal fine il soggetto che il Ministero dell'ambiente individuerà sarà "autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento ai Soggetti ordinariamente competenti". La struttura commissariale dovrà trasferire "tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico". Le risorse della contabilità speciale numero 3911 rimarranno disponibili fino a data che verrà determinata nell'ordinanza, con la previsione che "qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuo delle risorse sulla contabilità speciale n. 3911 le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

²⁸ Doc. n. 1345

mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

6. Conclusioni

La situazione del SIN di Bussi sul Tirino corrisponde ad alcune delle tipicità che la Commissione sta evidenziando nelle sue inchieste.

Si tratta di un insediamento in cui nel corso di molti decenni si sono svolte attività industriali “pesanti” nel settore della chimica, venute progressivamente a cessare, lasciando un sito contaminato, e come tale formalmente dichiarato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e bonifica che potrebbe preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività con produzioni a minore impatto ambientale in un’area caratterizzata da posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture, la cui accessibilità è garantita dalla vicina uscita Bussi-Popoli della A14, nonché dalla collocazione sulla linea ferroviaria Roma - Pescara.

La Commissione ha peraltro rilevato criticità e ritardi per quanto riguarda le attività di messa in sicurezza e bonifica del sito, derivanti sia dalla gestione commissariale, sia dalla sovrapposizione di competenze e azioni tra una pluralità di soggetti pubblici e privati; situazione di incompiutezza a fronte della quale le amministrazioni locali tuttavia premono per una ipotesi di parziale reindustrializzazione.

Il SIN di Bussi sul Tirino è stato istituito nel 2008 a fronte di un quadro di elevata contaminazione delle matrici ambientali derivante dalle attività industriali esercitate per oltre un secolo nel polo chimico, inclusa la produzione bellica protrattasi nel corso dei due conflitti mondiali; all'interno del polo si è utilizzato piombo tetraetile, additivo antidetonante di carburanti; altra sostanza caratterizzante le produzioni industriali storiche del sito è il mercurio, usato sin dalla prima metà del '900. Sono presenti impianti industriali dismessi in cui Montedison produceva fertilizzanti azotati, acido solforico e altri prodotti di chimica di base, rilasciando inquinamento diffuso. L'inquinamento deriva altresì da rifiuti industriali collocati in due discariche interne, e, a valle dello stabilimento, in una grande discarica abusiva in località Tre Monti.

Il SIN comprende territori di undici comuni e si estende dal polo chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla confluenza del fiume Orte, dove si concentra circa un terzo di tutte le acque dell’Abruzzo, con scorrimento sia superficiale (fiume Pescara e fiume Tirino, suo affluente) che sotterraneo; è al confine tra il parco nazionale Gran Sasso e il parco nazionale Maiella Morrone.

L’inquinamento prodotto dalle lavorazioni industriali ha riguardato sia i corsi d’acqua che la distribuzione delle acque al consumo, che ha interessato circa settecentomila utenze. Sono state identificate numerose sostanze contaminanti:

tuttavia durante l'arco temporale del ciclo produttivo, e sino a epoca recente, non vi erano stati monitoraggi se non sporadici.

E' quindi plausibile pensare che la popolazione sia stata esposta agli effetti di sostanze tossiche di origine industriale in un arco temporale molto ampio senza che ve ne sia stata evidenza analitica e neppure di indagine epidemiologica.

Ad oggi, infatti, non risulta che si sia realizzata o si stia realizzando un'indagine epidemiologica volta a verificare l'incidenza delle malattie correlabili all'esposizione della popolazione ai contaminanti provenienti dal sito di Bussi sul Tirino. Inoltre, per l'intero territorio della Val Pescara, non si ha notizia dell'adozione di un *planning* di controlli urgenti e mirati sulle acque utilizzate per l'irrigazione e sui prodotti alimentari derivanti dagli allevamenti.

Il procedimento relativo alla bonifica, aperto dal 2001, è proseguito con il succedersi di tre fasi, ciascuna sotto la guida di un diverso soggetto formalmente competente: comune di Bussi sul Tirino dal 2001; regione Abruzzo dal 2007; Ministero dell'ambiente dal 2008.

Le attività relative sono state affidate a una gestione commissariale che ha fruito, nel corso del tempo, di norme speciali e provvedimenti amministrativi finalizzati a garantire al Commissario risorse economiche (complessivamente cinquanta milioni di euro) e la prosecuzione del suo mandato.

Le acquisizioni della Commissione forniscono l'immagine di una gestione commissariale fortemente autocentrata e poco incline agli articolati rapporti con gli *stakeholder* di un complesso procedimento di bonifica; d'altro canto è mancata una presa di posizione effettivamente acceleratoria da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Altri fattori critici si sono rivelati la molteplicità dei livelli istituzionali coinvolti, l'interesse non adeguatamente canalizzato degli enti locali, il ruolo della regione Abruzzo come soggetto esponenzialmente presente e rappresentativo, ma senza competenza tipizzata, il rapporto di scarsa collaborazione, se non di vero e proprio conflitto, tra commissario e ARTA Abruzzo.

La sovrapposizione di competenze e la presenza pubblica in una logica più di metodo procedurale che di risultato, hanno giustificato atteggiamenti talora attendisti delle aziende tuttora insediate nel sito, nonché l'arenarsi di provvedimenti amministrativi nel contenzioso giudiziario.

Uno degli effetti visibili è il trascorrere di ben sette anni tra la prima conferenza di servizi istruttoria e la più recente conferenza di servizi decisoria, senza che in parti rilevanti del sito si siano svolte attività effettivamente utili.

La situazione si è significativamente evoluta solo in occasione dell'approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 815, ha previsto la chiusura della decennale gestione commissariale.

Il rinnovato protagonismo degli enti locali, che prescinde dall'attribuzione formale di competenze, ha fatto sì che di recente siano state proposte dal comune di Bussi sul Tirino e dalla regione Abruzzo delle ipotesi di accordo di programma per la reindustrializzazione delle aree interne ed esterne allo stabilimento, finalizzate a mettere in moto concretamente le attività necessarie.

Nessun accordo di programma è tuttavia al momento stato concluso, in

considerazione delle osservazioni critiche formulate dal Ministero dell'ambiente.

In effetti la situazione della contaminazione del sito risulta irrisolta, come emerge anche dalle analisi svolte dall'ARTA Abruzzo ed anzi si sovrappongono in maniera singolare attività di messa in sicurezza, di bonifica, ed anche di caratterizzazione relative a più aree del SIN, denunciando una disorganicità di intervento complessivo.

Il variegato e lento procedere e la scarsità di risultati effettivamente raggiunti sono indirettamente confermati dalle conclusioni che la Regione Abruzzo offre alla Commissione nella citata nota pervenuta il 27 giugno 2016, in cui ancora vengono indicate come attuali priorità delle attività che da tempo avrebbero dovuto essere svolte nel SIN.

Un forte impatto sociale sulla situazione locale è stato prodotto dalla vicenda giudiziaria che ha visto imputate diciannove persone per i delitti di avvelenamento di acque e di disastro innominato.

Le aspettative sull'affermazione giudiziaria di una responsabilità che provocasse riflessi sulla gestione del sito sono tuttavia rimaste senza esito.

Il processo, e prima ancora le indagini, iniziate nel 2007, hanno sofferto di una lunga protrazione; il 19 dicembre 2014 la corte di assise di Chieti ha prosciolto a vario titolo gli imputati; contro la sentenza la procura della Repubblica di Pescara ha scelto di ricorrere direttamente alla Corte di cassazione, che, il 18 marzo 2016, ha deciso di convertire i ricorsi proposti in appello, e conseguentemente, trasmettere gli atti alla Corte di assise di appello, dove si svolgerà, in tempi al momento non noti, un nuovo processo.

Le stringenti regole procedurali e di valutazione sostanziale connaturate al processo penale confermano la necessaria centralità della corretta gestione amministrativa, che non può essere supplita dall'intervento della magistratura, riservato alla patologia di comportamenti penalmente sanzionati.

La vicenda del SIN di Bussi sul Tirino conferma altresì i limiti delle gestioni straordinarie commissariali e la correttezza della riconduzione delle attività di bonifica alle procedure e alle competenze ordinarie, purché esercitate attivamente.

Si deve a questo proposito rilevare che, pur essendo il commissario straordinario deceduto il 31 marzo 2016, solo il 16 maggio 2016 il capo del dipartimento della protezione civile - dopo aver sollecitato il Ministero dell'ambiente e la regione Abruzzo - ha potuto predisporre uno schema di ordinanza per la sostituzione del commissario, che individuava nel direttore generale della direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente il soggetto incaricabile della sostituzione. Ulteriori dilazioni, tra cui il mutamento del soggetto che il Ministero dell'ambiente individuava come incaricabile della sostituzione, potavano in prossimità del termine del 30 giugno 2016; il capo dipartimento della protezione civile il 22 giugno 2016, predisponendo quindi uno schema di ordinanza per regolare il subentro del Ministero dell'ambiente. Anche questa ordinanza, necessaria per dare concretezza alla previsione di conclusione della gestione commissariale

prevista dalla legge di stabilità 2016, non risulta essere stata sinora adottata formalmente.

Uno snodo fondamentale dell'azione amministrativa che pure ha mostrato dei limiti nel caso del SIN di Bussi sul Tirino è l'uso delle conferenze di servizi, rivelatesi in concreto più luogo di sedimentazione dei processi che - come la legge n. 241 del 1990 e la riforma di cui alla legge n. 122 del 2010 prevedono - modulo procedimentale e organizzativo risolutivo per l'esame congiunto degli interessi coinvolti e tale da produrre un'accelerazione dei tempi del procedimento.

Le iniziative più recenti - in parte provocate dal previsto termine della gestione commissariale - inducono a ritenere che vi possa essere un mutato e più efficiente approccio.

Tuttavia la Commissione deve rilevare come in occasione di tutti i più recenti sviluppi si sia assistito a estenuanti interlocuzioni tra il Ministero dell'ambiente e gli altri enti interessati in cui si è manifestata maggiore attenzione alle logiche procedurali che a quelle di conseguimento di risultati in tempi rapidi.

La sostituzione del commissario con un dirigente del Ministero dell'ambiente, soggetto istituzionalmente incaricato della gestione ordinaria, suscitava serie perplessità: di fatto superate solo a seguito delle dilazioni nel procedimento amministrativo che hanno fatto arrivare al 30 giugno 2016 senza procedere a tale nomina. Le stesse dilazioni lasciano invece impregiudicate le carenze in ordine alla gara europea dell'intervento di bonifica "aree esterne Solvay", nell'importo a base d'asta di euro 38.531.750,83, bandito dall'ufficio commissariale, relativamente alla quale non risulta ultimato il procedimento. La disorganicità di intervento complessivo nel SIN, che perdura da lunghi anni, rende impossibile valutare quante risorse pubbliche si rendano ancora necessarie per completare le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del SIN.

L'eredità industriale negativa derivata da vicende che occupano un lungo arco di tempo non può gravare per intero sulla comunità locale e sui suoi enti esponenziali, tanto più quando la dimensione degli stessi, come nel caso di specie, non consente credibili politiche attive in materia, ma solo la rappresentazione delle aspirazioni locali.

Il caso di Bussi sul Tirino è emblematico della necessità, che coinvolge tutti i soggetti istituzionali, dal legislatore, al governo, agli enti territoriali, ai soggetti comunque investiti di pubbliche funzioni, di garantire ai beni giuridici e agli interessi coinvolti una tutela sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro: l'affermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 264/2012) si può estendere, in questo caso, dalle norme ai provvedimenti amministrativi e alle definizioni di competenza.

E, sempre rifacendosi alle affermazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 85 del 9 aprile - 9 maggio 2013), ai soggetti coinvolti nelle decisioni sul SIN di Bussi sul Tirino e più in generale sul tema delle bonifiche si richiede "un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi".


Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, compete all'esercizio dell'amministrazione attiva, che nel caso qui esaminato dovrà recuperare il tempo non utilmente impiegato in passato, al fine di arrivare alla individuazione rapida delle azioni da compiere per completare la messa in sicurezza e la bonifica definendo - in maniera integrata e non eludibile - oneri, competenze e necessarie azioni.

ALLEGATO 1

PLANIMETRIA ARPA

ALLEGATO 2

DOC. n. 1242/2



Doc. 1242/2



**CORTE D'ASSISE DI CHIETI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 2/14 C. Sent.

N.2/13 R.G.C.A.

N. 3198/12 N.R. PE

La Corte di Assise di Chieti composta da:

SENTENZA

Dott. Camillo ROMANDINI	Presidente
Dott. Paolo DI GERONIMO	Giudice a latere est.
Sig.ra Margherita SBORGIA	Giudice popolare
Sig.ra Silvana BUCCELLA	Giudice popolare
Sig.ra Maria Rosaria BIONDI	Giudice popolare
Sig.ra Letizia MARTINI	Giudice popolare
Sig.ra Rosella BARCHIESI	Giudice popolare
Sig.ra Daniela SPADOLINI	Giudice popolare

in data 19.12.2014

Data del deposito

2.02.2015

Il Cancelliere

Data di irrevocabilità

alla pubblica udienza del 19 dicembre 2014 ha pronunciato,
dando lettura del dispositivo, la seguente

Addi
Inviato estratto
alla Pro-cura
per esecuzione
e com. P.S.

S E N T E N Z A

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

nei confronti di:

N.
Reg. Esec.

1. **DI PAOLO Camillo**, nato a Casalanguida il 23/11/44 ed N. elett.te dom.to in Milano - Viale Bianca Maria, 25 presso lo studio dell'Avv.Carlo BACCAREDDA BOY. del C.P.

presente

2. **AGUGGIA Maurilio**, nato a Desana il 16/09/35 ed elett.te Redatta scheda
dom.to in Milano - Via L. Vitali, 1 presso lo studio dell'Avv. il
Nadia ALECCI,

presente

3. **SANTAMATO Vincenzo**, nato a Bari il 04/08/51 ed elett.te
dom.to in Milano - Via L. Vitali, 1 presso lo studio dell'Avv.
Nadia ALECCI,

contumace

4. **ANGIOLINI Guido**, nato a Ravenna il 23/08/32 ed elett.te
dom.to in Milano - Piazza Castello, 21 presso lo studio
dell'Avv. Marco DE LUCA,

contumace

5. **COGLIATI Carlo**, nato a Milano il 16/08/38, elett.te dom.to
in Milano- Via Carducci, 22 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Paolo ACCINNI

presente

6. **SABATINI Nicola**, nato a Casalanguida il 05/03/26 ed
elett.te dom.to in Milano - Viale Bianca Maria, 25 presso lo
studio dell'Avv. Carlo BACCAREDDA BOY

presente

7. **ALLEVA Domenico Angelo** nato a Bussi sul Tirino il
28/07/38 ed elett.te dom.to in Milano - Viale Bianca Maria, 25
presso lo studio dell'Avv. Carlo BACCAREDDA BOY

presente

8. **SANTINI Nazzareno** nato a Roma il 10/10/34 ed elett.te
dom.to in Milano- Piazza Cinque Giornate, 10 presso lo
studio dell'Avv. Carlo SASSI,

presente

9. **GUARRACINO Luigi**, nato a Silvi il 29/02/56 ed elett.te
dom.to in Milano - Viale Maino 3 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Arata

presente

10. **MORELLI Giancarlo**, nato a Pescara il 18/05/49 e residente
a Montesilvano - Strada della Fontana 4

presente

11. **QUAGLIA Giuseppe**, nato a Vittorito il 20/11/45 ed elett.te
dom.to in Popoli - Via Capponi, 25 presso lo studio dell'Avv.
Tommaso MARCHESE

presente

12. **VASSALLO Carlo**, nato a Salerno il 02/08/48 ed elett.te dom.to in Milano - Piazza Cinque Giornate, 10 presso lo studio dell'Avv. Carlo SASSI,

presente

13. **FURLANI Luigi**, nato a Ponte di Piave il 10/06/48 ed ivi residente - via Preve, 7

contumace

14. **MASOTTI Alessandro**, nato a Bologna il 07/01/39 ed elett.te dom.to in Lecce - Via Idomeneo 23 presso lo studio dell'Avv. Gaetano CENTONZE

contumace

15. **PARODI Bruno**, nato ad Alessandria il 20/02/43 ed elett.te dom.to in Lecce - via Idomeneo 23 presso lo studio dell'Avv. Gaetano CENTONZE

contumace

16. **MOLINARI Mauro**, nato a Genova il 04/03/50 ed elett.te dom.to in Milano - Piazza E. Duse, 2 presso lo studio dell'Avv. Francesco CENTONZE del Foro di Milano

presente

17. **CAPOGROSSO Leonardo**, nato a Falconara Marittima il 30/12/39 ed elett.te dom.to in Milano - Piazza Cinque Giornate, 10 presso lo studio dell'Avv. Carlo SASSI

presente

18. **PIAZZARDI Maurizio**, nato a Milano il 05/02/71 e residente a Buccinasco Via Emilia 5/C- elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Roberto Losengo - Via Podgora n. 13 - Milano

presente

19. **BONCORAGLIO Salvatore**, nato a Limbiate il 30/07/43 ed elett.te dom.to in Milano - Via L. Vitali, 1 presso lo studio dell'avv. Nadia ALECCI

presente

IMPUTATI

ANGIOLINI Guido, COGLIATI Carlo, BONCORAGLIO Salvatore, SABATINI Nicola, SANTINI Nazzareno, VASSALLO Carlo, ALLEVA Domenico, DI PAOLO Camillo, AGUGGIA Maurilio,

GUARRACINO Luigi, MORELLI Giancarlo, QUAGLIA Giuseppe, CAPOGROSSO Leonardo, FURLANI Luigi, MASOTTI Alessandro, PARODI Bruno, SANTAMATO Vincenzo, MOLINARI Mauro, PIAZZARDI Maurizio

A) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 439 Cod. Pen. perché, nella rispettiva qualità di :

- 1) ANGIOLINI Guido: Amministratore Delegato *pro-tempore* di MONTEDISON (2001-2003) nonché di SERVIZI IMMOBILIARI MONTEDISON S.p.a. e COME INIZIATIVE IMMOBILIARI S.r.l. (società rese cessionarie, nel tempo, del sito di cui al successivo capoverso A), membro del CdA AUSIMONT (1995-1998), Presidente del CdA di AGORA' (controllante AUSIMONT, dal 2001 al 2002), procuratore speciale di EDISON (1993-2001);
- 2) COGLIATI Carlo: Amministratore delegato *pro-tempore* di AUSIMONT;
- 3) BONCORAGLIO Salvatore: responsabile PAS della sede centrale di Milano;
- 4) SABATINI Nicola: vicedirettore *pro-tempore* dello stabilimento MONTEDISON sito in Bussi sul Tirino (1963-1975);
- 5) SANTINI Nazzareno: direttore *pro-tempore* dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1985-1992);
- 6) VASSALLO Carlo: direttore *pro-tempore* dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1992-1997);
- 7) ALLEVA Domenico: responsabile tecnico della discarica di cui al successivo capoverso c);
- 8) GUARRACINO Luigi: direttore *pro-tempore* dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1997-2002);
- 9) MORELLI Giancarlo: responsabile PAS (protezione ambientale e sicurezza) dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1997-2001);
- 10) DI PAOLO Camillo: responsabile PAS (protezione ambientale e sicurezza) Bussi;
- 11) AGUGGIA Maurilio: responsabile PAS della sede centrale di Milano;
- 12) CAPOGROSSO Leonardo: coordinatore dei responsabili dei servizi PAS degli stabilimenti facenti capo alla MONTEDISON/AUSIMONT di Milano;
- 13) QUAGLIA Giuseppe: responsabile del laboratorio controllo e analisi dello stabilimento di Bussi, nonché responsabile sviluppo prodotti e responsabile SVA;
- 14) PIAZZARDI Maurizio: perito chimico e tecnico incaricato della HPC ENVIRONTEC S.r.l.;
- 15) FURLANI Luigi: responsabile PAS Porto Marghera – Gruppo MONTEDISON/AUSIMONT;
- 16) MASOTTI Alessandro: responsabile PAS Bollate – Gruppo MONTEDISON/AUSIMONT;
- 17) PARODI Bruno: responsabile PAS – MONTEDISON/AUSIMONT;

tutti comunque quali autori delle condotte loro qui di seguito ascritte;

mediante i fatti e le condotte qui di seguito meglio specificati, posti in essere in tempi diversi ed anche indipendentemente l'uno dall'altro, concorrevano ad avvelenare acque destinate all'alimentazione umana prima che fossero attinte o comunque distribuite per il consumo.

In particolare cagionavano l'evento mediante:

- a. La realizzazione, a partire dal 1963 e fino al 1972 circa (vice direttore SABATINI), su terreno attualmente di proprietà (dal 4 maggio 1999) della "COME INIZIATIVE IMMOBILIARI S.r.l." (oggi MONTEDISON S.r.l., società interamente riconducibile al gruppo MONTEDISON/EDISON), terreno censito al foglio 21, part.lle 50, 66 e 69 del Comune di Bussi sul Tirino, di una mega-discarica abusiva dalle dimensioni gigantesche (circa 165.000 metri cubi), all'interno di un'area pianeggiante, estesa circa mq. 33.000,00, posta a meno di 20 metri di distanza dalla sponda destra del fiume Pescara, prospiciente la stazione ferroviaria di Bussi sul Tirino (località Tre Monti/Valle della Pola) e destinata allo smaltimento illegale e sistematico di ogni genere di rifiuti, specialmente le cd. peci clorate (residui cioè costituiti prevalentemente da pentacloreto e esacloreto derivanti dalla operazione, nel reparto cloro-metani, di separazione dei composti grezzi – tetracloruro di carbonio, cloroformio, cloruro di metilene ed altobollenti – derivanti dalla miscelazione del cloro con il metano); rifiuti che, fino al 1963 circa, venivano scaricati direttamente, allo stato liquido, nel fiume Pescara;
- b. La realizzazione di una seconda discarica, posta più a monte rispetto all'insediamento industriale di che trattasi, e meglio nota come discarica 2A (delle dimensioni, insieme con quella di cui al capoverso che segue, di circa 50.000,00 metri quadri), nella quale, in contrasto con l'autorizzazione regionale allo smaltimento dei soli inerti (DGR 128/5 del 14 dicembre 1983 e successiva nr. 4491 del 5 agosto 1987), e al più tardi fino all'aprile 1990 (SANTINI direttore), venivano invece smaltiti (anche) rifiuti tossico-nocivi contenenti mercurio, piombo, zinco, tetracloroetilene, idrocarburi leggeri e idrocarburi pesanti;
- c. La realizzazione di una terza discarica (SANTINI direttore, responsabile tecnico ALLEVA Domenico), posta più a monte rispetto all'insediamento industriale di che trattasi, e meglio nota come discarica 2B nella quale, in contrasto con l'autorizzazione regionale allo smaltimento di soli rifiuti speciali (DGR nr. 2435 del 5 maggio 1988), venivano invece smaltiti (anche) rifiuti tossico-nocivi contenenti mercurio, piombo, boro, cloroformio, dicloro etilene, tricloro etilene,

tetracloro etilene;

- d. La realizzazione, in adiacenza alla discarica 2A, e fino agli anni 1960, di una quarta discarica (del tutto abusiva) estesa circa 30.000,00 metri quadri nella quale venivano smaltiti, in modo indifferenziato, tutti i rifiuti prodotti dai processi di lavorazione del polo chimico;
- e. La consistente dispersione, nel suolo sottostante l'area di sedime degli impianti, di piombo derivante principalmente dall'attività produttiva avviata dalla S.I.A.C. (Società Italiana Additivi per Carburanti) dal 1966 e fino al 1995/1997 (epoca di demolizione della struttura);
- f. La attuazione di una vera e propria strategia d'impresa finalizzata ad eludere gli obblighi derivanti dalla necessità di eliminare le conseguenze delle condotte sopra descritte, a rappresentare quindi una situazione ambientale distorta e diversa rispetto alla realtà; strategia avviata nel 1994 e culminata con la predisposizione e presentazione, da parte del GUARRACINO, di un piano di caratterizzazione (marzo 2001) redatto in (apparente e formale) ossequio al D.M. 471/99 da HPC ma (sostanzialmente) informato alla filosofia del *'nessun rischio per l'esterno (sotto e a valle per la falda) l'inquinamento non esce, non c'è emergenza, ma bonifica da risolvere in accordo con le autorità' 'occorre non spaventare chi non sa'* (così testualmente l'appunto manoscritto indirizzato il 19 marzo 2001 ad HPC), e fondato su (e supportato da) dati parziali, falsi, frutto di dolose manipolazioni, soppressioni e modifiche (di concerto con il COGLIATI, il CAPOGROSSO ed il BONCORAGLIO, autori di vere e proprie direttive in tal senso, il PIAZZARDI – per HPC, il QUAGLIA, il MORELLI ed il GUARRACINO) al fine di occultare la pesantissima (e compromessa) situazione di inquinamento del sito industriale e delle aree ad esse esterne e il fatto che persino le falde acquifere più profonde e gli stessi pozzi di captazione dell'acqua potabile, posti due chilometri più a valle dell'insediamento, erano stati interessati da tale fenomeno (situazione questa a loro ben nota – ed anche al SANTINI, al VASSALLO, al DI PAOLO ed all'AGUGGIA - perché evidenziata da un primo studio del 1991 commissionato dalla stessa MONTECATINI/MONTEDISON alla società PRAOIL e quindi in un audit ambientale interno del 16-19 novembre 1992 nel quale, peraltro, si paventava espressamente il rischio di consumazione dello stesso reato oggi contestato sotto la rubrica di cui all'art. 439 cod. pen. e si invitava la direzione a prendere tutti i provvedimenti necessari per tentare di limitare la contaminazione degli acquiferi); studio ed audit ai quali facevano seguito:
 1. un secondo audit ambientale del 1994 (redatto con il concorso del personale alle dipendenze della MONTECATINI, nonché del personale AUSIMONT, nelle persone , del Sig. FURLANI, del dott.

- MASOTTI, del Sig. PARODI, del Sig. SANTAMATO, tutti coordinati dall'Ing. AGUGGIA) nel quale la pesante situazione di contaminazione evidenziata in quello del 1992 già da allora – ed in assenza di ogni e qualsivoglia intervento (pur richiesto nello studio PRAOIL e nell'audit '92) dato invece per falsamente eseguito - veniva drasticamente (e falsamente) ridimensionata, minimizzata, data (per quanto attiene l'interessamento delle falde acquifere) per non più esistente;
2. un terzo studio, condotto nel 1997 dalla HPC in zona ex Società Italiana Additivi Carburanti (SIAC) su 100 campioni di terreno analizzati e 20 prelievi di acqua di falda, che evidenziava elevate concentrazioni di piombo sia nel terreno che in falda, studio mai inserito nel documento ufficiale del piano di caratterizzazione PDC/2001 ed accompagnato da analisi del 30 aprile 1997, indirizzate dal QUAGLIA al CAPOGROSSO e recanti la dicitura *'non ufficializzate'*;
 3. un quarto studio (*Relazione geologico-tecnica sulla situazione del sottosuolo dello stabilimento AUSIMONT di Bussi*) redatto nel giugno 1998 dal MOLINARI (lo stesso che aveva già redatto il rapporto PRAOIL del 1991), che incredibilmente escludeva il peggioramento della situazione da lui stesso rilevata nel 1991, addirittura attestava l'assenza di mercurio nei piezometri perforati al limite sud dello stabilimento, non effettuava alcuna ricerca dei clorometani ed era supportato da referti analitici *falsi* siccome manipolati rispetto a quelli *veri* (così descritti e rinvenuti separatamente nel corso delle indagini);
 4. la predisposizione di una vera e propria doppia documentazione da affiancare alle analisi effettivamente effettuate e contraddistinta con la dicitura *falso*, rispetto a quelle contraddistinte con la dicitura *vero*;

tutti dunque concorrendo, con le suddette azioni dolosamente omissive e commissive, a cagionare e/o comunque a non impedire, consapevolmente, l'ulteriore aggravarsi di un evento che avevano l'obbligo d'impedire;

così che per effetto dell'insieme delle condotte sopradette già dai primi anni '90 cominciavano ad essere attinte le falde acquifere superficiali e profonde (fino a 100 metri di profondità) che, attraversando il sito industriale, alimentavano 8 pozzi di captazione per l'acqua potabile realizzati più a valle dall'A.C.A. negli anni '80/'90 (cd. Campo Pozzi di Colle Sant'Angelo, sito circa Km. 2,5 a valle, in tenimento dei Comuni di Castiglione a

Casauria e Tocco da Casauria), destinati a soddisfare il fabbisogno idrico-alimentare di tutta la Val Pescara e risultati irreversibilmente inquinati certamente a far data dal 1° ottobre 2002, per la presenza di sostanze altamente nocive e tossiche per la salute dell'uomo (ed in taluni casi anche cancerogene), sostanze presenti non solo prima dell'attingimento per il consumo ma, da ultimo, anche ai punti di distribuzione finale ed, in particolare:

sostanze rilevate in falda superficiale:

- *metalli ed assimilati* (arsenico¹, cromo totale, cromo esavalente, mercurio², nichel, piombo, boro³);
- *idrocarburi aromatici*;
- *idrocarburi policiclici aromatici* (benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(B)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene);
- *alifatici clorurati cancerogeni* (clorometano⁴, triclorometano⁵, cloruro di vinile⁶, 1,2-dicloroetano⁷, 1,1-dicloroetilene⁸, tricloroetilene⁹, tetracloroetilene¹⁰, esaclorobutadiene¹¹);
- *alifatici clorurati non cancerogeni* (1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano¹², 1,1,2,2-tetracloroetano¹³);
- *alifatici alogenati cancerogeni* (tribromometano¹⁴, 1,2-dibromoetano¹⁵, dibromoclorometano¹⁶, bromodiclorometano¹⁷);
- *idrocarburi totali*;

sostanze rilevate in falda profonda¹⁸:

- *metalli ed assimilati* (arsenico, piombo, boro);
- *idrocarburi aromatici*;
- *idrocarburi policiclici aromatici* (benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene);
- *alifatici clorurati cancerogeni* (triclorometano,

¹ Per valori 56 volte superiori il minimo consentito.

² Per valori 1240 volte superiori il minimo consentito.

³ Per valori pari a 74 volte il minimo consentito.

⁴ Per valori 11067 volte superiori il minimo consentito.

⁵ Per valori 3.266.667 volte superiori il minimo consentito.

⁶ Per valori 1960 volte superiori il minimo consentito.

⁷ Per valori 193 volte superiori il minimo consentito.

⁸ Per valori 24.000 volte superiori il minimo consentito.

⁹ Per valori 7867 volte superiori il minimo consentito.

¹⁰ Per valori 14.000 volte superiori il minimo consentito.

¹¹ Per valori 667 volte superiori il minimo consentito.

¹² Per valori 24.500 volte superiori il minimo consentito.

¹³ Per valori 420.000 volte superiori il minimo consentito.

¹⁴ Per valori 21 volte superiori il minimo consentito.

¹⁵ Per valori 180 volte superiori il minimo consentito.

¹⁶ Per valori 120 volte superiori il minimo consentito.

¹⁷ Per valori 152 volte superiori il minimo consentito.

¹⁸ Vengono qui riportate solo quelle che hanno superato i valori minimi di legge.

- monocloroetilene, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, esaclorobutadiene);
- *alifatici clorurati non cancerogeni* (1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2,2-tetracloroetano);
- sostanze rilevate in prossimità dei pozzi: *solventi clorurati* (triclorometano¹⁹, esacloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene²⁰, tetracloroetilene²¹, tetraclorometano²², esaclorobutadiene²³, 1,1,2,2-tetracloroetano²⁴, esaclorobutadiene²⁵);
- sostanze rilevate alla distribuzione:
 - o *esacoloroetano, tetracloruro di carbonio, 1,2 dicloroetilene* (prelievi del 5 luglio 2007 su fontane pubbliche di Torre de' Passeri, Pescara e Chieti);
 - o *esacoloroetano, dicloroetilene* (prelievi del 24, 25, 26 luglio 2007 presso varie fontane pubbliche);
 - o *esacoloroetano* (prelievi dell'8, 9 e 16 agosto 2007 in fontane di Pescara e Torre de' Passeri);
 - o *tetracloruro di carbonio, esacoloroetano, esaclorobutadiene* (prelievo del 29 ottobre 2007, in Torre de' Passeri);

In Castiglione a Casauria e Tocco da Casauria a partire da epoca anteriore e prossima al 1° ottobre 2002 e con permanenza della condotta fino ad epoca immediatamente successiva al 29 ottobre 2007

B) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 434, comma 2° Cod. Pen. perché, nella loro già indicata qualità, mediante le condotte loro rispettivamente ascritte al capo d'imputazione che precede, condotte tenute in un'area di particolare ed elevato pregio ambientale, collocata al confine tra il Parco Nazionale della Majella ed il Parco Nazionale del Gran Sasso, posta in prossimità della confluenza di due fiumi, il Tirino ed il Pescara, in una dunque zona ricca d'acqua superficiale e profonda, per la concomitante presenza dei due fiumi e di molte sorgenti, concorrevano a cagionare un disastro ambientale di immani proporzioni che riguardava l'intero suolo e sottosuolo (anche profondo, comprese, ovviamente le falde di cui al capo d'imputazione

¹⁹ Sostanza classificata come nociva, irritante e sospetta/probabilmente cancerogena.

²⁰ Sostanza classificata come nociva e verosimilmente cancerogena, probabilmente mutagena.

²¹ Sostanza classificata come sospetta cancerogena.

²² Sostanza classificata come tossica, sospetta cancerogena.

²³ Sostanza classificata come sospetta cancerogena.

²⁴ Sostanza classificata come molto tossica.

²⁵ Sostanza classificata come sospetta cancerogena.

che precede) delle aree interne ed esterne al polo chimico-industriale di Bussi, siccome interessate da una sistematica attività di illecito interrimento/smaltimento di rifiuti prodotti dai cicli produttivi degli stabilimenti ivi presenti, per quantità pari a centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, con grave compromissione della salubrità dell'ambiente così pesantemente, diffusamente ed irreversibilmente inquinato dalla presenza di composti organici clorurati, mercurio e piombo ed in particolare:

aree interne allo stabilimento:

- *metalli ed assimilati* (arsenico, mercurio²⁶, piombo, zinco);
- *alifatici clorurati cancerogeni* (diclorometano, triclorometano²⁷, cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene²⁸, tetracloroetilene²⁹);
- *alifatici clorurati non cancerogeni* (1,2-dicloroetilene, 1,1,2-tricloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano);
- *alifatici alogenati cancerogeni* (1,2-dibromoetano³⁰);
- *piombo tetraetile*³¹;
- *idrocarburi*;

aree esterne allo stabilimento:

- *metalli ed assimilati* (arsenico, cromo esavalente³², mercurio³³, piombo³⁴, rame, zinco);
- *alifatici clorurati cancerogeni* (tetracloroetilene);
- *idrocarburi*³⁵;

In Bussi sul Tirino, da epoca anteriore e prossima al 1° ottobre 2002 (si prescrive il 1° aprile 2015)

²⁶ Per valori 3780 volte superiori il minimo consentito.

²⁷ Per valori 165 volte superiori il minimo consentito.

²⁸ Per valori 26,4 volte superiori il minimo consentito.

²⁹ Per valori 44 volte superiori il minimo consentito.

³⁰ Per valori 18,8 volte superiori il minimo consentito.

³¹ Per valori 1529 volte superiori il minimo consentito.

³² Per valori 8,1 volte superiori il minimo consentito.

³³ Per valori 187,8 volte superiori il minimo consentito.

³⁴ Per valori 35,4 volte superiori il minimo consentito.

³⁵ Per valori 177 volte superiori il minimo consentito.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia
Audizione di rappresentanti del Servizio sociale integrato dell'Unione dei comuni della Val d'Enza

(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte che, in rappresentanza del Servizio sociale integrato dell'Unione dei comuni della Val d'Enza, sono presenti il sindaco con delega al sociale, Andrea Carletti, la responsabile del servizio sociale integrato, Federica Anghinolfi, il medico legale e criminologo dell'AUSL di Reggio Emilia, Maria Stella D'Andrea.

Dopo la proiezione di un breve filmato Federica ANGHINOLFI, *responsabile del servizio sociale integrato*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Andrea CARLETTI, *sindaco del Comune di Bibiano con delega al sociale*, e Maria Stella D'ANDREA, *medico legale e criminologo del-*

l'AUSL di Reggio Emilia, svolgono interventi sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*, il deputato Giuseppe ROMANINI (*PD*), la deputata Vanna IORI (*PD*) e la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*).

Sandra ZAMPA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,55.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria

219^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono il senatore CASSON (*PD*) e i deputati GUERINI (*PD*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 10,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 14 luglio 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Atto n. 306

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente* invita il relatore, on. Taricco, ad illustrare lo schema di decreto legislativo.

Il deputato Mino TARICCO (*PD*), *relatore*, illustra lo schema in titolo, che si inserisce in un contesto nel quale è emersa chiaramente l'esigenza di un maggiore coordinamento tra le forze di polizia e di un complessivo riordino delle funzioni. L'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri – salvo piccoli contingenti destinati ad altre forze – consentirà, fermi restando gli attuali livelli dei controlli in campo ambientale e agroalimentare, di utilizzare meglio le professionalità esistenti. Segnala infine che tutti i pareri fin qui espressi, sia nelle sedi parlamentari sia dal Consiglio di Stato, hanno evidenziato la necessità di assicurare l'u-

nitarietà delle funzioni svolte dal Corpo forestale con riguardo delle attività connesse al rispetto della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), ratificata dall'Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874. Si riserva di affrontare la questione – unitamente ad altri aspetti, attinenti anche al coordinamento con la normativa vigente – nella proposta di parere che si riserva di formulare all'esito del dibattito.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI rammenta che lo schema ha l'obiettivo di meglio definire le funzioni delle singole forze di polizia, al fine di evitare sovrapposizioni e dispersione di risorse. In particolare, la scelta di incorporare le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare nell'Arma dei carabinieri è dovuta a motivi logistici, che evidenziano l'esigenza di creare sinergie tra la capillare presenza sul territorio dell'Arma, presente in oltre 5.000 comuni, e i mille presidi sul territorio del Corpo forestale, e alla constatazione che già oggi l'Arma dei carabinieri svolge importanti compiti di polizia ambientale. Sulle attività connesse al rispetto della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione dichiara che è intenzione del Governo dare piena attuazione all'articolo 8 della legge delega, là dove prevede il mantenimento dell'esercizio unitario delle funzioni.

La senatrice Serenella FUCSIA (*MISTO*) si dichiara favorevole all'ottimizzazione delle risorse disponibili, purché avvenga nel quadro di un preciso riparto di competenze, che eviti duplicazioni ed invasioni di campo.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che la confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri rappresenti comunque una garanzia. Rinvia quindi il seguito dell'esame – per l'espressione del parere – alla seduta che avrà luogo mercoledì 20 luglio alle ore 8,15.

La seduta termina alle ore 8,30.

Plenaria**(2^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 8,30.**INDAGINE CONOSCITIVA***Indagine conoscitiva Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:****Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)**

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il direttore generale dell'ABI e tutta la delegazione per il ragionamento svolto e la documentazione depositata, annotando come resti sullo sfondo la questione della fiducia nel sistema bancario, che va ben oltre i prospetti informativi.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 14 luglio 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,05 alle ore 8,10.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

Audizione del Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie (ISSiRFA), Stelio Mangiameli, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Stelio MANGIAMELI, *Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie (ISSiRFA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Simonetta RUBINATO (PD) e Daniele MARANTELLI (PD), la senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Stelio MANGIAMELI, *Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie (ISSiRFA)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Mangiameli per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

